
**SECONDO GIORNO DELLA QUATTORDICESIMA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****TERZA SEDUTA PLENARIA (A PORTE CHIUSE)**

1. Data: martedì, 5 dicembre 2006

Inizio: ore 9.45
Interruzione: ore 13.25
Ripresa: ore 14.45
Fine: ore 15.25

2. Presidenza: S.E. Bernardino Leon, Segretario di Stato della Spagna
Sig. C. Sanchez de Boado, Ambasciatore della Spagna presso l'OSCE
S.E. Karel De Gucht, Ministro degli affari esteri del Belgio,
Presidente in esercizio dell'OSCE

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 7 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI DEI CAPI
DELEGAZIONE (cont.)

Presidenza (Spagna), Liechtenstein (MC.DEL/56/06), Monaco
(MC.DEL/88/06), Italia (MC.DEL/66/06), Serbia (MC.DEL/85/06), Malta
(MC.DEL/70/06), Danimarca (MC.DEL/51/06/Rev.1), Kirghizistan
(MC.DEL/65/06), Islanda (MC.DEL/62/06), Ungheria, San Marino
(MC.DEL/52/06), Azerbaigian (MC.DEL/73/06), Slovenia (MC.DEL/64/06),
Ucraina (MC.DEL/77/06), Ucraina (anche a nome dell'Azerbaigian, della
Georgia e della Moldova) (MC.DEL/76/06), Cipro (MC.DEL/30/06),
Giordania (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/83/06), Giappone (Partner
per la cooperazione) (MC.DEL/71/06), Afghanistan (Partner per la
cooperazione) (MC.DEL/78/06), Mongolia (Partner per la cooperazione)
(MC.DEL/55/06), Tunisia (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/74/06),
Algeria (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/75/06), Israele (Partner per la

* Include emendamenti relativi al punto 8 dell'ordine del giorno, ai Documenti N.1-6 e alle Decisioni N.2-20, come uniformati dalle delegazioni il 29 gennaio 2007.

cooperazione) (MC.DEL/69/06), Marocco (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/89/06), Egitto (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/67/06), Thailandia (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/72/06), Repubblica di Corea (Partner per la cooperazione) (MC.DEL/81/06)

Contributi: Nazioni Unite (MC.DEL/48/06), Consiglio d'Europa (MC.DEL/54/06), Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (MC.DEL/80/06), Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (MC.DEL/43/06)

Punto 8 dell'ordine del giorno: ADOZIONE DI DOCUMENTI DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza (Belgio)

La Presidenza (Belgio) ha annunciato che la Decisione N.1/06 (MC.DEC/1/06) sulla proroga del mandato del Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, il cui testo è allegato al presente giornale, è stata adottata dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2006 attraverso una procedura del silenzio.

La Presidenza (Belgio) ha annunciato che la Decisione N.2/06 (MC.DEC/2/06) sull'adesione del Montenegro all'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale, è stata adottata dal Consiglio dei ministri il 21 giugno 2006 attraverso una procedura del silenzio.

La Presidenza (Belgio) ha annunciato che la Decisione N.3/06 (MC.DEC/3/06) sulla lotta alla tratta di esseri umani, il cui testo è allegato al presente giornale, è stata adottata dal Consiglio dei ministri il 21 giugno 2006 attraverso una procedura del silenzio.

La Presidenza (Belgio) ha annunciato che la Decisione N.4/06 (MC.DEC/4/06) sul Consiglio superiore dell'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale, è stata adottata dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2006 attraverso una procedura del silenzio.

La Presidenza (Belgio) ha annunciato che le Norme procedurali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (MC.DOC/1/06), il cui testo è allegato al presente giornale, sono state adottate dal Consiglio dei ministri l'1 novembre 2006 attraverso una procedura del silenzio.

Documento adottato: il Consiglio dei ministri ha adottato la Dichiarazione sul Nagorno-Karabakh (MC.DOC/2/06), il cui testo è allegato al presente giornale.

Documento adottato: il Consiglio dei ministri ha adottato la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla Presenza dell'OMiK (MC.DOC/3/06), il cui testo è allegato al presente giornale.

Documento adottato: il Consiglio dei ministri ha adottato la Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale (MC.DOC/4/06), il cui testo è allegato al presente giornale.

Documento adottato: il Consiglio dei ministri ha adottato la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Bruxelles sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo (MC.DOC/5/06), il cui testo è allegato al presente giornale.

Documento adottato: il Consiglio dei ministri ha adottato la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla migrazione (MC.DOC/6/06), il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.5/06 (MC.DEC/5/06) sulla criminalità organizzata, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.6/06 (MC.DEC/6/06) su ulteriori misure per prevenire l'uso a fini criminali di passaporti smarriti/oggetto di furto e di altri documenti di viaggio, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.7/06 (MC.DEC/7/06) sulla lotta all'uso di Internet per scopi terroristici, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.8/06 (MC.DEC/8/06) su ulteriori iniziative per l'attuazione dei Documenti OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e sulle scorte di munizioni convenzionali, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.9/06 (MC.DEC/9/06) sulla lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere effettuato per via aerea, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.10/06 (MC.DEC/10/06) sul sostegno all'attuazione a livello nazionale della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.11/06 (MC.DEC/11/06) relativa al futuro dialogo sui trasporti in seno all'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.12/06 (MC.DEC/12/06) relativa al dialogo sulla sicurezza energetica in seno all'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Svezia (anche a nome degli Stati Uniti d'America, della Lettonia, della Lituania, della Moldova, della Polonia e dell'Ucraina) (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione)

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.13/06 (MC.DEC/13/06) sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e la promozione del rispetto e della comprensione reciproci, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.14/06 (MC.DEC/14/06) sul potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, attraverso un approccio globale e fattivo, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.15/06 (MC.DEC/15/06) sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.16/06 (MC.DEC/16/06) sullo status giuridico e i privilegi e immunità dell'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Federazione Russa (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione)

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.17/06 (MC.DEC/17/06) sul miglioramento del processo consultivo, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.18/06 (MC.DEC/18/06) sull'ulteriore rafforzamento dell'efficienza delle strutture esecutive dell'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.19/06 (MC.DEC/19/06) sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Belarus (Annesso 1)

Decisione: il Consiglio dei ministri ha adottato la Decisione N.20/06 (MC.DEC/20/06) sulla futura Presidenza dell'OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.

Kazakistan (dichiarazione interpretativa, vedere Allegato 1 alla decisione),
Federazione Russa (dichiarazione interpretativa, vedere Allegato 2 alla decisione)

Decisione: il Consiglio dei ministri ha sottoposto a una procedura del silenzio con scadenza venerdì 8 dicembre 2006 alle ore 17.00 CET la Decisione sulla data e il luogo della prossima riunione del Consiglio dei ministri dell'OSCE.

Presidenza (Belgio) (Annesso 2), Francia (anche a nome della Germania, degli Stati Uniti d'America, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Danimarca, della Spagna, dell'Estonia, della Francia, del Regno Unito, della Grecia, dell'Ungheria, dell'Islanda, dell'Italia, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della Repubblica Ceca e della Turchia) (Annesso 3), Stati Uniti d'America (MC.DEL/87/06), Finlandia-Unione europea (si allineano i Paesi di prossima accessione Bulgaria e Romania, il Paese candidato Turchia, i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l'Islanda e la Norvegia, Paesi dell'Associazione europea di libero scambio e membri dell'Area economica europea, nonché la Moldova e l'Ucraina) (Annesso 4), Federazione Russa (Annesso 5), Moldova (Annesso 6)

Punto 9 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

Nessuno

4. Prossima seduta:

martedì 5 dicembre 2006, ore 15.30, sala delle plenarie

SEDUTA DI CHIUSURA (PUBBLICA)

1. Data: martedì, 5 dicembre 2006

Inizio: ore 15.30
Fine: ore 16.00

2. Presidenza: S.E. Karel De Gucht, Ministro degli affari esteri del Belgio,
Presidente in esercizio dell'OSCE

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 10 dell'ordine del giorno: **CHIUSURA UFFICIALE (DICHIARAZIONI
DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO IN
CARICA E DEL PRESIDENTE IN
ESERCIZIO ENTRANTE)**

Presidenza (MC.DEL/86/06), Segretario di Stato della Spagna

La lettera del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza al
Presidente in esercizio è allegata al presente giornale (Annesso 7).

La lettera del Presidente della Commissione consultiva Cieli aperti al
Presidente in esercizio è allegata al presente giornale (Annesso 8).

La Presidenza ha dichiarato ufficialmente conclusa la quattordicesima
Riunione del Consiglio dei ministri.

4. Prossima seduta:

soggetta a decisione da parte del Consiglio dei ministri attraverso una procedura del
silenzio



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 1

ITALIANO
Originale: RUSSO

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA BELARUS

Signor Presidente,

in merito all'adozione della Decisione sul "Rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE" desidero rendere la seguente dichiarazione a nome della Delegazione della Repubblica di Belarus.

"La Repubblica di Belarus ritiene di fondamentale importanza proseguire la riforma dell'OSCE al fine di rafforzarla e adattarla alle sfide attuali. Si dovrebbe rivolgere particolare attenzione al miglioramento delle attività dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo nel campo del monitoraggio elettorale, riguardo alle quali nutriamo forti preoccupazioni.

Auspichiamo che l'attuazione di tale decisione sarà debitamente rispecchiata nel lavoro del Consiglio permanente della nostra Organizzazione l'anno venturo.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odierna."

Grazie, Signor Presidente.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Dichiarazione del Presidente in esercizio alla terza Sessione plenaria della quattordicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell'OSCE

I Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) si sono riuniti a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2006 per ribadire l'importanza degli impegni che gli Stati partecipanti hanno assunto nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e per sottolineare la necessità di una loro costante attuazione.

I ministri riaffermano la loro fiducia nella costante capacità dell'Organizzazione di individuare e mettere in atto risposte appropriate alle minacce e alle sfide comunemente definite alla sicurezza globale nella regione dell'OSCE.

Le tre dimensioni dell'OSCE continuano ad offrire un approccio specifico alla sicurezza. I ministri accolgono pertanto con favore un rafforzamento equilibrato delle attività in tutte le dimensioni, riconoscendo al tempo stesso la necessità di continuare ad approfondire gli aspetti transdimensionali della sicurezza.

I ministri hanno adottato numerose decisioni relative al rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE, ringraziando il Consiglio permanente per il lavoro svolto in tale settore nonché l'ODIHR per il suo rapporto al Consiglio dei ministri.

Avvalendosi degli esempi della Conferenza dei donatori per la ricostruzione economica nella zona del conflitto fra Ossezia meridionale e Georgia e della Missione di valutazione ambientale guidata dall'OSCE nei territori colpiti dagli incendi nel Nagorno-Karabakh e nei dintorni, i ministri sono determinati a proseguire gli sforzi volti a rafforzare la fiducia nelle zone di conflitto. Il preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione postconflittuale rimangono al centro dell'attenzione. La maggioranza dei ministri invita tutte le parti coinvolte a dare prova della necessaria volontà politica per creare una regione dell'OSCE pacifica attraverso soluzioni negoziali.

La maggior parte dei ministri esorta gli Stati Parte del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Trattato CFE) ad adempiere ai rimanenti obblighi assunti al Vertice di Istanbul del 1999. La maggioranza dei ministri accoglie con soddisfazione l'accordo firmato dalla Federazione Russa e dalla Georgia il 31 marzo 2006, a seguito della Dichiarazione congiunta dei Ministri degli esteri della Federazione Russa e della Georgia del 30 maggio 2005, che ha dato luogo a notevoli progressi sul terreno, e invita a portare a termine tale processo. Prendendo atto che nel 2006, relativamente alla Moldova, non è stato registrato alcun progresso, la maggior parte dei ministri invita la Federazione Russa e le parti interessate a far sì che il processo di ritiro delle munizioni e del relativo personale militare riprenda senza indugio. I ministri riaffermano la loro comune determinazione a promuovere l'entrata in vigore del Trattato CFE adattato.

L'OSCE gode di una meritata reputazione per quanto riguarda gli aspetti politico-militari della sicurezza. Il Seminario sulle dottrine militari nonché la riunione speciale dell'FSC sul Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza dimostrano che le attività dell'Organizzazione nel campo del controllo degli armamenti e delle misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza continuano a svolgere un'importante funzione nella promozione della sicurezza, della pace e della cooperazione nell'area dell'OSCE. Nel contempo, con l'emergere di nuove minacce, la risposta dell'OSCE nei settori della non proliferazione, della lotta contro il terrorismo e del contrasto ai rischi rappresentati dalle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e dalle eccedenze di scorte di munizioni convenzionali, fra cui il carburante per missili "melange", svolge un'importante funzione complementare nella promozione della sicurezza nell'area dell'OSCE. La riunione dell'FSC sulle SALW e il seminario dell'FSC sull'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno rappresentato elementi fondanti del futuro lavoro.

Il controllo degli armamenti, il disarmo e le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza continuano ad essere essenziali nel concetto globale di sicurezza dell'OSCE. Il Trattato CFE rimane una pietra angolare della sicurezza europea. Alla terza Conferenza di riesame del Trattato CFE di quest'anno gli Stati Parte hanno sottolineato l'importante contributo del regime CFE alla sicurezza nella regione dell'OSCE.

I ministri esprimono soddisfazione per la costante attuazione del Trattato sui Cieli aperti e per i progressi compiuti. Essi confidano nel fatto che la costante attuazione del Trattato contribuirà ulteriormente a promuovere l'apertura, la trasparenza e la stabilità nell'area dell'OSCE. Inoltre la maggioranza dei ministri incoraggia e saluta con favore l'adesione al Trattato di altri Stati partecipanti all'OSCE. Essi prendono atto del fatto che una domanda di adesione figura ancora nell'ordine del giorno della Commissione consultiva Cieli aperti.

L'OSCE svolge un ruolo importante nel settore della gestione della sicurezza e ha acquisito nel corso degli anni una notevole esperienza in tale campo. I ministri concordano di avviare una valutazione dell'esperienza dell'OSCE nel 2007.

I ministri rimangono uniti nella loro ferma posizione contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e offrono il loro pieno sostegno al programma della Presidenza spagnola del 2007 che proseguirà il lavoro svolto dalle precedenti presidenze. L'OSCE, attraverso l'attuazione della sua Strategia per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla

stabilità nel ventunesimo secolo, continuerà a facilitare gli sforzi internazionali volti a prevenire e a combattere il terrorismo, riaffermando la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottata dall'Assemblea generale dell'ONU l'8 settembre 2006. I ministri ribadiscono che la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto sono fattori essenziali per tutte le componenti dell'azione contro il terrorismo, riconoscendo che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti dell'uomo sono complementari e si rafforzano reciprocamente. I ministri esprimono inoltre la loro profonda solidarietà alle vittime del terrorismo e riaffermano il loro impegno a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

I ministri riaffermano il loro impegno a promuovere frontiere aperte e sicure in tutta la regione dell'OSCE, conformemente al Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere, al fine di contribuire all'attuazione della Strategia per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo. Ciò promuoverà la comprensione reciproca e scambi proficui in un quadro sicuro. I ministri appoggiano le iniziative regionali in materia di sicurezza e gestione delle frontiere e incoraggiano vivamente l'ulteriore attuazione del Concetto. In tale contesto, l'OSCE risponderà alla richiesta di assistenza del Tagikistan.

La lotta alla criminalità organizzata e la promozione dello stato di diritto svolgono un ruolo importante nel quadro del rafforzamento della sicurezza comune degli Stati partecipanti all'OSCE. La decisione relativa alla criminalità organizzata testimonia ulteriormente che l'OSCE è pronta a far fronte alle minacce alla stabilità poste dalla criminalità. I ministri dichiarano la loro intenzione di sviluppare ulteriormente le attività in tale campo e auspicano una continua cooperazione internazionale su questioni legali e di polizia. Riguardo alla Dichiarazione sui sistemi di giustizia penale, i ministri decidono di rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE nel campo della giustizia penale. Gli Stati partecipanti sostengono la lotta alla droga e accolgono con apprezzamento le iniziative dell'OSCE in materia, in stretta cooperazione e consultazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Essi auspicano una continua partecipazione dell'Organizzazione agli sforzi globali volti a contrastare la minaccia rappresentata dalla droga.

I ministri esprimono soddisfazione per il costante ruolo guida svolto dall'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani, esprimono il loro sostegno al Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani e riaffermano la necessità di un'attuazione rafforzata e globale del Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e del suo Addendum. Le decisioni del Consiglio dei ministri sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini confermano la determinazione dell'OSCE di unire gli sforzi al fine di sconfiggere questi crimini gravi e odiosi.

La stabilità economica e ambientale contribuisce alla creazione di società sicure e protette. L'esperienza e l'azione dell'OSCE, basate sul Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale del 2003, dimostrano la volontà dell'Organizzazione di ampliare e approfondire in modo globale il suo approccio alle questioni concernenti la sicurezza. I ministri convengono che il nuovo formato del Foro economico e ambientale ha contribuito alla sua efficienza. In merito ai risultati del quattordicesimo Foro economico dell'OSCE e del suo processo sui seguiti, essi riconoscono la fondamentale importanza di reti di trasporto sicure e dello sviluppo dei trasporti per il rafforzamento della cooperazione economica, della stabilità e della sicurezza regionali.

I ministri riaffermano il loro appoggio all'Iniziativa per l'ambiente e la sicurezza (ENVSEC) quale meccanismo efficace per coordinare le risposte internazionali alle minacce percepite nel campo della sicurezza ambientale. La maggioranza dei ministri riafferma il suo sostegno al contributo dell'ENVSEC alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della fiducia regionale. I ministri accolgono con compiacimento la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e i Centri ambientali regionali quali nuovi partner dell'Iniziativa.

I ministri riconoscono che un alto livello di sicurezza energetica richiede un sistema di approvvigionamento energetico prevedibile, affidabile, economicamente sostenibile, commercialmente valido, e rispettoso dell'ambiente, e riaffermano gli impegni previsti nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale, adottato a Maastricht nel 2003. Essi rilevano una crescente interdipendenza energetica tra i paesi produttori, consumatori e di transito nell'intera area dell'OSCE, che deve essere affrontata attraverso un rafforzamento del dialogo e della cooperazione, contribuendo alla sicurezza energetica. I ministri esprimono sostegno al ruolo dell'OSCE, che conta fra i suoi membri Paesi di origine, transito e destinazione, quale piattaforma per il dialogo sulla sicurezza energetica.

I ministri sono convinti che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché lo sviluppo di società fondate su una democrazia pluralistica e sullo stato di diritto siano presupposti per progredire nella creazione di un ordine di pace, sicurezza, giustizia e cooperazione a cui miriamo. A tale riguardo essi esprimono la loro determinazione ad adempiere a tutti gli impegni nel quadro della dimensione umana e a promuovere nell'intera regione dell'OSCE condizioni che consentano a tutti di godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto la tutela di istituzioni democratiche efficaci e dello stato di diritto. I ministri riaffermano l'importante ruolo delle istituzioni dell'OSCE – l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, l'Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali e il Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione – nell'assistere tutti gli Stati partecipanti ad attuare i loro impegni nell'ambito dell'OSCE.

La maggioranza dei ministri sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai difensori dei diritti dell'uomo, comprese le organizzazioni non governative e le istituzioni nazionali indipendenti impegnate nella difesa dei diritti umani, nell'assistere gli Stati partecipanti a promuovere e ad adempiere ai loro impegni OSCE. La maggior parte dei ministri riconosce inoltre la necessità di promuovere ulteriormente le relazioni con le ONG al fine di rafforzare la democrazia e la prosperità.

I ministri riaffermano che la libertà di espressione è un diritto umano fondamentale e una componente essenziale di una società democratica pluralistica. A tale riguardo, mezzi di informazione liberi, indipendenti e professionali svolgono un ruolo essenziale. Gli Stati partecipanti incoraggiano gemellaggi dei media che mirano ad un rafforzamento delle capacità a sostegno dei mezzi di informazione tramite scambi paritari.

Il dialogo, i partenariati e il particolare accento posto sulle questioni inerenti alla gioventù e all'istruzione sono elementi fondamentali per contrastare le minacce derivanti dalla discriminazione e dall'intolleranza. L'OSCE gode di un'ottima posizione per promuovere il rispetto e la comprensione reciproci in società pluralistiche e, a tale riguardo, i ministri riconoscono il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno dello sforzo complessivo dell'OSCE volto a combattere l'intolleranza e

la discriminazione. I ministri confidano nella conferenza ad alto livello sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, che si terrà il prossimo anno a Bucarest.

I ministri sollecitano una coerente attuazione del Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi, nonché l'ulteriore integrazione nell'OSCE delle prospettive di sicurezza previste dalla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

I ministri accolgono con soddisfazione il rapporto sul lavoro svolto dall'OSCE nel settore della migrazione dopo il 2005 e riconosce l'importante valore della costante attenzione dedicata alle attività inerenti alle questioni delle migrazioni e dell'integrazione in tutte le tre dimensioni dell'OSCE, nonché all'ulteriore facilitazione del dialogo, dei partenariati e della cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE e i Partner per la cooperazione su questioni connesse alle migrazioni.

I ministri convengono di riprendere in esame l'offerta del Kazakistan di assumere la Presidenza dell'Organizzazione nel 2009 al più tardi in occasione della Riunione del Consiglio dei ministri in Spagna.

Le operazioni OSCE sul terreno svolgono una funzione positiva quali strumenti dell'attività dell'OSCE per tradurre in pratica, anche attraverso l'assistenza e il rafforzamento delle capacità, gli obiettivi e i principi dell'Organizzazione, in piena cooperazione con i Paesi ospitanti e conformemente ai mandati delle operazioni sul terreno.

L'OSCE è pronta a proseguire il suo impegno in Kosovo, avvalendosi dell'esperienza acquisita in materia di sviluppo e monitoraggio delle istituzioni democratiche, di diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle comunità, e di stato di diritto, nonché dell'estesa presenza sul territorio della Missione OSCE in Kosovo (OMiK), e a sostenere tutti gli sforzi volti a sviluppare una società multietnica e tollerante.

I ministri sottolineano il ruolo fondamentale dei parlamenti e dei parlamentari nella salvaguardia della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo sia a livello nazionale che internazionale. A tale riguardo essi riconoscono il ruolo importante dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e apprezzano la stretta interazione sviluppata con essa negli anni più recenti. I ministri elogiano il suo attivo contributo alla risoluzione dei conflitti attraverso la creazione di un foro per il dialogo interparlamentare.

Ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, l'OSCE continua a svolgere un ruolo importante quale accordo regionale. I ministri riaffermano la Dichiarazione sulla cooperazione con le Nazioni Unite adottata dal Consiglio permanente nel marzo 2006. I ministri incoraggiano un ulteriore approfondimento e rafforzamento della cooperazione con altre pertinenti organizzazioni regionali e internazionali.

I ministri si adopereranno per rafforzare i rapporti e le buone relazioni con i Partner asiatici e mediterranei per la cooperazione. La sicurezza e la stabilità sono obiettivi e sfide condivisi e i ministri auspicano pertanto di intensificare la cooperazione in settori di comune interesse.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 3

ITALIANO
Originale: FRANCESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FRANCIA

Desidero rendere una dichiarazione a nome dei seguenti Paesi: Germania, Stati Uniti d'America, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Turchia.

Il testo della dichiarazione è il seguente:

“Riaffermiamo l'importanza da noi attribuita al Trattato CFE, pietra angolare della sicurezza europea, nonché alla tempestiva entrata in vigore del Trattato adattato, che consentirà l'adesione di nuovi Stati Parte. La terza Conferenza di riesame ha sottolineato l'estrema importanza che attribuiamo al Trattato CFE e siamo determinati a mantenere il nostro approccio costruttivo in materia di controllo degli armamenti convenzionali. L'attuazione dei rimanenti impegni di Istanbul relativi alla Repubblica di Georgia e alla Repubblica di Moldova creerà le condizioni che consentiranno agli Alleati e agli altri Stati Parte di compiere progressi in merito alla ratifica del Trattato CFE adattato. Accogliamo con soddisfazione l'importante accordo firmato il 31 marzo 2006 dalla Russia e dalla Georgia sul ritiro delle forze russe, nonché i progressi compiuti successivamente. Rileviamo con rammarico la mancanza di progressi in merito al ritiro delle forze militari russe dalla Repubblica di Moldova e sollecitiamo la Russia a riprendere e a completare tale ritiro quanto prima possibile.”

I Paesi che sottoscrivono la presente dichiarazione chiedono che essa sia inclusa nei documenti ufficiali di questa riunione del Consiglio dei ministri.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 4

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Signor Ministro,

L'Unione europea è lieta di sostenere la dichiarazione che Lei, Ministro Karel de Gucht, ha reso in veste di Presidente in esercizio. Esprimiamo alla Presidenza belga la nostra profonda gratitudine per gli sforzi compiuti al fine di giungere ad una dichiarazione politica che potesse essere accettata da tutti.

L'UE esprime il suo apprezzamento per la dichiarazione sul Nagorno-Karabakh, adottata per consenso, e esorta i vertici dell'Armenia e dell'Azerbaijan a risolvere pacificamente questo conflitto che si protrae da tempo.

L'UE si compiace del consenso raggiunto sulla dichiarazione relativa alla Missione OSCE in Kosovo. Accogliamo con favore la costante partecipazione attiva dell'OSCE in Kosovo, anche dopo la sostituzione dell'UNMIK con l'Ufficio civile internazionale. L'UE ribadisce il suo forte sostegno al lavoro del Presidente Ahtisaari sul futuro status del Kosovo.

Esprimiamo rammarico per il mancato consenso sulle dichiarazioni relative ai conflitti nella Repubblica di Georgia e nella Repubblica di Moldova. L'UE reitera il suo forte sostegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Georgia e della Repubblica di Moldova, entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale. La piena attuazione dei restanti impegni assunti al Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e rispecchiati nell'Atto finale del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa resta un elemento centrale. Accogliamo con favore l'importante accordo firmato dalla Federazione Russa e dalla Repubblica di Georgia il 31 marzo 2006 sul ritiro delle forze militari russe dalla Georgia e invitiamo la Federazione Russa a completare quanto prima tale ritiro. Rileviamo con rammarico la costante assenza di progressi sul ritiro delle forze militari e degli equipaggiamenti russi dalla Repubblica di Moldova e reiteriamo il nostro appello alla Federazione Russa affinché riprenda e completi tale ritiro quanto prima. L'UE appoggia i continui sforzi volti a conseguire una composizione pacifica dei conflitti che investono le Repubbliche di Moldova e di Georgia.

Signor Ministro,

una delle nostre priorità nel quadro della dimensione umana è la tutela dei difensori dei diritti umani. L'UE ha espresso il suo rammarico per la mancata adozione di una decisione sul rafforzamento dell'impegno dell'OSCE nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle istituzioni nazionali indipendenti per la tutela dei diritti umani. Continueremo a sostenere l'inclusione di questa importante questione nel programma dell'OSCE.

L'UE si compiace del consenso raggiunto sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE. Accogliamo altresì con favore il conferimento dell'incarico relativo allo status giuridico internazionale dell'OSCE e tutte le altre importanti decisioni adottate da questo Consiglio dei ministri.

L'UE si rammarica dell'impossibilità di giungere ad un accordo in merito alle future presidenze dell'Organizzazione. Auspichiamo che si possa giungere ad un'intesa quanto prima.

Infine, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla Presidenza belga per l'eccellente ospitalità e l'encomiabile organizzazione della Riunione del Consiglio dei ministri. Guardiamo con grande aspettativa alla Presidenza spagnola e esprimiamo alla Spagna il nostro pieno sostegno per il suo operato.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie Signor Ministro.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 5

ITALIANO
Originale: RUSSO

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

“In merito alle dichiarazioni rese da alcuni Stati partecipanti la Delegazione della Federazione Russa ritiene necessario dichiarare quanto segue.

La Russia ha adempiuto senza eccezione a tutti gli accordi di Istanbul relativi al Trattato sulle forze convenzionali in Europa e ha ratificato l'Accordo sull'adattamento. Il destino del Trattato dipende ora interamente dai nostri partner.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odierna.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 6

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA MOLDOVA

Grazie, Signor Presidente,

desidero associarmi alle dichiarazioni dei precedenti oratori nell'esprimere rammarico per il fatto che il Consiglio, nel corso della sua riunione annuale, non sia stato in grado di adottare la Dichiarazione dei ministri e un comunicato sulla Moldova. La Delegazione della Moldova si è adoperata in modo costruttivo e pragmatico per raggiungere il consenso su questi importanti documenti. Tuttavia, nonostante tali sforzi, non disponiamo di un documento politico conclusivo per il quarto anno consecutivo. Esprimo il mio sincero auspicio che ciò non diventi una consuetudine della nostra Organizzazione.

La mia delegazione si è allineata alla dichiarazione resa a nome dell'Unione europea. Desidero tuttavia concentrare l'attenzione sulle principali questioni che la Moldova ritiene essenziale sottoporre alla considerazione del Consiglio.

La Moldova è determinata a trovare una soluzione politica esclusivamente con mezzi pacifici, basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del mio Paese. L'obiettivo finale dei negoziati dovrebbe essere la definizione di uno status speciale della regione della Transnistria all'interno della Repubblica di Moldova. La Repubblica di Moldova è pronta a riprendere quanto prima possibile i negoziati in base allo schema 5+2. Il raggiungimento di un accordo fra tutti i partecipanti al processo negoziale sui principi risolutivi di base costituisce uno degli elementi principali per giungere a una soluzione politica rapida, definitiva e duratura a tale problema.

Esprimiamo il nostro apprezzamento per il ruolo dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America volto a conseguire sviluppi positivi sia nell'ambito della soluzione del conflitto sia nel più ampio contesto regionale. In particolare, desideriamo esprimere soddisfazione per le attività della Missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Moldova e Ucraina e auspichiamo una sua proroga.

Chiediamo una sollecita trasformazione dell'attuale forza di mantenimento della pace nella Zona di sicurezza, sostituendola con una nuova forza multinazionale investita di un appropriato mandato internazionale. Ribadiamo la nostra posizione in merito al pieno, sollecito e incondizionato ritiro dal territorio della Repubblica di Moldova delle forze militari della Federazione Russa conformemente agli impegni da quest'ultima assunti a Istanbul

nel 1999. Ciò fornirà le basi necessarie per la ratifica del Trattato CFE adattato da parte della Repubblica di Moldova.

Le destabilizzanti misure unilaterali del regime autoritario di Tiraspol nei confronti della popolazione locale nella Zona di sicurezza costituiscono flagranti violazioni dei diritti umani fondamentali e devono essere condannate da noi tutti. In tal senso, invitiamo tutte le parti interessate a fornire assistenza alla democratizzazione della regione transnistriana della Moldova. Chiediamo alle autorità della Transnistria di rimuovere tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle persone e dei beni tra le due rive del fiume Nistru, nonché di avviare il processo di smilitarizzazione nel contesto delle misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006**

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 7

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 10 dell'ordine del giorno

**LETTERA DEL PRESIDENTE
DEL FORO DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL BELGIO,
PRESIDENTE DELLA QUATTORDICESIMA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE**

Eccellenza,

nella mia veste di Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza mi prego
informarLa in merito alle attività svolte dal Foro dopo la tredicesima Riunione del
Consiglio dei ministri.

Nel 2006 alla presidenza dell'FSC si sono succedute la Bosnia-Erzegovina, la
Bulgaria e il Canada. I Presidenti hanno operato in stretta cooperazione al fine di attuare un
programma di lavoro annuale equilibrato e realistico, assicurando coerenza ed efficienza alle
attività del Foro. Conformemente a tale programma, il Foro ha continuato a esaminare
un'ampia gamma di questioni politico-militari, fra cui il controllo degli armamenti e le
misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM). La sua attività si è articolata in
diverse forme, dalla partecipazione a riunioni speciali, all'elaborazione di guide per le
migliori prassi, alla ricezione di rapporti interinali su un ampio ventaglio di questioni, alla
continua partecipazione a progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e
alle munizioni convenzionali, fino alla discussione su documenti di riflessione e il
proseguimento del Dialogo sulla sicurezza in atto.

Il Seminario ad alto livello sulle dottrine militari tenuto il 14-15 febbraio ha
conseguito pienamente l'obiettivo di esaminare i mutamenti intervenuti nelle dottrine militari
in seguito all'evoluzione delle minacce, al cambiamento delle forme di conflitto, all'emergere
di nuove tecnologie e al loro impatto sulle forze armate e sulle loro strutture di difesa. Dato
che la natura delle minacce diventa più estesa, le risposte militari fungono da complemento a
misure di sicurezza civile. La partecipazione di esperti militari e civili di alto grado in materia
di difesa ha contribuito ad un dibattito mirato su un'ampia gamma di questioni relative alla
sicurezza militare in generale e alle attività dell'FSC in particolare.

Nel quadro delle attività dell'FSC sugli impegni esistenti dell'OSCE e sulle nuove
CSBM, gli Stati partecipanti si sono impegnati in un dialogo su due proposte specifiche

relative alla notifica anticipata dei transiti militari su vasta scala e allo spiegamento di forze militari straniere sul territorio di uno Stato partecipante dell'OSCE nella zona di applicazione delle CSBM. Il dibattito si è tradotto in un dialogo più ampio su tali proposte, che è destinato a proseguire.

Il Dialogo sulla sicurezza si è rivelato una piattaforma estremamente utile per mettere in contatto il Foro di cooperazione per la sicurezza con altre organizzazioni e pertinenti attori e per ottenere informazioni su iniziative e sviluppi paralleli. Suggesti dai recenti dibattiti sui modi in cui l'OSCE può adattarsi al meglio per far fronte alle nuove sfide alla sicurezza, i temi per le relazioni nel quadro del Dialogo sulla sicurezza sono stati selezionati nell'ottica di apprendere e analizzare i modi in cui tali sfide possono essere affrontate utilizzando gli strumenti esistenti dell'FSC. Il Dialogo sulla sicurezza è stato particolarmente utile per ottenere informazioni su alcuni settori evidenziati dal Seminario sulle dottrine militari, come le forze di spiegamento rapido. A tal fine la Presidenza dell'FSC ha invitato rappresentanti dell'Unione europea, dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva a fornire informazioni sul loro rispettivo concetto di forze di spiegamento rapido. Le relazioni svolte nel quadro del Dialogo sulla sicurezza hanno anche affrontato numerose questioni comprendenti il terrorismo e l'antiterrorismo, la capacità di reazione in caso di emergenza civile-militare nonché le iniziative subregionali nel settore della difesa.

La sedicesima Riunione annuale di valutazione dell'applicazione (AIAM) tenuta il 7 e l'8 marzo, ha offerto agli Stati partecipanti l'opportunità di attuare uno scambio di esperienze e di valutare vari impegni politico-militari. Scopo della Riunione era discutere l'applicazione attuale e futura delle CSBM concordate, come previsto nel Capitolo XI del Documento di Vienna del 1999. Nel corso della Riunione sono state avanzate proposte per l'ulteriore attuazione dei documenti OSCE. È stato anche espresso un accordo unanime sul fatto che una rivitalizzazione dell'ordine del giorno e delle modalità dell'AIAM potrebbe avere un effetto positivo sulla sua efficacia. In tale contesto si sono tenuti dibattiti, verso la fine dell'anno, allo scopo di avanzare proposte per l'AIAM del prossimo anno.

Il tema della non proliferazione delle armi di distruzione di massa ha continuato ad essere oggetto di intenso dibattito, conformemente alla decisione adottata dall'FSC il 30 novembre 2005 sull'esame delle raccomandazioni del Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul sostegno all'attuazione della risoluzione. Facendo seguito alle relazioni presentate dall'UE in materia di strategia dell'Unione europea sulla non proliferazione nonché dall'Ambasciatore Burian, Presidente del Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Foro ha deciso in settembre di organizzare un Seminario OSCE dell'FSC sull'attuazione della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, da tenersi l'8 novembre 2006. Tale evento ha offerto l'opportunità ad esperti di discutere l'attuazione della risoluzione e i modi in cui l'OSCE potrebbe contribuire ad assistere gli Stati partecipanti nell'adempimento dei loro obblighi di rendiconto e di attuazione nonché nella condivisione delle migliori prassi.

Il 17 maggio l'FSC ha tenuto una riunione speciale sulle SALW in preparazione della Conferenza di riesame delle Nazioni Unite sul Programma di azione per prevenire, combattere e eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, tenutasi a New York dal 26 giugno al 7 luglio 2006. In occasione della riunione dell'FSC sono state

elaborate raccomandazioni sulle dichiarazioni ufficiali dell'OSCE alla Conferenza di riesame dell'ONU. L'OSCE aveva già apportato contributi in passato, evidenziando pertanto il suo grande interesse a mantenere il suo impegno a un livello appropriato nell'ambito dell'ONU. Il Presidente in esercizio dell'OSCE e il Presidente dell'FSC hanno reso dichiarazioni alla Conferenza di riesame e hanno organizzato un evento a margine per presentare le attività e i progetti dell'OSCE nei settori delle SALW e delle munizioni convenzionali.

In novembre il Foro ha adottato una decisione sullo svolgimento di una riunione speciale dell'FSC, da tenersi il 21 marzo 2007, sulla lotta al traffico illecito di SALW effettuato per via aerea. Gli Stati partecipanti saranno invitati a condividere i loro punti di vista sulla possibilità di elaborare un meccanismo per lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni e normative nazionali in materia di controllo delle importazioni e delle esportazioni nell'ambito del trasporto aereo, di impegnarsi in un dialogo con attori dell'imprenditoria privata del settore e con le competenti organizzazioni internazionali nonché di elaborare una guida sulle migliori prassi.

Anche l'attuazione dei Documenti OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (2000) e sulle Scorte di munizioni convenzionali (2003) ha continuato ad essere oggetto di notevole attenzione. Sono stati presentati al Consiglio dei ministri rapporti interinali sull'ulteriore attuazione di entrambi i documenti. Il completamento della prima fase del progetto in Tagikistan e dei progetti in corso in Armenia e Ucraina (Novobohdanivka) mette in evidenza i progressi compiuti nell'attuazione dei due documenti OSCE. Prosegue il lavoro per l'elaborazione di progetti in Kazakistan e Belarus. È stato concluso un memorandum d'intesa con l'UNDP al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito dei progetti sulle SALW e sulle munizioni convenzionali. L'FSC è stato informato con regolarità in merito a tali progetti dai capi delle missioni OSCE sul terreno, dai coordinatori dell'FSC e dal Centro per la prevenzione dei conflitti. Il Segretario generale è intervenuto alla 26^a Riunione congiunta del Foro di cooperazione per la sicurezza e del Consiglio permanente, svoltasi il 15 novembre, fornendo informazioni aggiornate, rilevando le implicazioni dei progetti relativi al carburante per missili (melange) in eccedenza, con particolare riguardo all'Ucraina, e sollecitando gli Stati partecipanti a dedicare ulteriore attenzione e a fornire orientamenti al riguardo.

In marzo l'FSC ha ultimato un nuovo Annesso alle Procedure nazionali per la gestione la sicurezza delle scorte e dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), allegandolo al Manuale delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere. L'annesso, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'OSCE, nonché in arabo, sia su supporto cartaceo che su CD-ROM, è la dimostrazione dell'impegno del Foro d'integrare e rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle SALW nonché le relative attività di promozione svolte dall'OSCE.

Sono state inoltre completate due guide delle migliori prassi relative al Documento sulle scorte di munizioni convenzionali, che sono pronte per essere approvate dall'FSC. La guida sulla gestione delle scorte raccomanda migliori prassi per facilitare e rafforzare lo stoccaggio e il controllo adeguati di munizioni convenzionali. La guida sul trasporto fornisce raccomandazioni generali e consigli pratici per il trasporto di munizioni convenzionali, con particolare attenzione agli aspetti concernenti l'incolumità e la sicurezza.

In giugno il Foro ha altresì elaborato il suo contributo alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza. Tale contributo è stato presentato sotto forma di linee guida per gli oratori principali, in particolare per gli interventi svolti nell'ambito della sessione dedicata agli aspetti politico-militari della sicurezza.

Il 27 settembre si è tenuta una riunione speciale dell'FSC sul Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza. La riunione si è incentrata sull'attuazione del Codice, con la discussione di proposte che potrebbero essere adottate come base per attività future volte a migliorare l'attuazione dei relativi impegni. Esperti delle capitali hanno preso parte ai dibattiti in cui il Codice è stato riconosciuto come uno dei documenti normativi transdimensionali più importanti dell'OSCE e ne è stata confermata la persistente validità.

Il Foro ha proseguito la sua cooperazione con il Consiglio permanente e con il suo organo sussidiario, il Gruppo di lavoro sugli aspetti non militari della sicurezza. Le discussioni in seno al Foro sulla gestione del settore della sicurezza, considerate pertinenti al Codice di condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza, sono una conferma della collaborazione in corso su questioni transdimensionali. Inoltre, le informative presentate al Foro dai capi missione delle operazioni OSCE sul terreno sono state particolarmente utili per porre le attività politico-militari in relazione con altre dimensioni.

I risultati conseguiti dall'FSC nell'ambito di una vasta gamma di attività politico-militari attestano il suo contributo al potenziamento della sicurezza globale in tutta l'area dell'OSCE.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC(14).JOUR/2/Corr.1
5 dicembre 2006
Annesso 8

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 10 dell'ordine del giorno

**LETTERA DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CIELI APERTI
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL BELGIO,
PRESIDENTE DELLA QUATTORDICESIMA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE**

Eccellenza,

in veste di Presidente della Commissione consultiva Cieli aperti (OSCC), mi pregio informarLa, a nome delle Presidenze slovacca, slovena e svedese, in merito alle attività svolte dall'OSCC nel 2006.

Durante il periodo in esame, successivamente alla riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana, l'OSCC ha concentrato la sua attenzione sulle questioni correnti che rivestono un'importanza fondamentale per l'efficace attuazione del Trattato sui Cieli aperti nel quadro dell'attuazione continua del Trattato durante la seconda fase della sua applicazione, che ha avuto inizio l'1 gennaio 2006.

Il numero complessivo di Stati Parte del Trattato è giunto a 34. Per il 2006 non è ancora pervenuta alcuna nuova richiesta di adesione al Trattato. La Presidenza incoraggia e accoglie con favore l'adesione al Trattato di altri Stati partecipanti all'OSCE. La candidatura di Cipro resta all'ordine del giorno dell'OSCC.

Nel periodo considerato gli Stati Parte hanno effettuato circa 115 voli di osservazione che, nell'insieme, sono stati effettuati con successo e in un clima di cooperazione reciproca fra le parti osservanti e osservate. Nel corso di tali voli d'osservazione gli Stati Parte hanno fatto ampio ricorso a forme di cooperazione quali i voli d'osservazione congiunti, in cui due o più parti osservanti hanno partecipato ad una missione d'osservazione sul territorio della parte osservata. Inoltre gli Stati Parte hanno continuato ad effettuare voli d'osservazione di addestramento su base bilaterale.

L'OSCC, tramite il Gruppo di lavoro informale sulle norme e le procedure (IWGRP), sta continuando ad esaminare le questioni relative all'applicazione quotidiana del Trattato. A tale riguardo l'OSCC ha adottato una decisione in merito alle procedure per il conteggio delle quote e la ripartizione dei costi nei casi in cui il velivolo d'osservazione

sia fornito dallo Stato Parte osservante e il volo d'osservazione non abbia inizio. Il Gruppo di lavoro ha inoltre compiuto progressi nelle discussioni sull'osservazione di qualsiasi punto dell'intero territorio di uno Stato Parte e sulla rilevanza dello spazio aereo soggetto a particolari restrizioni, che sono stati rispecchiati nelle dichiarazioni rese alla seduta plenaria dell'OSCC. L'OSCC ha inoltre adottato una decisione sulla revisione delle scale di ripartizione dell'OSCC per il periodo 2005-2007, a seguito della revisione della Scala standard dei contributi OSCE per il 2005-2007.

Il Gruppo di lavoro informale sui sensori (IWGS) continua i suoi lavori sull'aggiornamento delle disposizioni delle due decisioni sui sensori originariamente redatte nel 1994 e scadute nel 2005 (alla fine del periodo di applicazione transitoria del Trattato). Nell'aggiornare tali decisioni l'IWGS ha compiuto notevoli progressi nel rendere i protocolli sui sensori semplici e economicamente vantaggiosi. Inoltre l'IWGS ha partecipato a numerosi voli di collaudo che hanno consentito di elaborare nuovi protocolli sui sensori e di convalidarne l'efficacia. L'IWGS ha inoltre avviato i lavori su una nuova decisione relativa alla certificazione, con lo scopo di chiarire e definire protocolli comuni di certificazione da utilizzare per la certificazione di diversi tipi di sensori. Il lavoro svolto in seno all'IWGS mira a rendere le procedure inerenti ai sensori efficaci, aggiornate e consone allo spirito del Trattato.

L'OSCC ha concordato una dichiarazione della Presidenza sull'evoluzione della procedura di ripartizione delle quote attive per l'anno 2007. Il 5 e 6 ottobre si è tenuta una riunione di esperti in cui è stato raggiunto un accordo in merito alla ripartizione delle quote per il 2007. La riunione e la nuova procedura sono state considerate un risultato molto positivo, in linea con lo spirito del Trattato. La Presidenza auspica che questo strumento fondamentale di cooperazione continui a funzionare in modo efficace. L'OSCC ha adottato una decisione sulla ripartizione delle quote attive per i voli d'osservazione del 2007.

Il Trattato sui Cieli aperti continua a promuovere l'apertura e la trasparenza tra gli Stati Parte e contribuisce al mantenimento di un clima di cooperazione sui loro territori, da Vancouver a Vladivostok. Inoltre il Trattato concorre in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'OSCE, in particolare quello della promozione della fiducia, della stabilità e della sicurezza in Europa.

Eccellenza, Lei potrebbe ritenere utile riportare queste informazioni nei pertinenti documenti della riunione del Consiglio dei ministri.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri

MC.DOC/1/06/Corr.1*
1 novembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

I. Partecipazione all'OSCE

1. Tutti gli Stati che partecipano all'OSCE vi prendono parte quali Stati sovrani e indipendenti e in condizioni di piena uguaglianza.
2. Ciascuno Stato partecipante deciderà in merito alla propria rappresentanza presso gli organi dell'OSCE e le riunioni dell'OSCE.

II. Organi decisionali e informali dell'OSCE

(A) Disposizioni generali

1. Gli Stati partecipanti all'OSCE potranno istituire e sciogliere organi di lavoro dell'OSCE, qui di seguito denominati organi decisionali dell'OSCE, autorizzati ad adottare decisioni e documenti aventi carattere politicamente vincolante per tutti gli Stati partecipanti o che rispecchino i pareri concordati di tutti gli Stati partecipanti. Solo tali organi saranno considerati organi ufficiali/formali dell'OSCE. Altri organi saranno considerati organi informali.
2. Le decisioni degli organi decisionali dell'OSCE saranno adottate per consenso. Per consenso s'intenderà l'assenza di qualsiasi obiezione espressa da uno Stato partecipante all'adozione della decisione in questione. Il presente paragrafo sarà applicato senza pregiudizio per i documenti CSCE/OSCE precedentemente adottati, cui si fa riferimento nell'Annesso 2.
3. Tutti i testi adottati da un organo decisionale per consenso, come decisioni, pronunciamenti, dichiarazioni, rapporti, lettere o altri documenti, saranno qui di seguito denominati decisioni OSCE o documenti OSCE. Tali documenti avranno carattere politicamente vincolante per tutti gli Stati partecipanti o rispecchieranno i pareri concordati di tutti gli Stati partecipanti.
4. I documenti diramati dai Presidenti di organi decisionali dell'OSCE o da strutture esecutive dell'OSCE non saranno considerati documenti OSCE e i loro testi non richiederanno l'approvazione di tutti gli Stati partecipanti.
5. Ciascun organo decisionale potrà istituire o sciogliere organi decisionali subordinati. Nel primo caso gli Stati partecipanti definiranno in modo chiaro l'incarico o il mandato di tali organi e potranno emendarli, ogni qualvolta appropriato. Nel secondo caso i compiti di un organo decisionale che è stato sciolto potranno essere trasferiti ad altri organi decisionali.
6. Ciascun organo decisionale potrà istituire o sciogliere organi di lavoro sussidiari informali, qui di seguito denominati organi sussidiari informali (ISB). Tali ISB non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperti a tutti gli Stati partecipanti.

7. Ciascun ISB opererà conformemente al proprio incarico o mandato e ne renderà conto e riferirà ad un organo decisionale, qui di seguito denominato organo decisionale superiore di tale ISB.

8. Gli organi decisionali, i Presidenti degli organi decisionali e i Presidenti degli ISB, in stretta consultazione con il loro organo decisionale superiore, potranno istituire o sciogliere organi di lavoro informali a composizione non limitata ad hoc/tematici, qui di seguito denominati gruppi di lavoro informali (IWG), che non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperti a tutti gli Stati partecipanti.

9. Ciascun IWG opererà conformemente al suo incarico o mandato e ne renderà conto e riferirà ad un organo decisionale, al Presidente di un organo decisionale o al Presidente di un ISB, qui di seguito denominati autorità superiori di tale IWG.

10. Nell'istituire un ISB o un IWG, l'autorità istituyente definirà in modo chiaro l'incarico attribuito a tale organo e potrà emendare l'incarico stesso, ogni qualvolta appropriato. Qualora un ISB o un IWG venga sciolto, i compiti dell'organo sciolto potranno essere trasferiti ad altri ISB o IWG.

11. Una conferenza, seminario, gruppo di studio o altra riunione che si svolga a seguito di una decisione degli Stati partecipanti sarà qui di seguito denominata riunione OSCE. Gli Stati partecipanti potranno decidere di tenere riunioni OSCE periodiche, riunioni OSCE ad hoc o riunioni OSCE congiunte con altre organizzazioni internazionali o Stati.

12. Gli Stati partecipanti saranno rappresentati presso gli organi decisionali, gli ISB, gli IWG e le riunioni OSCE da delegati ed esperti, qui di seguito denominati Rappresentanti, che designeranno a tale scopo.

13. Gli organi decisionali potranno istituire o sciogliere, conformemente al loro rispettivo livello di autorità, specifiche strutture per l'attuazione di decisioni adottate e di compiti stabiliti dagli Stati partecipanti. Tali strutture comprendono il Segretariato, le istituzioni, le operazioni sul terreno, i rappresentanti speciali o altri strumenti operativi dell'Organizzazione, qui di seguito denominati strutture esecutive dell'OSCE. Nell'istituire una struttura esecutiva, l'autorità istituyente definirà in modo chiaro il suo mandato e potrà emendare tale mandato ogni qualvolta appropriato. L'organo decisionale che ha creato la struttura esecutiva costituirà l'autorità superiore di quest'ultima.

14. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti,

- Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia saranno qui di seguito denominati Partner mediterranei per la cooperazione;
- Afganistan, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea e Thailandia saranno qui di seguito denominati Partner asiatici per la cooperazione;
- i Partner asiatici e i Partner mediterranei per la cooperazione potranno essere denominati anche Partner per la cooperazione;

- le modalità per la partecipazione dei Partner per la cooperazione ai lavori degli organi decisionali e informali dell'OSCE e alle riunioni OSCE saranno regolamentate nei relativi capitoli del presente documento.

(B) Struttura degli organi decisionali dell'OSCE

1. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, l'OSCE manterrà la seguente struttura degli organi decisionali.
2. Il massimo organo decisionale dell'OSCE è la Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Vertice), che adotta decisioni, stabilisce priorità e fornisce orientamento al più alto livello politico.
3. Il Consiglio dei ministri, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti, è l'organo centrale decisionale e direttivo dell'OSCE nei periodi che intercorrono tra i Vertici. Esso rappresenta il foro centrale per le consultazioni politiche in seno all'OSCE e può esaminare e adottare decisioni in merito a qualsiasi questione che riguardi l'Organizzazione. Il Consiglio dei ministri darà attuazione ai compiti definiti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo. Gli Stati partecipanti potranno decidere di convocare riunioni periodiche o ad hoc di altri ministri con la capacità decisionale specificata nei paragrafi II(A)1 e II(A)5.
4. Il Consiglio permanente (PC) è il principale organo decisionale per le consultazioni politiche sistematiche e per la direzione dell'attività operativa ordinaria dell'Organizzazione nei periodi che intercorrono tra le riunioni del Consiglio dei ministri. Esso darà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, ai compiti stabiliti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri.
5. Il PC potrà convocare riunioni allargate del PC a livello di direttori politici o di altri alti funzionari delle capitali al fine di esaminare questioni che richiedono tale livello di rappresentanza e di adottare decisioni.
6. Il PC potrà inoltre convocare riunioni speciali del PC al fine di discutere questioni relative alla mancata osservanza di impegni dell'OSCE e deliberare appropriate iniziative al riguardo. Le riunioni speciali del PC potranno essere convocate anche per altri scopi nei periodi in cui solitamente non si tengono riunioni regolari del PC o per l'esame di particolari questioni/temi. Le decisioni adottate in seno alle riunioni allargate o speciali produrranno gli stessi effetti delle altre decisioni del PC.
7. Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) è l'organo decisionale autonomo il cui mandato è enunciato nelle pertinenti decisioni delle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri. Esso darà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, ai compiti stabiliti e alle decisioni adottate dalle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri.
8. L'FSC potrà convocare riunioni speciali dell'FSC al fine di esaminare una questione/un tema particolari o per altri scopi nei periodi in cui solitamente non si tengono riunioni regolari dell'FSC. Le decisioni adottate in seno alle riunioni speciali produrranno gli stessi effetti delle altre decisioni dell'FSC.

9. Il PC e l'FSC potranno convocare riunioni congiunte per esaminare questioni relative alle competenze di entrambi gli organi e adottare decisioni del PC e/o dell'FSC.

(C) Altre strutture e istituzioni

1. Se non altrimenti deciso dal PC o da un altro organo decisionale di livello superiore, il PC disporrà dei seguenti ISB come specificato nel paragrafo II(A)6: Comitato preparatorio (PrepComm) quale ISB di livello più elevato, Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF), Sottocomitato per l'economia e l'ambiente (EESC), Gruppo di contatto con i Partner mediterranei per la cooperazione e Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione. (Questi ultimi due organi potranno essere denominati anche Gruppi di contatto con i Partner per la cooperazione).

2. Se non altrimenti deciso dall'FSC o da un altro organo decisionale di livello superiore, l'FSC disporrà dei seguenti ISB come specificato nel paragrafo II(A)6: Gruppo di lavoro A, Gruppo di lavoro B e Gruppo OSCE per le comunicazioni.

3. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE (AP OSCE), quale organo autonomo dell'OSCE che si compone di parlamentari degli Stati partecipanti all'OSCE e mantiene strette relazioni con altre strutture dell'OSCE, stabilisce le proprie norme procedurali e metodi di lavoro. Le modalità di partecipazione dell'AP OSCE all'attività degli organi decisionali e informali dell'OSCE e alle riunioni dell'OSCE sono enunciate nei capitoli IV.1(D), IV.2, V e VI(A) del presente documento.

4. La Corte di conciliazione e di arbitrato dell'OSCE, quale organo istituito per la composizione a mezzo di conciliazione e, ove appropriato, l'arbitrato, di controversie ad essa sottoposte in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE (Stoccolma 1992), stabilisce le proprie norme, soggette all'approvazione degli Stati Parte della Convenzione. Le norme procedurali dell'OSCE enunciate nel presente documento non si applicheranno alla Corte di conciliazione e di arbitrato.

III. Presidenza e Troika

1. La Presidenza in esercizio dell'OSCE, qui di seguito denominata Presidenza, sarà esercitata per la durata di un anno solare dallo Stato partecipante designato a tal fine da una decisione del Vertice del Consiglio dei ministri, di norma due anni prima dell'inizio del periodo di Presidenza.

2. La Presidenza sarà responsabile a nome del Consiglio dei ministri e del PC del coordinamento e delle consultazioni relativamente a questioni correnti dell'OSCE. Le funzioni della Presidenza saranno esercitate dal ministro degli Affari esteri (qui di seguito denominato Presidente in esercizio) dello Stato partecipante designato, unitamente al suo personale, ivi incluso il Presidente del PC.

3. Nell'adempimento dei suoi doveri, la Presidenza agirà in conformità alle decisioni dell'OSCE e sarà coadiuvata dalla Presidenza precedente e da quella successiva, operando congiuntamente come Troika. La Presidenza sarà sostenuta dalle strutture esecutive dell'OSCE.

4. La Presidenza dell'FSC sarà esercitata dagli Stati partecipanti per il periodo che va dalla fine di ciascuna pausa (invernale, primaverile, estiva) alla fine della pausa successiva, con rotazione in ordine alfabetico francese. La Presidenza dell'FSC sarà responsabile a nome dell'FSC del coordinamento e delle consultazioni relativamente a questioni correnti dell'FSC.

5. Nell'adempimento dei suoi doveri, la Presidenza dell'FSC agirà in conformità alle decisioni dell'OSCE e sarà coadiuvata dalla Presidenza dell'FSC precedente e da quella successiva, operando congiuntamente come Troika dell'FSC. La Presidenza sarà sostenuta dalle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE. Uno Stato partecipante, qualora rinunci al suo turno di presidenza dell'FSC, potrà optare di partecipare alla Troika dell'FSC quale membro aggiuntivo durante il periodo in cui avrebbe dovuto esercitare la presidenza.

IV. Norme procedurali per gli organi decisionali

IV.1 Norme generali

(A) Aspetti procedurali del processo decisionale

1. Proposte di progetti di decisione potranno essere avanzate dalla Presidenza o dalla Presidenza dell'FSC, come appropriato, o da uno Stato partecipante o gruppo di Stati partecipanti. Le proposte di Stati partecipanti o gruppi di Stati partecipanti saranno presentate per iscritto al Presidente del pertinente organo decisionale e diramate quanto prima possibile a tutti gli Stati partecipanti.

2. Il Presidente assicurerà che i progetti di decisione siano presi in esame in seno ad un appropriato IWG, ISB e/o organo decisionale subordinato dell'organo decisionale cui è stato presentato il progetto di decisione, o altrimenti che siano discussi da tutti gli Stati partecipanti prima della presentazione del progetto di decisione per l'adozione.

3. Il Presidente presenterà il progetto di decisione per l'adozione includendolo nel progetto di ordine del giorno di un'appropriata riunione, qualora tale progetto gli sia stato inoltrato da un organo decisionale subordinato o da un ISB. Il Presidente potrà inoltre presentare, di sua iniziativa, progetti di decisione per l'adozione, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate nel paragrafo IV.1(A)2.

4. L'assenza di un Rappresentante ad una riunione di un organo decisionale non sarà considerata come un'obiezione di tale Stato partecipante, né costituirà un impedimento all'adozione di decisioni nel corso di detta riunione.

5. Le decisioni saranno adottate nel corso delle riunioni degli organi decisionali o, se deliberato per consenso, applicando la procedura del silenzio. Le modalità per l'applicazione della procedura del silenzio da parte del Consiglio dei ministri, del PC e dell'FSC sono enunciate nell'Annesso I.

6. I Rappresentanti potranno chiedere che le loro riserve formali o dichiarazioni interpretative concernenti determinate decisioni, incluse quelle adottate con la procedura del silenzio, siano debitamente registrate dal Segretariato e diramate agli Stati partecipanti. Tali

riserve formali e dichiarazioni interpretative dovranno essere presentate per iscritto al Segretariato.*

7. Ciascuna decisione entrerà in vigore alla data della sua adozione, se non altrimenti specificato nel testo della decisione. Qualora una decisione sia stata adottata con la procedura del silenzio, la data di scadenza del periodo del silenzio sarà considerata la data di adozione della decisione.

8. Una volta adottate, le decisioni non richiederanno ulteriore convalida o approvazione da parte di un organo decisionale di livello superiore. I progetti di decisione che debbano essere adottati da un organo decisionale di livello superiore saranno inoltrati, senza essere adottati, a tale organo decisionale.

9. Qualsiasi decisione potrà essere emendata o annullata dallo stesso organo decisionale che l'ha adottata, a meno che tale organo decisionale non specifichi che un organo decisionale di livello inferiore possa emendarla o annullarla. Qualsiasi decisione potrà essere emendata o annullata da un organo decisionale di livello superiore.

10. I testi di documenti da adottare congiuntamente dagli Stati partecipanti all'OSCE insieme ad altre parti, incluse organizzazioni internazionali, saranno adottati con una decisione di un pertinente organo decisionale dell'OSCE. Tale decisione conterrà disposizioni che assicurino che un documento adottato congiuntamente con altre parti entrerà in vigore per l'OSCE all'entrata in vigore di tale documento per le altre parti o per l'OSCE, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi più tardi.

(B) Lingue di lavoro e documenti ufficiali

1. Le lingue di lavoro dell'OSCE saranno: inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo.

2. Le riunioni degli organi decisionali saranno tenute con servizio di interpretariato nelle lingue di lavoro. In via eccezionale il Presidente di un organo decisionale, fornendo una chiara spiegazione delle motivazioni, potrà proporre che, con il consenso degli Stati partecipanti, una riunione o parte di essa si svolga in una sola lingua, senza servizio di interpretariato.

3. Ogni Rappresentante potrà rendere una dichiarazione in una lingua diversa dalle lingue di lavoro. In tal caso provvederà egli stesso al servizio di interpretariato in una delle lingue di lavoro.

4. Gli atti delle riunioni degli organi decisionali saranno registrati nei giornali delle riunioni, che costituiranno gli unici documenti ufficiali dell'OSCE. Essi saranno diramati in tutte le lingue di lavoro sia su supporto cartaceo che in formato digitale e saranno resi pubblici.

5. I giornali saranno redatti in un formato OSCE standard e conterranno le seguenti informazioni: data (date), ora di apertura/interruzione/ripresa/chiusura, nome (nomi) del

* Il presente paragrafo intende codificare la prassi passata e attuale della CSCE/OSCE riguardo alle riserve formali e alle dichiarazioni interpretative.

Presidente (dei Presidenti), temi discussi, elenchi delle dichiarazioni rese relativamente a ciascun punto dell'ordine del giorno o sottopunto (con numeri di riferimento delle dichiarazioni distribuite), registrazioni delle decisioni adottate, nonché data, ora e luogo della riunione successiva.

6. I testi delle decisioni, unitamente a eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, saranno diramati agli Stati partecipanti in tutte le lingue di lavoro in un formato OSCE standard, saranno acclusi al giornale della riunione durante la quale la decisione è stata adottata e saranno resi pubblici. I testi di decisioni adottate da un organo decisionale con la procedura del silenzio saranno allegati al giornale della prima riunione di tale organo successiva alla scadenza del periodo del silenzio.

7. Le dichiarazioni rese nel corso di una riunione potranno essere annesse al giornale della riunione, qualora richiesto da un Rappresentante presente alla riunione e con il consenso del Presidente. Tali documenti saranno presentati per iscritto al Segretariato. Il Presidente potrà, se necessario, far allegare al giornale altri documenti pertinenti a quella particolare riunione, incluse le dichiarazioni del Presidente, dopo averlo annunciato alla riunione.

8. I giornali saranno diramati dal Segretariato quanto prima possibile, previa approvazione dei loro contenuti da parte del Presidente (dei Presidenti) della riunione in questione.

9. La conformità linguistica delle traduzioni di documenti adottati dal Consiglio dei ministri e dalle Riunioni di Capi di Stato e di Governo sarà organizzata dalla rispettiva Presidenza, dopo la distribuzione del giornale (dei giornali) della rispettiva riunione (delle rispettive riunioni) in tutte le lingue di lavoro. Testi di documenti adottati originariamente o testi di documenti che non rientrano in quelli considerati ai sensi del paragrafo II(A)3 non saranno soggetti a conformità linguistica.

10. Il documento finale di ciascuna riunione del Consiglio dei ministri o Riunione di Capi di Stato e di Governo sarà compilato in un formato OSCE standard in un volume separato, i cui contenuti e struttura saranno definiti dal rispettivo Presidente con l'assistenza del Segretariato. Il documento finale conterrà i testi di tutti i documenti adottati nel corso della riunione, i testi di altri documenti allegati al relativo giornale (giornali) e i testi di rapporti e lettere selezionati presentati a tale riunione. Il documento finale sarà stampato su supporto cartaceo e sarà pubblicato in formato elettronico in tutte le lingue di lavoro.

11. Tutte le dichiarazioni rese alle riunioni di organi decisionali in lingue di lavoro diverse dall'inglese e successivamente distribuite per iscritto a tutti gli Stati partecipanti saranno tradotte in lingua inglese dal Segretariato.

(C) Svolgimento delle riunioni

1. Tutte le riunioni di un organo decisionale si svolgeranno conformemente all'ordine del giorno. Gli organi decisionali manterranno punti fissi nell'ordine del giorno delle loro riunioni: "esame di questioni correnti", "dichiarazioni generali" o "dialogo sulla sicurezza" (a seconda delle competenze dell'organo decisionale) e "varie ed eventuali", punto che consente ad ogni Stato partecipante di sollevare qualsiasi questione. I titoli dei documenti da adottare durante una riunione del PC o dell'FSC saranno inclusi nel progetto di ordine del giorno come punti o sottopunti separati, ai sensi del paragrafo IV.1(A)3.

2. I progetti di ordine del giorno dei Vertici o delle riunioni del Consiglio dei ministri saranno redatti e diramati dalla Presidenza e inoltrati al Presidente del Vertice o della riunione del Consiglio dei ministri con una decisione del PC. L'ordine del giorno sarà adottato formalmente all'inizio della riunione e allegato al giornale della riunione stessa.
3. I progetti di ordine del giorno delle riunioni del PC saranno redatti e diramati in anticipo dalla Presidenza, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati partecipanti. Il Presidente annuncerà l'ordine del giorno all'inizio della riunione. Qualora uno Stato partecipante esprima una riserva concernente un punto non fisso del progetto di ordine del giorno, il Presidente deciderà in merito all'ordine del giorno di tale riunione come appropriato.
4. I progetti di ordine del giorno dell'FSC saranno predisposti dalla Presidenza dell'FSC e discussi in seno alla Troika dell'FSC. I progetti di ordine del giorno saranno quindi diramati e concordati dall'FSC all'inizio di ciascuna riunione.
5. Il Presidente assicurerà l'ordinato e corretto svolgimento delle riunioni.
6. Durante le riunioni, il Presidente terrà una lista degli oratori alla quale tutti i Rappresentanti avranno pari e libero accesso.
7. Durante le riunioni, il Presidente potrà, con il consenso della riunione, dichiarare chiusa la lista degli oratori. Qualora risulti opportuna una replica di un Rappresentante ad una dichiarazione resa dopo la chiusura della lista degli oratori, il Presidente accorderà il diritto di replica a tale Rappresentante, su richiesta di quest'ultimo.
8. Qualora un Rappresentante desideri presentare una mozione d'ordine, egli comunicherà tale richiesta al Presidente, che gli accorderà immediatamente la parola. Un Rappresentante che presenti una mozione d'ordine non potrà intervenire sulla sostanza dell'argomento in discussione.
9. Il Presidente potrà cambiare l'ordine di esame dei punti dell'ordine del giorno con il consenso della riunione. Egli potrà sospendere e riprendere la riunione qualora lo ritenga necessario.
10. Alle riunioni degli organi decisionali, ciascuno Stato partecipante disporrà di un posto al tavolo principale, con relativo segnaposto recante il nome.
11. Alle riunioni degli organi decisionali, la Commissione europea disporrà di un posto a lato di quello dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.

(D) Altri partecipanti

1. I Rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno partecipare alle riunioni degli organi decisionali. Essi potranno presentare contributi orali su invito del Presidente di una riunione relativamente a un punto dell'ordine del giorno. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti, ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti che li riguardano direttamente.

2. I Partner per la cooperazione e le organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali potranno essere invitati dagli Stati partecipanti, su base regolare o caso per caso, a partecipare alle riunioni di organi decisionali e a presentare contributi orali e/o scritti, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti. Se non altrimenti concordato dagli Stati partecipanti, si applicheranno le modalità specifiche per la loro partecipazione alle riunioni di organi decisionali come enunciate nel presente capitolo e nel successivo Capitolo IV.2.
3. Il Giappone potrà partecipare e presentare contributi orali e scritti alle riunioni degli organi decisionali, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti.
4. Altri Partner per la cooperazione potranno partecipare e presentare contributi orali e scritti alle riunioni dei Capi di Stato e di Governo e del Consiglio dei ministri e, su invito del rispettivo Presidente, a talune riunioni del PC e dell'FSC, senza diritto a partecipare all'elaborazione di documenti.
5. I rappresentanti di altre organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali, nonché organizzazioni non governative (ONG), accademie e imprese, potranno essere invitati dagli Stati partecipanti, caso per caso, a partecipare a talune riunioni di organi decisionali e a presentare contributi orali e/o scritti.
6. Gli Stati partecipanti potranno decidere di aprire alle ONG, alla stampa e al pubblico talune riunioni o sessioni che si tengono durante le riunioni di organi decisionali.

IV.2 Norme specifiche

(A) Riunioni dei Capi di Stato e di Governo

1. La data e il luogo delle Riunioni dei Capi di Stato e di Governo saranno stabiliti dal Consiglio dei ministri o dal PC. Una Riunione dei Capi di Stato e di Governo o il Consiglio dei ministri potrà decidere la frequenza dei Vertici.
2. La decisione sul calendario e sulle modalità organizzative di ciascuna Riunione dei Capi di Stato e di Governo sarà adottata dal PC al più tardi due mesi prima della riunione.
3. Le Riunioni dei Capi di Stato e di Governo avranno di norma una durata non superiore a due giorni e si articoleranno in varie sessioni plenarie, ivi incluse le sessioni plenarie di apertura e di chiusura.
4. La Presidenza delle sessioni di apertura e di chiusura sarà assunta dal Paese ospitante. La Presidenza delle altre sessioni plenarie sarà assunta dai Paesi della Troika o dagli Stati partecipanti designati dal PC.
5. Le Riunioni dei Capi di Stato e di Governo saranno aperte alla stampa e al pubblico e i lavori saranno trasmessi in diretta, in tutte le lingue di lavoro, al Centro dei Media e al Centro delle ONG con sistema televisivo a circuito chiuso, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.

6. Per ciascuna Riunione dei Capi di Stato e di Governo il PC specificherà un elenco di organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali che saranno invitate a partecipare e a presentare contributi orali e/o scritti.
7. L'ordine delle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti sarà stabilito per sorteggio. La Commissione europea potrà prendere la parola immediatamente dopo l'intervento dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.
8. Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE sarà invitato a rivolgere un'allocuzione alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo in occasione della sessione di apertura.
9. I Partner per la cooperazione saranno invitati a rivolgere allocuzioni alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo dopo le dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti nell'ordine stabilito per sorteggio.
10. Gli altri partecipanti invitati a rivolgere allocuzioni alla Riunione dei Capi di Stato e di Governo conformemente al paragrafo 6 di cui sopra interverranno nell'ordine stabilito dal PC.
11. La durata delle dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non dovrebbe superare i cinque minuti.

(B) Riunioni del Consiglio dei ministri

1. La data e il luogo delle riunioni del Consiglio dei ministri saranno stabiliti dal Consiglio dei ministri o dal PC. Il Consiglio dei ministri si riunirà di norma una volta all'anno nel Paese che detiene la Presidenza, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.
2. La decisione sul calendario e sulle modalità organizzative di ciascuna riunione del Consiglio dei ministri sarà adottata dal PC al più tardi un mese prima della riunione.
3. Le riunioni avranno una durata non superiore a due giorni e si articoleranno in varie sessioni plenarie, ivi incluse le sessioni plenarie di apertura e di chiusura.
4. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente in esercizio. La Presidenza delle sessioni plenarie diverse da quelle di apertura e di chiusura e da quelle che affrontano punti dell'ordine del giorno oggetto di dibattito e di eventuali decisioni potrà essere delegata al Presidente in esercizio precedente e/o entrante.
5. Per ciascuna riunione il PC specificherà un elenco di organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali che saranno invitate a partecipare e a presentare contributi orali e/o scritti.
6. Solo le sessioni di apertura e di chiusura saranno aperte alla stampa e al pubblico, a meno che la riunione non decida di rendere aperte altre sessioni. Se non altrimenti deciso, tutte le sessioni, ad eccezione di quelle che affrontano punti dell'ordine del giorno oggetto di dibattito e di eventuali decisioni, saranno trasmesse in diretta in tutte le lingue di lavoro al Centro dei Media e al Centro delle ONG con sistema televisivo a circuito chiuso.

7. L'ordine delle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti sarà stabilito per sorteggio. La Commissione europea potrà prendere la parola immediatamente dopo l'intervento dello Stato partecipante che detiene la Presidenza dell'UE.
8. Il Presidente dell'AP OSCE sarà invitato a rivolgere un'allocuzione alla riunione in occasione della sessione di apertura.
9. I Partner per la cooperazione saranno invitati a rivolgere allocuzioni alla riunione dopo le dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti nell'ordine stabilito per sorteggio.
10. Gli altri partecipanti invitati a rivolgere allocuzioni alla riunione conformemente al paragrafo 5 di cui sopra interverranno nell'ordine stabilito dal PC.
11. La durata delle dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non dovrebbe superare i cinque minuti.

(C) Riunioni del PC e dell'FSC

1. Di norma, le riunioni di tali organi avranno luogo una volta alla settimana a Vienna. Esse potranno altresì tenersi presso la sede delle riunioni del Consiglio dei ministri e delle riunioni dei Capi di Stato e di Governo o altrove, se così deciso dagli Stati partecipanti. Le riunioni del PC e dell'FSC saranno convocate e presiedute dai rispettivi Presidenti o da loro rappresentanti.
2. La Presidenza stabilirà le date esatte delle pause invernali, primaverili ed estive in cui, di norma, non si terranno riunioni.
3. Il Presidente potrà invitare gli Stati specificati nel paragrafo IV.1(D)4 a partecipare a talune riunioni.
4. Il Presidente potrà invitare alti funzionari degli Stati partecipanti e di altre organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali a rivolgere allocuzioni a una riunione in qualità di oratori ospiti.
5. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, le riunioni saranno chiuse alla stampa e al pubblico. Il Presidente potrà consentire la presenza della stampa durante gli interventi degli oratori ospiti. Il Presidente potrà consentire la presenza di un numero limitato di visitatori su richiesta di uno Stato partecipante o del Segretariato.
6. L'ordine delle dichiarazioni relative a ciascun punto o sottopunto dell'ordine del giorno sarà stabilito dal Presidente in conformità all'ordine delle richieste di parola. Tali richieste potranno essere comunicate in anticipo al Presidente.
7. Di norma, le dichiarazioni rese nel corso delle riunioni non saranno soggette a limiti di tempo. Il Presidente potrà chiedere agli oratori di contenere la durata dei loro interventi qualora la durata di una riunione non possa eccedere un certo limite.

(D) Riunioni congiunte del PC e dell’FSC

1. Le riunioni congiunte FSC-PC potranno essere convocate dai Presidenti di entrambi gli organi quando necessario. Esse saranno copresiedute da entrambi i Presidenti o da loro rappresentanti.
2. Le norme contenute nei paragrafi da IV.2(C)3 a IV.2(C)7 si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle riunioni congiunte FSC-PC.
3. Le decisioni del PC e/o dell’FSC potranno essere adottate in seno alle riunioni congiunte FSC-PC. I giornali delle riunioni saranno diramati in conformità a quanto enunciato nel Capitolo IV.1(B).

V. Norme procedurali per gli organi informali

(A) Organi sussidiari informali degli organi decisionali

1. Le attività di un ISB saranno coordinate dal rispettivo Presidente, che renderà conto e riferirà al Presidente dell’organo decisionale superiore, in conformità a quanto enunciato nel paragrafo II(A)7.
2. Se non altrimenti stabilito nell’incarico di un ISB, le funzioni di Presidente di un ISB saranno esercitate da un rappresentante della Presidenza o dalla Presidenza dell’FSC, a seconda del caso. Qualora un ISB sia presieduto da un rappresentante di un altro Stato partecipante o dal Segretariato, la responsabilità generale delle attività di tale ISB ricadrà sulla Presidenza o sulla Presidenza dell’FSC, a seconda del caso. Se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti, quest’ultima disposizione riguarderà i seguenti ISB:
 - (a) l’ACMF, durante un anno solare, sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza dal primo gennaio al 30 settembre e da un rappresentante della Presidenza entrante dal primo ottobre al 31 dicembre;
 - (b) il Gruppo di contatto con i Partner mediterranei per la cooperazione sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza entrante;
 - (c) il Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione sarà presieduto da un rappresentante della Presidenza precedente;
 - (d) il Gruppo OSCE per le comunicazioni sarà presieduto, per conto della Presidenza, da un rappresentante del Segretario generale dell’OSCE.
3. L’ordine del giorno delle riunioni di un ISB sarà predisposto e diramato in anticipo dal rispettivo Presidente, che vi includerà un punto appropriato, come “varie ed eventuali”, nel cui ambito i rappresentanti potranno sollevare qualsiasi questione. Il Presidente potrà includere nell’ordine del giorno punti supplementari se così richiesto da un rappresentante prima o all’inizio della riunione.

4. Non saranno tenuti verbali ufficiali delle riunioni degli ISB. Il Presidente di un ISB potrà diramare riepiloghi o rapporti informali delle riunioni, se non diversamente stabilito nell'incarico dell'ISB.
5. Alle riunioni degli ISB non saranno forniti, di norma, servizi di interpretariato tra le lingue di lavoro. In base alla disponibilità di risorse e conformemente alle pertinenti disposizioni del paragrafo (43) del Capitolo V delle Decisioni di Helsinki del 1992, il Presidente del pertinente organo decisionale superiore potrà decidere altrimenti per talune riunioni degli ISB.
6. Se non altrimenti deciso per taluni ISB dal pertinente organo decisionale superiore, rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno presenziare e seguire le riunioni dei seguenti ISB: PrepComm, ACMF, EESC, entrambi i Gruppi di contatto, Gruppi di lavoro A e B. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti o su altre questioni che li riguardano direttamente e che sono in relazione ai punti dell'ordine del giorno.
7. Se non altrimenti deciso per taluni ISB dal pertinente organo decisionale superiore, i Partner per la cooperazione potranno presenziare alle riunioni dei seguenti ISB senza diritto a partecipare all'elaborazione dei documenti.
 - (a) Giappone – PrepComm, EESC, Gruppi di lavoro A e B, Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione;
 - (b) altri Partner per la cooperazione – i loro rispettivi Gruppi di contatto.
8. Il pertinente organo decisionale superiore potrà decidere di invitare l'AP OSCE e i Partner per la cooperazione a riunioni degli ISB non elencati nei paragrafi 6 e 7 di cui sopra. Il Presidente di un ISB potrà invitare, caso per caso, rappresentanti dell'AP OSCE e dei Partner per la cooperazione a talune riunioni dell'ISB, ove tale partecipazione non sia già prevista nei paragrafi 6 e 7 di cui sopra.
9. Le riunioni degli ISB saranno chiuse alla stampa e al pubblico. Il Presidente di un ISB potrà invitare rappresentanti di pertinenti organizzazioni internazionali nonché oratori ospiti a talune riunioni del relativo ISB, caso per caso, e senza accordare loro il diritto di partecipare all'elaborazione di documenti.

(B) Gruppi di lavoro informali

1. Le attività di un IWG saranno coordinate dal rispettivo Presidente, che sarà nominato dalla propria autorità superiore e a questa renderà conto e riferirà, in conformità a quanto enunciato nel paragrafo II(A)9.
2. Non saranno tenuti verbali ufficiali delle riunioni degli IWG. Il Presidente di un IWG potrà diramare riepiloghi o rapporti informali delle riunioni se non altrimenti stabilito nell'incarico dell'IWG.
3. Alle riunioni degli IWG non saranno forniti, di norma, servizi di interpretariato tra le lingue di lavoro.

4. Rappresentanti dell'AP OSCE e di strutture esecutive potranno presenziare e seguire le riunioni degli IWG. Essi non parteciperanno all'elaborazione di documenti ma potranno esprimere, su invito del Presidente, commenti su progetti di documenti o su altre questioni che li riguardano direttamente e che sono in relazione ai punti dell'ordine del giorno.

5. Il Presidente di un IWG potrà invitare, caso per caso, Partner per la cooperazione, rappresentanti di pertinenti organizzazioni internazionali nonché oratori ospiti a talune riunioni del relativo IWG. Le riunioni degli IWG saranno chiuse alla stampa e al pubblico.

VI. Conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni

(A) Riunioni OSCE

1. Le riunioni OSCE non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperte a tutti gli Stati partecipanti. I documenti prodotti nell'ambito di tali riunioni non saranno considerati documenti OSCE come definiti nel paragrafo II(A)3.

2. Gli Stati partecipanti adotteranno decisioni sulla data, il luogo, il/i tema/temi, l'ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative di ciascuna riunione OSCE o di una serie di riunioni OSCE. Se non altrimenti stabilito in tali decisioni, alle riunioni OSCE si applicheranno le seguenti norme procedurali generali:

- (a) tutte le sessioni plenarie si svolgeranno con servizio d'interpretariato tra le lingue di lavoro. In via eccezionale il Presidente, fornendo una chiara spiegazione delle motivazioni, potrà proporre, con il consenso degli Stati partecipanti, che una parte della riunione tenuta al di fuori del calendario concordato si svolga in una sola lingua, senza servizio d'interpretariato.
- (b) Il Presidente o il moderatore assicurerà l'ordinato e corretto svolgimento delle riunioni.
- (c) Tutti i partecipanti avranno accesso paritario alla lista degli oratori. L'ordine delle dichiarazioni sarà stabilito dal Presidente o dal moderatore in conformità all'ordine delle richieste di parola. Tali richieste potranno essere comunicate in anticipo al Presidente a meno che non sia stato fissato un certo limite di tempo per l'apertura della lista degli oratori. Se necessario, il Presidente o il moderatore potrà modificare l'ordine delle dichiarazioni.
- (d) Durante una riunione, il Presidente o il moderatore potrà dichiarare chiusa la lista degli oratori. Qualora risulti opportuna una replica di un Rappresentante ad una dichiarazione resa dopo la chiusura della lista degli oratori, il Presidente o il moderatore accorderà il diritto di replica a tale rappresentante, su richiesta di quest'ultimo.
- (e) Qualora un Rappresentante desideri presentare una mozione d'ordine, egli comunicherà tale richiesta al Presidente o al moderatore, che gli accorderà immediatamente la parola. Un Rappresentante che presenti una mozione d'ordine non potrà intervenire sulla sostanza dell'argomento in discussione.

- (f) Le dichiarazioni saranno soggette a limiti di tempo. Il Presidente o il moderatore potrà fissare e modificare i limiti di tempo per le dichiarazioni.
- (g) L'AP OSCE e i Partner per la cooperazione saranno invitati a partecipare e a presentare contributi orali e scritti alle riunioni OSCE.
- (h) Saranno conservati e diramati resoconti ufficiali (giornali standard dell'OSCE come specificati nel Capitolo IV.1(B)) per le seguenti riunioni OSCE periodiche: Conferenze di riesame, Conferenze annuali di riesame sulla sicurezza (ASRC), Riunioni annuali di valutazione dell'applicazione (AIAM), Fori economici e ambientali (EEF), Riunioni sull'attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana (HDIM).
- (i) La Presidenza, la Presidenza dell'FSC o una pertinente struttura esecutiva, come appropriato, potranno diramare un resoconto o un riepilogo di una riunione OSCE.

(B) Riunioni organizzate dalla Presidenza, dalla Presidenza dell'FSC o da una struttura esecutiva

1. Non saranno definite riunioni OSCE conferenze, seminari, gruppi di studio o altre riunioni aperte attinenti all'OSCE e organizzate dalla Presidenza, dalla Presidenza dell'FSC o da una struttura esecutiva senza una specifica decisione degli Stati partecipanti. Agli organizzatori di tali riunioni non sarà richiesto di applicare le norme procedurali enunciate nelle lettere da (a) a (i) del paragrafo VI(A)2 di cui sopra.
2. Tali riunioni non avranno la capacità decisionale specificata nel paragrafo II(A)1 e saranno aperte a tutti gli Stati partecipanti. I documenti prodotti nell'ambito di tali riunioni non saranno considerati documenti OSCE come definiti nel paragrafo II(A)3.
3. L'organo ospitante o organizzatore di tali riunioni fornirà informazioni agli Stati partecipanti, come appropriato, sulla data, il luogo, il/i tema/temi, l'ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative delle riunioni in questione e fornirà agli Stati partecipanti un relativo rapporto o riepilogo.

VII. Disposizioni finali

1. Le presenti norme procedurali integrano le disposizioni dei documenti OSCE adottati in passato. In caso di incongruenza con i documenti OSCE adottati in passato prevarranno le norme procedurali contenute nel presente documento.
2. In conformità al paragrafo IV.1(A)9, il PC e l'FSC potranno decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta necessario, di raccomandare al Consiglio dei ministri emendamenti alle presenti norme procedurali. Il Consiglio dei ministri deciderà se adottare gli emendamenti raccomandati, se necessario attraverso l'applicazione della procedura enunciata nell'Annesso 1(B), ed emanerà norme procedurali modificate, come appropriato.

**(A) APPLICAZIONE DI UNA PROCEDURA DEL SILENZIO IN SENO
AL CONSIGLIO PERMANENTE E AL FORO DI COOPERAZIONE
PER LA SICUREZZA**

1. Il Presidente potrà proporre l'adozione di una decisione attraverso una procedura del silenzio. Tale proposta sarà avanzata durante una riunione, con l'indicazione della scadenza esatta del periodo del silenzio. Qualora non siano sollevate obiezioni da parte di un rappresentante nel corso della riunione, la decisione sarà considerata soggetta ad una procedura del silenzio.
2. Immediatamente dopo tale riunione, il Segretariato diramerà un testo provvisorio della decisione, senza numerazione e con un titolo temporaneo che indichi che la decisione è soggetta ad una procedura del silenzio. Il testo provvisorio sarà allegato al giornale di detta riunione.
3. La procedura sarà considerata interrotta qualora uno Stato partecipante comunichi per iscritto al Presidente un'obiezione o un emendamento prima della scadenza del periodo del silenzio. In tal caso il Presidente informerà immediatamente per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione non è stata adottata.
4. Qualora la procedura non venga interrotta il Presidente, immediatamente dopo la scadenza del periodo del silenzio, informerà per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione è stata adottata. Il testo della decisione non sarà diramato fino alla riunione successiva. Qualora risulti necessario adottare urgenti misure amministrative sulla base di tale decisione, il Presidente potrà trasmettere il testo della medesima a una pertinente struttura esecutiva, rigorosamente per uso interno.
5. Nel corso della prima riunione successiva all'adozione della decisione, il Presidente farà un annuncio concernente l'adozione della decisione.
6. Immediatamente dopo la riunione il Segretariato diramerà la decisione in un formato OSCE standard, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, e la allegherà al giornale della suddetta riunione. La scadenza del periodo del silenzio sarà considerata come la data di adozione della decisione.

(B) PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. La Presidenza provvederà a distribuire agli Stati partecipanti il testo di un progetto di decisione del Consiglio dei ministri. Dopo aver raggiunto o impostato un consenso sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri, la Presidenza diramerà un progetto di decisione del PC, qui di seguito denominato raccomandazione del PC, sulla trasmissione della decisione in questione al Consiglio dei ministri e ne raccomanderà l'adozione attraverso una procedura del silenzio. Tale progetto di decisione del PC potrà altresì contenere una raccomandazione concernente la data esatta di scadenza del periodo del silenzio.
2. Il PC adotterà di norma la sua raccomandazione senza ricorrere ad una procedura del silenzio. Tuttavia, qualora venga applicata una procedura del silenzio alla raccomandazione del PC, il passo successivo (paragrafo 3 qui di seguito) sarà rinviato fino alla scadenza del periodo del silenzio del PC, che sarà considerata come la data di entrata in vigore della raccomandazione del PC.
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore della raccomandazione del PC, il Presidente in esercizio (CiO) invierà una lettera agli altri membri del Consiglio dei ministri in cui sarà annunciata una procedura del silenzio sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri. Tale lettera sarà trasmessa come documento a distribuzione limitata, unitamente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri, per il tramite delle delegazioni OSCE a Vienna. La lettera fisserà il momento esatto della scadenza del periodo del silenzio, che non sarà inferiore a cinque giorni dalla data di invio della lettera.
4. La procedura sarà considerata interrotta qualora uno Stato partecipante comunichi per iscritto alla Presidenza un'obiezione o un emendamento prima della scadenza del periodo del silenzio. In tal caso il Presidente informerà immediatamente per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione non è stata adottata.
5. Qualora la procedura non venga interrotta il Presidente in esercizio, immediatamente dopo la scadenza del periodo del silenzio, invierà una lettera agli altri membri del Consiglio dei ministri in cui sarà annunciata l'adozione della decisione del Consiglio dei ministri. Il testo della decisione del Consiglio dei ministri non sarà diramato fino alla successiva riunione del PC.
6. Nel corso della prima riunione del PC successiva all'adozione della decisione del Consiglio dei ministri, il Presidente del PC farà un annuncio concernente l'adozione della decisione del Consiglio dei ministri.
7. Immediatamente dopo la suddetta riunione del PC il Segretariato diramerà la decisione del Consiglio dei ministri in un formato OSCE standard, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, e la alleggerà al giornale di detta riunione del PC. La scadenza del periodo del silenzio sarà considerata come la data di adozione della decisione del Consiglio dei ministri. Il testo della lettera del Presidente in esercizio

menzionata nel paragrafo 5 di cui sopra sarà allegato, ai fini della sua registrazione, al giornale di detta riunione del PC.

8. In occasione della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione della decisione del Consiglio dei ministri, il Presidente in esercizio annuncerà che la decisione è stata adottata attraverso una procedura del silenzio. La decisione, unitamente alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, sarà allegata al giornale di tale riunione del Consiglio dei ministri.

* * * * *

9. Il Consiglio dei ministri potrà sottoporre progetti di decisione ad una procedura del silenzio durante le riunioni del Consiglio dei ministri. In tal caso, sarà applicata la procedura consecutiva enunciata nei paragrafi (A)1-2 e (B)4-8 dell'Annesso 1.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARAGRAFO II(A)2

Il paragrafo II(A)2 sarà applicato fatte salve le seguenti disposizioni contenute in documenti CSCE/OSCE precedentemente adottati:

- paragrafo 16 del Capitolo IV del Documento di Praga sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE (1992),
- paragrafo 4 (d) delle Decisioni della terza Riunione del Consiglio (Stoccolma, 1992),
- Decisione sulla soluzione pacifica delle controversie (Stoccolma, 1992).

MC.DOC/1/06/Corr.1
1 novembre 2006
Allegato 1

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione dell'Ucraina:

“In relazione all'adozione delle Norme procedurali dell'OSCE, desideriamo rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

L'Ucraina si è unita al consenso sulle Norme procedurali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e accoglie con favore l'adozione di tale documento.

Riteniamo che il paragrafo IV.1(A)6 ed entrambe le sezioni dell'Annesso 1 delle Norme procedurali dell'OSCE riflettano la prassi CSCE/OSCE passata ed attuale relativa alle riserve formali e alle dichiarazioni interpretative.

La nostra interpretazione di tale prassi e delle norme adottate è che le eventuali riserve formali e dichiarazioni interpretative concernenti una determinata decisione sono rese oralmente durante la riunione in cui tale decisione è adottata o, nel caso in cui sia applicata una procedura del silenzio conformemente alla sezione (A) o alla sezione (B) dell'Annesso 1, durante la prima riunione successiva alla scadenza con esito positivo del periodo del silenzio, immediatamente dopo l'annuncio del Presidente concernente l'adozione della decisione in questione.

Resta inoltre per noi inteso che nessuna dichiarazione interpretativa o riserva formale possa essere presentata da uno Stato partecipante e fatta circolare o registrata dal Segretariato dopo che i testi delle decisioni, insieme alle eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, siano stati diramati agli Stati partecipanti ai sensi del paragrafo IV.1(B)6, del paragrafo 6 dell'Annesso 1(A) e del paragrafo 7 dell'Annesso 1(B).

Signor Presidente, chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia debitamente registrata dal Segretariato.”

MC.DOC/1/06/Corr.1
1 novembre 2006
Allegato 2

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“Associandoci al consenso relativamente alla decisione del Consiglio dei ministri sulle Norme procedurali dell'OSCE, riteniamo che l'adozione di tale documento rappresenti un utile passo in avanti, benché modesto, nel processo di riforma dell'OSCE e ne porre la sua attività su una solida base normativa formata da un unico complesso di norme chiare, concordate collettivamente, come è consono ad un'organizzazione internazionale a tutti gli effetti.

Riteniamo che in futuro sia necessario proseguire tale lavoro di codifica delle prassi procedurali esistenti dell'OSCE, integrando le Norme procedurali adottate con disposizioni relative, tra l'altro, alle procedure che regolano le attività delle istituzioni e delle operazioni sul terreno dell'OSCE.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa alla decisione adottata e che sia allegata al giornale della seduta odierna.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DOC/2/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE SUL NAGORNO-KARABAKH

Siamo incoraggiati dal fatto che i negoziati svoltisi nel 2006, facilitati dai Copresidenti del Gruppo di Minsk e sostenuti dal Presidente in esercizio dell'OSCE, abbiano avvicinato le parti ad un accordo sui principi di base per la soluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh.

Accogliamo con favore il sostegno espresso dai leader del G8 a tali sforzi al Vertice del G8 di San Pietroburgo in luglio.

Esortiamo i Presidenti dell'Armenia e dell'Azerbaijan a intensificare i loro sforzi nell'anno venturo in modo da finalizzare quanto prima possibile tali principi di base.

Invitiamo le parti, con l'assistenza della comunità internazionale, a estendere la cooperazione al fine di condurre un'operazione ambientale per estinguere gli incendi nei territori colpiti e superarne le dannose conseguenze. Tali misure possono costituire un importante passo in avanti verso il ripristino della fiducia fra le parti. L'OSCE è disponibile a fornire la propria assistenza.

Esprimiamo altresì il nostro costante appoggio al Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE e alla sua missione nella regione, in particolare per l'efficiente assistenza prestata alla Missione di valutazione ambientale e per il monitoraggio in corso del cessate il fuoco. Ci rammarichiamo per gli incidenti lungo le linee del fronte che comportano a volte la perdita di vite umane e esortiamo entrambe le parti ad osservare rigorosamente il cessate il fuoco.

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DOC/3/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PRESENZA DELL'OMIK

Nel corso del 2006 abbiamo continuato a sostenere l'attivo coinvolgimento dell'OSCE in Kosovo attraverso la sua missione sul territorio (OMiK), che costituisce parte integrante dell'Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite (UNMIK) e che contribuisce a migliorare ulteriormente le condizioni necessarie sul campo, in particolare l'attuazione degli standard.

Siamo pronti a proseguire il nostro impegno in Kosovo, avvalendoci della competenza dell'Organizzazione nel saper sviluppare e monitorare le istituzioni democratiche, i diritti umani, compresi i diritti delle comunità, e lo stato di diritto, nonché dell'ampia presenza sul terreno dell'OMiK, e ad assistere le iniziative volte a sviluppare una società multietnica e tollerante. A tale riguardo, auspichiamo un dialogo continuo con altri attori internazionali.

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DI BRUXELLES SUI SISTEMI DI GIUSTIZIA PENALE

Noi, membri del Consiglio dei ministri, riaffermiamo gli impegni relativi all'amministrazione della giustizia penale, in particolare gli impegni enunciati nell'Atto finale di Helsinki (1975), nel Documento finale di Vienna (1989), nel Documento di Copenaghen (1990), nella Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nel Documento di Mosca (1991), nel Documento di Budapest (1994) e nella Carta per la sicurezza europea (1999).

Richiamiamo le Decisioni N.3/05 del Consiglio dei ministri sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale (Lubiana 2005).

Ricordiamo inoltre gli esiti del Seminario nel quadro della dimensione umana sulla tutela dello stato di diritto e del giusto processo nei sistemi di giustizia penale (Varsavia, maggio 2006).

Richiamiamo altresì i pertinenti strumenti dell'ONU, compresa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ricordiamo l'impegno assunto dagli Stati partecipanti all'OSCE di garantire l'indipendenza della magistratura.

Riconosciamo che nulla di quanto contenuto nel presente documento dovrà pregiudicare gli esistenti impegni o obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale o divergere da questi, e al contempo riconosciamo che ciascuno Stato partecipante, nel rispetto della propria tradizione giuridica, definisce le modalità appropriate di applicazione di tali impegni e obblighi nella propria legislazione nazionale.

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

Riteniamo che:

- l'indipendenza della magistratura sia un presupposto dello stato di diritto e serva da garanzia fondamentale del diritto al giusto processo;
- l'imparzialità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- l'integrità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la correttezza e l'immagine di correttezza siano essenziali per l'adempimento di tutti i compiti di un giudice;
- una garanzia di pari trattamento per tutti dinanzi ai tribunali sia essenziale per il debito esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la competenza e la diligenza siano requisiti essenziali per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie.

Riteniamo che:

- i magistrati debbano essere persone integre e capaci, con appropriata formazione e qualificazione;
- i magistrati debbano sempre preservare l'onore e la dignità della propria professione e rispettare lo stato di diritto;
- le funzioni del pubblico ministero debbano essere rigorosamente separate dalle funzioni giudiziarie e i pubblici ministeri debbano rispettare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici;
- i magistrati debbano, conformemente alla legge, esercitare le loro funzioni in modo equo, coerente e celere, nonché rispettare e tutelare la dignità umana e i diritti dell'uomo, concorrendo in tal modo a garantire il giusto processo e il buon funzionamento del sistema di giustizia penale.

Riteniamo che:

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano sempre adempiere al compito loro affidato per legge, operando al servizio dei cittadini e proteggendo ogni persona da atti illeciti, in modo rispondente all'alto grado di responsabilità imposto dalla loro professione;
- nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano rispettare e tutelare la dignità umana e salvaguardare i diritti umani di ogni persona;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano ricorrere all'uso della forza solo nella misura in cui ciò sia necessario e appropriato per svolgere i loro compiti e per garantire la sicurezza pubblica;

- i funzionari preposti all'applicazione della legge, quali membri di un più ampio gruppo di funzionari pubblici o altre persone che agiscono in veste ufficiale, non debbano infliggere, istigare, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- nessun funzionario preposto all'applicazione della legge debba essere punito per la mancata esecuzione di ordini di commettere o occultare atti riconducibili a torture o ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere consapevoli e rispettosi dello stato di salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni qual volta ciò risulti necessario.

Riteniamo che:

- debbano essere adottate tutte le misure volte a rispettare, tutelare e promuovere la libertà di esercizio della professione forense, senza discriminazione e senza inopportune ingerenze da parte delle autorità o del pubblico;
- le decisioni in merito all'autorizzazione ad esercitare la professione forense o ad iscriversi all'ordine degli avvocati debbano spettare ad un organo indipendente. Tali decisioni, siano esse adottate da un organo indipendente o meno, dovrebbero essere sottoposte all'esame di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale;
- gli avvocati non debbano subire alcuna sanzione o pressione né esserne minacciati quando agiscano nel rispetto dei loro standard deontologici;
- gli avvocati debbano aver accesso ai loro assistiti, comprese in particolare le persone private della libertà, per poter prestare consulenza in condizioni di riservatezza e rappresentare i loro assistiti secondo standard deontologici definiti;
- debbano essere adottate tutte le misure necessarie e opportune al fine di garantire il rispetto della riservatezza del rapporto che intercorre tra assistito e avvocato. Deroghe a tale principio dovrebbero essere consentite solo se conformi allo stato di diritto;
- gli avvocati non debbano vedersi negato l'accesso ad un tribunale dinanzi al quale siano abilitati a presentarsi e debbano poter accedere a tutte le prove e agli atti pertinenti quando difendano i diritti e gli interessi dei loro assistiti conformemente agli standard deontologici.

Riteniamo che l'esecuzione di pene detentive e il trattamento dei detenuti debbano tener conto dei requisiti di incolumità, sicurezza e disciplina, garantendo al tempo stesso condizioni di detenzione che non offendano la dignità umana e che offrano ai detenuti attività occupazionali utili e programmi di riabilitazione adeguati che li preparino al reinserimento nella società.

Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare pienamente i loro impegni e obblighi internazionali al fine di garantire un funzionamento equo ed efficace dei propri sistemi di giustizia penale.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DOC/5/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI BRUXELLES SUL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE PER CONTRASTARE IL TERRORISMO

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo la nostra ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, quale crimine che non ha giustificazioni, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, e a perseguire e rafforzare le attività dell'OSCE di lotta al terrorismo, conformemente agli esistenti impegni dell'Organizzazione.

Sottolineiamo che le misure volte a condurre tale lotta devono essere adottate nel pieno rispetto dello stato di diritto e conformemente ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

Siamo convinti dell'importanza di rafforzare il quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo, incluse le convenzioni e i protocolli universali relativi alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo recentemente adottata, nonché gli strumenti giuridici regionali e bilaterali relativi al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE ad attuare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la lotta al terrorismo.

Esprimiamo apprezzamento per i notevoli progressi conseguiti dagli Stati partecipanti nell'adempimento dell'impegno assunto al Consiglio dei ministri di Bucarest di divenire parti delle 12 convenzioni e protocolli contro il terrorismo, essendo 46 Stati partecipanti divenuti parti di tutti i 12 strumenti attualmente in vigore.

Invitiamo gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a intraprendere ogni sforzo al fine di divenire senza indugio parti delle convenzioni e protocolli universali attualmente in vigore contro il terrorismo, nonché di darvi applicazione, in particolare

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

prevedendo nella loro legislazione nazionale che gli atti di terrorismo siano perseguiti penalmente.

Ribadiamo il nostro invito agli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e a sostenere i costanti sforzi volti a adottare una convenzione globale sul terrorismo internazionale al fine di far progredire gli obiettivi della comunità internazionale in materia di lotta al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti degli strumenti giuridici regionali e subregionali relativi al terrorismo o alla cooperazione giuridica in materia penale adottati dalle organizzazioni di cui siamo membri, nonché, ogni qualvolta sia opportuno al fine di colmare le lacune degli strumenti giuridici esistenti, a concludere accordi bilaterali sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, al fine di poter cooperare pienamente, conformemente alle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e internazionale, nelle iniziative volte a trovare e consegnare alla giustizia gli esecutori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o perseguire.

Continueremo a scambiare informazioni, anche attraverso il Consiglio permanente e il Foro di cooperazione per la sicurezza, sui progressi conseguiti nel divenire parti di strumenti giuridici internazionali, regionali e bilaterali contro il terrorismo e sulla cooperazione giuridica in materia penale, nonché sugli sviluppi delineatisi nelle legislazioni nazionali relative al terrorismo.

Accogliamo con favore il lavoro svolto finora dalle strutture, dalle istituzioni e dalle presenze dell'OSCE sul terreno in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con il Consiglio d'Europa e con altre pertinenti organizzazioni regionali per rafforzare il regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi degli strumenti universali e regionali relativi alla lotta al terrorismo di cui sono parti e agevolando la cooperazione giuridica internazionale in materia penale, e li incoraggiamo a continuare a perseguire tali obiettivi.

Continueremo inoltre a intensificare l'interazione e il dialogo su temi relativi al sostegno e alla promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo con i Partner mediterranei ed asiatici per la cooperazione.

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA MIGRAZIONE

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'OSCE, accogliamo con favore il rapporto sulle attività dell'OSCE nel campo della migrazione dal 2005 ed esprimiamo il nostro apprezzamento e il nostro costante sostegno al lavoro svolto in materia di migrazione e integrazione in tutte le tre dimensioni dell'OSCE, in quanto fenomeni che interessano tutti i Paesi, compresi quelli di origine, destinazione e transito.
2. Tenendo conto del rilievo che la migrazione ha assunto in ambito internazionale e nazionale, riaffermiamo la Decisione N.2/05 del Consiglio dei ministri sulla migrazione e chiediamo al Consiglio permanente e alle pertinenti strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati, di continuare a considerare le pertinenti questioni relative alla migrazione e all'integrazione come componenti del loro approccio globale alla sicurezza.
3. Il Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sulla migrazione internazionale e lo sviluppo ha analizzato, tra l'altro, il rapporto tra questi due complessi fenomeni, ha sottolineato che la migrazione può costituire una forza positiva per lo sviluppo in tutti i Paesi e ha confermato l'importanza di assicurare il coordinamento tra le organizzazioni internazionali e regionali che operano in tali ambiti.
4. A seguito della globalizzazione e della crescente mobilità, il dialogo e la cooperazione tra i governi a livello bilaterale, regionale e internazionale è sempre più importante per cogliere con efficacia le opportunità e far fronte alle sfide della migrazione internazionale all'interno di tutti i Paesi e tra di essi, compresi quelli di origine, destinazione e transito.
5. Essendo la migrazione un fenomeno in crescita, sia in termini di portata che di complessità, esortiamo tutte le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati, a proseguire il loro lavoro sulle questioni inerenti alla migrazione e all'integrazione in tutte le tre dimensioni, con particolare attenzione al potenziale contributo della migrazione allo sviluppo sostenibile e al co-sviluppo, promuovendo l'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa, affrontando la migrazione forzata nel rispetto dei pertinenti obblighi giuridici internazionali, contrastando la migrazione clandestina nonché la tratta di esseri umani e lo sfruttamento, la discriminazione, gli abusi e le manifestazioni di

* Include emendamenti relativi al testo del documento, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

razzismo nei confronti dei migranti, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, e favorendo il dialogo, il partenariato e la cooperazione tra gli Stati partecipanti all'OSCE e i Partner per la cooperazione su questioni relative alla migrazione.

6. Riconosciamo la proficua collaborazione fra le organizzazioni nell'elaborazione del Manuale OSCE/OIM/OIL sull'individuazione di efficaci politiche per i lavoratori migranti nei Paesi di origine e di destinazione e nel promuovere una migliore gestione della migrazione attraverso una serie di attività. Il Manuale è uno strumento efficace per il rafforzamento delle capacità, che rappresenta un elemento fondamentale per preparare le istituzioni governative ad attuare un sistema di gestione della migrazione atto a monitorare i flussi migratori.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri**

MC.DEC/1/06
27 febbraio 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DECISIONE N.1/06
PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E I DIRITTI DELL'UOMO**

Il Consiglio dei ministri,

richiamando la decisione relativa allo sviluppo dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), adottata a Praga nel 1992 dalla seconda Riunione del Consiglio dei ministri,

rilevando che il mandato dell'attuale Direttore dell'ODIHR, Ambasciatore Christian Strohal, scade il 28 febbraio 2006,

tenendo conto della raccomandazione del Consiglio permanente,

decide di prorogare il mandato dell'Ambasciatore Christian Strohal quale Direttore dell'ODIHR per un periodo di due anni, fino al 28 febbraio 2008. A partire da tale data e finché il Consiglio dei ministri non abbia provveduto ad altra nomina, l'Ambasciatore Christian Strohal fungerà da Direttore ad interim dell'ODIHR, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2008.



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri**

MC.DEC/2/06/Corr.1*
21 giugno 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DECISIONE N.2/06
ADESIONE DEL MONTENEGRO ALL'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

dopo aver ricevuto la lettera del Ministro degli affari esteri del Montenegro, contenuta nel documento CIO.GAL/97/06 del 6 giugno 2006, in cui il Montenegro accetta integralmente tutti gli impegni e le responsabilità dell'OSCE,

dà il benvenuto al Montenegro come Stato partecipante all'OSCE.

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

DECISIONE N.3/06
LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, compreso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (PC.DEC/557/Rev.1 del 7 luglio 2005),

richiamando la Decisione N.2/03 della undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla lotta alla tratta di esseri umani, che ha istituito, sotto l'egida del Consiglio permanente, il meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando l'importanza di disporre di una struttura appropriata, dotata di risorse amministrative e finanziarie adeguate che possa operare a livello politico,

1. decide che il meccanismo OSCE volto a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani, istituito sotto l'egida del Consiglio permanente, sarà modificato in modo da diventare parte integrante del Segretariato. La struttura sarà diretta da una personalità di rilievo, che agirà in qualità di Rappresentante speciale e rappresenterà l'OSCE a livello politico, e sarà costituita da personale a contratto e distaccato, incluso quello dell'attuale Unità di assistenza anti-traffico, nominato o assegnato conformemente allo Statuto e al Regolamento del personale dell'OSCE;

la struttura:

- (a) assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni previste dal Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta";

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

- (b) assicurerà il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani in tutte le tre dimensioni dell'OSCE e agirà come ufficio di coordinamento delle iniziative dell'OSCE in tale settore;
- (c) rafforzerà la cooperazione fra le autorità pertinenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni pertinenti;
- (d) accrescerà il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;
- (e) opererà nell'intera area dell'OSCE e, se del caso, assisterà gli Stati partecipanti in uno spirito di cooperazione e, previa consultazione con le pertinenti autorità degli Stati partecipanti interessati, negli sforzi volti ad attuare gli impegni da loro assunti per combattere la tratta di esseri umani;
- (f) fornirà e faciliterà servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo e nella definizione delle politiche, congiuntamente, ove necessario, con altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;
- (g) sarà disposta a prestare consulenza ad autorità di grado elevato che rappresentano i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo degli Stati partecipanti e discuterà con loro in merito all'attuazione del Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum, e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedono attenzione particolare, stabilirà contatti diretti in modo appropriato con lo Stato partecipante interessato e discuterà in merito alla prestazione di consulenza e di assistenza concreta, se necessario;
- (h) coopererà con i coordinatori nazionali, i relatori nazionali e altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per coordinare e monitorare le attività anti-tratta delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le pertinenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre la responsabilità, in seno all'OSCE, di ospitare e agevolare riunioni per lo scambio di informazioni ed esperienze fra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;
- (i) coopererà, svolgendo un ruolo di coordinamento e nel pieno rispetto dei loro mandati, a stretto contatto con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e con altre istituzioni dell'OSCE, con le pertinenti strutture del Segretariato, compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente principale per le pari opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni dell'OSCE sul terreno. Avvalendosi dell'esperienza acquisita in seno all'OSCE, le strutture dell'OSCE che svolgono attività in questo settore si consulteranno con il Rappresentante speciale, nonché reciprocamente, al fine di evitare duplicazioni, assicurare complementarietà e coerenza e, ove appropriato, cercare di sviluppare un approccio integrato;
- (j) coopererà e cercherà di creare sinergie con pertinenti attori internazionali, incluse organizzazioni regionali, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative; continuerà a convocare, presiedere e organizzare iniziative congiunte dell'Alleanza contro la tratta di persone;

2. invita il Segretario Generale e il Presidente in esercizio a consultarsi in merito alla nomina di una personalità eminente con pertinente esperienza professionale e politica:
 - il Segretario Generale nominerà tale personalità quale coordinatore a livello D2, con il consenso della Presidenza e conformemente alla Decisione N.15/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia;
 - il Presidente in esercizio conferirà al coordinatore le funzioni e il titolo di Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani al fine di consentire al titolare della carica di rappresentare adeguatamente l'OSCE a livello politico. Gli Stati partecipanti saranno consultati conformemente alla Decisione N.8 della decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;
3. dichiara che il Rappresentante speciale renderà conto politicamente al Consiglio permanente e riferirà regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato, previa consultazione con la Presidenza in esercizio e il Segretario Generale, nonché in conformità alla Decisione N.13/05 della tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana;
4. concorda che dal 2007 in poi le modalità di finanziamento saranno modificate in modo tale che l'attuale programma del Bilancio unificato denominato "Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani" divenga parte del programma principale attualmente denominato "Unità di assistenza contro la tratta";
5. decide che la presente decisione emenda la Decisione N.2/03 dell'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht e che, se necessario, potrà essere a sua volta emendata dal Consiglio permanente.

MC.DEC/3/06/Corr.1
21 giugno 2006
Allegato 1

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione degli Stati Uniti d'America:

“Gli Stati Uniti accolgono con favore la decisione sulla lotta alla tratta di esseri umani, adottata a seguito della scadenza della procedura del silenzio il 21 giugno 2006. La lotta alla tratta di esseri umani rappresenta una delle principali priorità per il nostro Paese. Esortiamo vivamente a provvedere in tempi brevi alla nomina di una persona altamente qualificata per tale incarico.

Gli Stati Uniti desiderano sottolineare che la presente decisione non costituisce in alcun modo un precedente per la nomina di altri rappresentanti del Presidente in esercizio o per altri incarichi di alto livello.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie, Signor Presidente.”

MC.DEC/3/06/Corr.1
21 giugno 2006
Allegato 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Turchia:

“La Turchia intende rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki:

Ci siamo uniti al consenso al fine di rendere possibile l'adozione di questa decisione, che istituisce una nuova struttura atta a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani. Combattere la tratta di esseri umani è una priorità per l'OSCE che richiede seguiti continui a livello politico. Creata in risposta a tale necessità urgente, la nuova struttura rappresenta un'entità istituzionale *sui generis*, la cui efficacia potrà essere verificata con il tempo e la pratica. Tale struttura pertanto non può costituire in nessun modo un precedente, né rappresentare un modello per altre eventuali nuove strutture, incluse le 'missioni tematiche', in assenza di consultazioni preventive, dell'elaborazione del loro quadro concettuale e organizzativo e della definizione del loro mandato e delle loro funzioni.

La Turchia chiede che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.”

**DECISIONE N.4/06
CONSIGLIO SUPERIORE DELL'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

richiamando le decisioni adottate al vertice CSCE/OSCE di Parigi del 1990, al Vertice di Helsinki del 1992 e al Vertice di Budapest del 1994 in relazione al Consiglio superiore, già Comitato degli alti funzionari, nonché le relative decisioni del Consiglio dei ministri, denominato in precedenza Consiglio,

ai sensi della disposizione delle decisioni dei Vertici del 1990, 1992 e 1994, in base alla quale il Consiglio dei ministri può adottare qualsiasi emendamento di tali decisioni che consideri opportuno,

tenendo conto del ruolo del Consiglio permanente quale organo decisionale principale e ordinario per le consultazioni politiche e per la gestione del lavoro quotidiano operativo dell'OSCE,

decide di:

1. sciogliere il Consiglio superiore e trasferire le sue funzioni e i suoi compiti al Consiglio permanente, fatta eccezione per quelli menzionati nel paragrafo 3 riportato di seguito, senza emendare le attuali modalità organizzative delle attività del Consiglio permanente;
2. continuare a convocare il Foro economico quale regolare riunione dell'OSCE al di fuori del quadro del Consiglio superiore, sotto gli auspici del Consiglio permanente e con il mandato e le funzioni concordati precedentemente dagli Stati partecipanti;
3. riconfermare, tenendo conto degli emendamenti previsti nei precedenti paragrafi 1 e 2, tutte le altre disposizioni delle decisioni OSCE relative al Foro economico, in particolare quelle contenute nei paragrafi da 21 a 32 del Capitolo VII delle Decisioni di Helsinki del 1992, relative al mandato, all'organizzazione e alle funzioni del Foro economico, nonché nel paragrafo 20 del Capitolo IX delle Decisioni di Budapest del 1994 e nella Decisione del Consiglio dei ministri N.10/04;

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

4. autorizzare il Consiglio permanente ad adottare, come necessario, tutte le decisioni relative al mandato, alle funzioni e alle modalità organizzative del Foro economico.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/5/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/06

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo la sua profonda preoccupazione per le negative incidenze e ripercussioni della criminalità organizzata sulla pace, sulla stabilità e sulla sicurezza,

notando con inquietudine che la criminalità organizzata è sempre più efficiente nello sfruttare le nostre economie globalizzate e le nostre società aperte e che rappresenta una crescente sfida multidimensionale per tutti gli Stati partecipanti nell'intera area dell'OSCE,

esprimendo preoccupazione per il fatto che la criminalità organizzata dispone di vaste risorse finanziarie e può esercitare un enorme potere, pregiudicando potenzialmente i valori democratici delle nostre società e minacciando direttamente e indirettamente la sicurezza e l'incolumità dei comuni cittadini,

preoccupato, inoltre, delle minacce e sfide poste dai legami tra la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo, nonché altre forme di attività criminali transnazionali e nazionali,

convinto che la lotta alla criminalità organizzata debba rimanere un elemento centrale delle nostre politiche volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale,

sottolineando che la lotta alla criminalità organizzata può essere condotta al meglio attraverso istituzioni democratiche che rispettano i diritti umani e lo stato di diritto e che sono responsabili nei confronti dei cittadini e della società civile,

evidenziando il ruolo fondamentale svolto da un sistema di giustizia penale efficiente ed efficace nel garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

riconoscendo che le politiche e le attività relative al sistema di giustizia penale dovrebbero comprendere ed integrare, tra l'altro, la prevenzione dei crimini, l'applicazione

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

della legge, la polizia, il sistema giudiziario, l'azione penale, gli avvocati della difesa e i sistemi penali,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale possono svilupparsi solo sulla base dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani e che lo stesso stato di diritto richiede la salvaguardia di tali sistemi di giustizia penale,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale basati sullo stato di diritto sono un requisito indispensabile per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione nonché altre forme di attività criminali a livello nazionale e transnazionale e che risposte mirate a tali sfide alla sicurezza devono essere adottate nel quadro generale del sistema di giustizia penale,

riconoscendo la persistente validità degli standard e delle norme ONU in materia di prevenzione dei crimini e di giustizia penale, nonché del ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) nel sostenere il loro utilizzo e applicazione e accogliendo con favore la crescente cooperazione tra il Segretariato OSCE, l'UNODC e la Commissione ONU per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale,

prendendo atto delle attività di altri organismi delle Nazioni Unite e di altri consessi internazionali nel settore dello stato di diritto,

riconoscendo l'importanza di dare attuazione agli obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e, ove appropriato, dei suoi protocolli supplementari, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, quali mezzi per rispondere alla criminalità organizzata e alla corruzione e promuovere la cooperazione internazionale in materia penale,

prendendo nota delle pertinenti Convenzioni e relativi protocolli elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa,

prendendo nota dei risultati dei seminari e dei gruppi di studio OSCE tenutisi nel 2005 e 2006 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, sulla prevenzione del terrorismo, sugli stupefacenti e su altre forme di traffico,

riconoscendo la necessità che l'OSCE si concentri sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e sul miglioramento dei sistemi di giustizia penale quali componenti del suo programma di sicurezza globale, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altri consessi multilaterali,

1. sollecita gli Stati partecipanti a continuare a rispondere alla criminalità organizzata quale seria minaccia e, ove possibile, a rafforzare l'attuazione dei rispettivi obblighi internazionali e impegni OSCE in tutti i settori dei loro sistemi di giustizia penale;
2. raccomanda di prendere in esame l'adozione, come appropriato, di piani nazionali che affrontino questioni concernenti la sicurezza nonché di applicare un approccio integrato, nella consapevolezza che ciascuna componente del sistema di giustizia penale esercita un'influenza sulle altre componenti;

3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di intraprendere autovalutazioni dei loro sistemi di giustizia penale utilizzando, come appropriato, gli strumenti messi a disposizione da organizzazioni internazionali, come ad esempio gli strumenti di valutazione UNODC/OSCE e, se necessario, di fare il miglior uso di altri strumenti disponibili, ivi inclusi quelli del Consiglio d'Europa (CEPEJ) e di altre organizzazioni, accademie o associazioni forensi;
4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario, nonché a esaminare alternative alla detenzione;
5. raccomanda, nel quadro della programmazione politica volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata, di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, elaborare e impiegare a livello nazionale valutazioni dei rischi e delle minacce, nonché promuovere lo scambio di informazioni e di migliori prassi in misura superiore a quanto avvenuto finora;
6. raccomanda di intensificare gli sforzi nazionali orientati alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio d'informazioni a livello internazionale come un importante passaggio per contrastare la criminalità organizzata transnazionale;
7. sollecita gli Stati partecipanti a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale considerando la possibilità, tra l'altro, di divenire parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), ove appropriato dei relativi protocolli supplementari, nonché della Convenzione ONU contro la corruzione, e dare attuazione agli impegni derivanti da tali strumenti e da altri in materia di cooperazione giuridica multilaterale e bilaterale di cui sono parti, utilizzando altresì in modo appropriato i pertinenti articoli sulla reciproca assistenza giudiziaria e l'extradizione;
8. sollecita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di accedere alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 novembre 1983) e al suo Protocollo aggiuntivo del 1997, ove appropriato, e a considerare la possibilità di stipulare accordi bilaterali a integrazione di tale Convenzione, agevolando il trasferimento delle persone condannate;
9. appoggia la cooperazione internazionale delle forze di polizia e prende nota degli esiti della riunione dei capi di polizia dell'OSCE tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006, ivi inclusa la proposta di tenere riunioni regolari ove tali riunioni siano organizzate in coordinamento con altre riunioni di capi di polizia e tengano delle stesse;
10. raccomanda di intraprendere iniziative volte a promuovere l'informazione e la divulgazione tra la popolazione, anche attraverso la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le organizzazioni della società civile, in modo da consentire ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza dei loro diritti civili, sviluppare una maggiore fiducia nel sistema di giustizia penale quale garante di tali diritti, nonché sentirsi a proprio agio quando si rivolgono alle autorità competenti;

- 11.(a) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rivolgere maggiore attenzione nelle loro politiche e attività al ruolo fondamentale svolto dai sistemi di giustizia penale nel rafforzamento delle istituzioni e nella promozione dello stato di diritto, nonché di adoperarsi a favore di una cooperazione e di un coordinamento più stretti al fine di tenere maggiormente conto dell'interazione tra le componenti di tali sistemi;
- (b) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rafforzare e consolidare le attuali conoscenze ed esperienze in materia di giustizia penale e di criminalità organizzata;
- (c) incarica il Segretario generale di sostenere e promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale tra gli Stati partecipanti, tenendo anche conto del quadro offerto dalla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e fornendo sostegno alla sua Conferenza delle Parti, nonché di continuare a cooperare con l'UNODC nell'ambito di questioni che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e gli stupefacenti;
- (d) incarica il Segretario generale e l'ODIHR di informare regolarmente gli Stati partecipanti e di presentare prima della pausa estiva del 2007 agli Stati partecipanti un rapporto scritto congiunto sull'attuazione dei summenzionati compiti;
- (e) incarica il Consiglio permanente di tenere conto del sopraccitato rapporto e di prendere in considerazione, se del caso, eventuali azioni successive;
- (f) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, ivi incluso l'ODIHR, ove appropriato e in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, di predisporre a rispondere prontamente alle proposte di progetti e alle richieste di cooperazione avanzate dagli Stati partecipanti e considerare la possibilità di facilitare programmi di formazione, nell'ambito dei rispettivi mandati e nella misura in cui siano disponibili contributi a tal fine;
- (g) sottolinea l'importanza di una maggiore coerenza e continuità nelle iniziative di tutti gli organi OSCE interessati nonché di una cooperazione rafforzata con le agenzie specializzate. A tale riguardo, incarica il Segretario generale di intensificare il coordinamento di tali attività, nell'ambito delle risorse disponibili e dei mandati. Invita gli Stati partecipanti a fornire sostegno alle sopraccitate attività.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/6/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.6/06
ULTERIORI MISURE PER PREVENIRE L'USO A FINI CRIMINALI
DI PASSAPORTI SMARRITI/OGGETTO DI FURTO E DI ALTRI
DOCUMENTI DI VIAGGIO

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE di prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni,

richiamando gli obblighi degli Stati partecipanti derivanti dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché gli impegni da essi assunti a tale riguardo,

richiamando in particolare l'impegno assunto dagli Stati partecipanti, nel quadro del Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, della Decisione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla sicurezza dei documenti di viaggio (MC.DEC/7/03) e del Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere (MC.DOC/2/05), di migliorare la sicurezza dei documenti di viaggio nonché la sicurezza e il controllo delle frontiere al fine di prevenire la circolazione di singoli terroristi o gruppi terroristici, agevolando al tempo stesso la libera e sicura circolazione delle persone,

riconoscendo l'importanza della comunicazione e della cooperazione transfrontaliere nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo mondiali,

richiamando la sua Decisione N.4/04, che stabilisce che gli Stati partecipanti all'OSCE devono segnalare tempestivamente tutti i casi di documenti di viaggio internazionali smarriti o rubati, sia con dati personali, sia in bianco (non assegnati), al Centro di ricerca automatizzata/banca dati dei documenti di viaggio oggetto di furto/smarriti dell'Interpol (ASF-SLTD), conformemente alle linee guida dell'Interpol sulla tutela dei dati e agli accordi fra l'Interpol e gli Stati partecipanti interessati,

riconoscendo l'importante ruolo svolto da tale decisione nel migliorare la banca dati dell'Interpol,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

rilevando che i terroristi e altri criminali continuano a varcare le frontiere degli Stati partecipanti servendosi di passaporti smarriti o rubati,

prendendo nota del fatto che il Segretariato generale dell'Interpol ha sviluppato piattaforme tecniche* che, una volta integrate nei sistemi nazionali di controllo delle frontiere degli Stati partecipanti, consentiranno agli utilizzatori in prima linea/servizi addetti ai controlli alle frontiere un accesso automatico alla consultazione in tempo reale della banca dati,

rilevando i positivi risultati che i servizi in prima linea di controllo alle frontiere hanno potuto conseguire in taluni Stati partecipanti all'OSCE grazie all'uso attivo dell'ASF-SLTD dell'Interpol, riconoscendo che l'ASF-SLTD è un efficace strumento per prevenire la circolazione dei terroristi o altri criminali sotto falsa identità e, a tale riguardo, auspicando di potenziare ulteriormente l'utilizzo dell'ASF-SLTD in tutta la regione dell'OSCE,

1. esorta gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto ad avviare con urgenza l'attuazione della Decisione N.4/04 del Consiglio dei ministri;
2. decide che tutti gli Stati partecipanti all'OSCE compiranno ogni sforzo per assicurare agli utilizzatori finali in prima linea dei loro servizi addetti ai controlli alle frontiere un accesso integrato in tempo reale all'ASF-SLTD dell'Interpol adottando, ove appropriato, le piattaforme tecniche dell'Interpol non appena sussistano le possibilità tecniche e finanziarie;
3. esorta gli Stati partecipanti all'OSCE a consentire all'Interpol di contattare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i posti di frontiera per poter confermare lo status dei documenti e risolvere in modo tempestivo e corretto "casi critici" per la banca dati dell'Interpol;
4. riconoscendo che taluni Stati partecipanti potrebbero necessitare di consulenza di esperti e assistenza materiale al fine di applicare le piattaforme tecniche dell'Interpol, incoraggia tali Stati a specificare e segnalare le proprie esigenze al Segretariato, affinché siano sottoposte all'attenzione di potenziali donatori;
5. incarica il Segretario generale di facilitare l'assistenza tecnica in tale campo da parte dell'Interpol e di altre pertinenti organizzazioni internazionali agli Stati partecipanti che ne facciano richiesta;
6. incarica il Segretario generale di promuovere la comprensione dell'importanza e dell'utilità dell'ASF-SLTD nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e a qualsiasi altro crimine, in collaborazione con l'Interpol e con altre organizzazioni pertinenti;
7. incoraggia i Partner OSCE per la cooperazione ad attuare su base volontaria la Decisione N.4/04 del Consiglio dei ministri, nonché la presente decisione.

* Soluzioni integrate – Banca dati Interpol di rete fissa e Banca dati Interpol di rete mobile – FIND&MIND.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/7/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.7/06

LOTTA ALL'USO DI INTERNET PER SCOPI TERRORISTICI

Il Consiglio dei ministri,

richiamando la sua precedente decisione su tale materia (MC.DEC/3/04),

continuando a nutrire profonda preoccupazione per il crescente uso di Internet per scopi terroristici come espresso nella summenzionata decisione e in altre occasioni,

ribadendo in tale contesto l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e alla libertà di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni, che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet (PC.DEC/633 dell'11 novembre 2004) e dallo stato di diritto,

riconoscendo che la risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare misure necessarie ed appropriate e, in conformità ai loro obblighi di diritto internazionale, a vietare per legge l'istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale condotta,

ribadendo il nostro impegno conformemente alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, in particolare "di coordinare gli sforzi a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in Internet in tutte le sue forme e manifestazioni" e "di usare Internet come strumento per contrastare la diffusione del terrorismo, riconoscendo nel contempo agli Stati la possibilità di richiedere assistenza a tale riguardo",

prendendo nota che nel rapporto del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (S/2006/737 del 15 settembre 2006) si osserva che numerosi Stati starebbero esaminando l'applicazione a Internet del divieto di istigazione previsto dalla loro legislazione nazionale,

rilevando i recenti sviluppi, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, riguardanti gli obblighi degli Stati Parte di tale convenzione di considerare come reato l'istigazione pubblica a commettere un atto terroristico, nonché il reclutamento e l'addestramento a scopi terroristici,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001), l'unico strumento multilaterale giuridicamente vincolante che affronta specificatamente la criminalità informatica, fornendo tra l'altro un quadro giuridico comune per la cooperazione internazionale fra gli Stati Parte della Convenzione nella lotta alla criminalità informatica, nonché il suo Protocollo aggiuntivo relativo alla configurazione come reato di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite mezzi informatici,

riconoscendo l'impegno assunto al Vertice del G8 (San Pietroburgo, Federazione Russa, 16 luglio 2006) di contrastare efficacemente i tentativi di sfruttare lo spazio cibernetico a scopi terroristici, inclusa l'istigazione a commettere atti di terrorismo, a comunicare e pianificare atti di terrorismo, ivi compreso il reclutamento e l'addestramento di terroristi, e rilevando in particolare il ruolo della "Rete 24/7 sulla criminalità informatica" del G8 per contrastare comportamenti criminali nello spazio cibernetico,

richiamando i risultati della Riunione speciale dell'OSCE sul rapporto tra propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio (Parigi, 15 e 16 giugno 2004), nonché gli esiti del Seminario OSCE di esperti sulla lotta all'uso di Internet a scopi terroristici (Vienna, 13 e 14 ottobre 2005) e del Seminario di esperti OSCE-Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo: lotta all'incitamento al terrorismo ed alle attività correlate (Vienna, 19 e 20 ottobre 2006), nonché delle pertinenti attività svolte dal Segretariato e dalle istituzioni dell'OSCE, in particolare dal Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione e dall'ODIHR,

tenendo conto dei differenti approcci nazionali per definire "illecito" e "deplorable" un contenuto, nonché dei differenti metodi di trattare un contenuto illecito e deplorable nello spazio cibernetico, come ad esempio l'eventuale uso di informazioni riservate raccolte dal traffico Internet e dai relativi contenuti al fine di chiudere siti web di organizzazioni terroristiche e di loro sostenitori,

preoccupato dai continui attacchi di pirateria informatica che, benché non connessi con il terrorismo, dimostrano l'esistenza di una competenza in tale campo, creando in tal modo la possibilità di lanciare attacchi terroristici cibernetici contro sistemi informatici, che colpiscono l'attività di importanti strutture, istituzioni finanziarie e altre reti vitali,

1. decide di intensificare l'azione dell'OSCE e dei suoi Stati partecipanti potenziando in particolare la cooperazione internazionale nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;
2. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di adottare tutte le misure appropriate per proteggere importanti strutture e reti che trattano informazioni sensibili dalla minaccia di attacchi di pirateria informatica;
3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti di strumenti giuridici internazionali e regionali esistenti e di attuarne gli obblighi, incluse le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) e sulla prevenzione del terrorismo (2005);
4. incoraggia gli Stati partecipanti ad aderire alla "Rete 24/7 sulla criminalità informatica" del G8 e a nominare un'unità/persona di contatto appropriata per tale rete, al fine di ottimizzare la cooperazione internazionale fra le istituzioni preposte all'applicazione

della legge sull'utilizzo dello spazio cibernetico a fini criminali, nonché nei casi penali che implicano prove elettroniche, come appropriato;

5. esorta gli Stati partecipanti, quando sia loro richiesto, a trattare contenuti illeciti ai sensi della loro legislazione nazionale e ospitati da siti che rientrano nella loro giurisdizione, ad adottare tutte le misure appropriate contro tali contenuti e a cooperare con altri Stati interessati, conformemente alla loro legislazione nazionale e allo stato di diritto, nonché ai loro obblighi internazionali, incluso il diritto umanitario internazionale;

6. invita gli Stati partecipanti a intensificare il monitoraggio dei siti web di organizzazioni terroristiche e/o estremiste violente e di loro sostenitori e a potenziare lo scambio di informazioni in seno all'OSCE e ad altri fori pertinenti sull'uso di Internet a scopi terroristici e sulle misure adottate per contrastarlo, in conformità alla legislazione nazionale, assicurando nel contempo il rispetto degli obblighi e degli standard del diritto umanitario internazionale, inclusi quelli concernenti i diritti alla privacy e alla libertà di opinione e di espressione, nonché dello stato di diritto. Si dovranno evitare duplicazioni di sforzi con attività in corso in altri fori internazionali;

7. raccomanda agli Stati partecipanti di esplorare la possibilità di un più attivo coinvolgimento delle istituzioni della società civile e del settore privato nella prevenzione e nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;

8. incoraggia gli Stati partecipanti a partecipare alla "Conferenza politica dell'OSCE sul partenariato pubblico-privato nella lotta al terrorismo" che si terrà a Vienna nel maggio 2007 e che sarà incentrato sul ruolo vitale che il settore privato, incluse le imprese, la società civile e i mezzi di informazione, può svolgere nella cooperazione con i governi al fine di prevenire e combattere il terrorismo;

9. incarica il Segretario generale di promuovere, in particolare tramite la Rete antiterrorismo dell'OSCE, lo scambio di informazioni sulla minaccia posta dall'uso di Internet per scopi terroristici, inclusi l'istigazione, il reclutamento, il reperimento di fondi, l'addestramento, la scelta degli obiettivi e la pianificazione di atti terroristici, nonché su misure legislative e di altro genere adottate per contrastare tale minaccia.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/8/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.8/06
ULTERIORI INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI DOCUMENTI
OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E SULLE
SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI

Il Consiglio dei ministri,

deciso a sviluppare ulteriormente la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata dall'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri, nonché il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), il Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali e altre pertinenti decisioni adottate nel quadro dell'OSCE,

determinato a proseguire l'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti, contribuendo alla riduzione e alla prevenzione dell'accumulo eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata di SALW, ivi incluso il rischio della loro diversione verso mercati illeciti, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali,

riconoscendo i rischi per la sicurezza e l'incolumità derivanti dalla presenza di scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, incluse le scorte di carburante liquido per missili (melange), in eccedenza e/o in attesa di distruzione in alcuni Stati nell'area OSCE, e ribadendo la volontà dell'OSCE di considerare la possibilità di fornire, agli Stati che ne facciano richiesta, assistenza per la distruzione di tali scorte e/o al miglioramento delle procedure di gestione e di sicurezza delle scorte,

1. accoglie con favore i progressi finora compiuti nel contesto dell'OSCE nell'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali, ivi compresa l'elaborazione di progetti intesi a limitare e a ridurre i pericoli derivanti dalle scorte di SALW in eccedenza e dalle scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, inclusi i depositi di carburante liquido per missili (melange);

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

2. prende atto con apprezzamento dei lavori in corso in seno al Foro di cooperazione per la sicurezza al fine di elaborare guide delle migliori prassi sulle scorte di munizioni convenzionali;
3. prende atto del rapporto sui progressi compiuti nell'ulteriore attuazione del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali, presentato alla quattordicesima Riunione del Consiglio dei ministri ai sensi della Decisione N.8/05 del Consiglio dei ministri;
4. prende inoltre atto del rapporto sullo stato di avanzamento dell'ulteriore attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, presentato alla quattordicesima Riunione del Consiglio dei ministri;
5. esorta il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) a proseguire i suoi sforzi volti ad affrontare tali questioni in modo globale all'interno e all'esterno della regione dell'OSCE, rispecchiando il concetto OSCE di sicurezza cooperativa e operando di concerto con altri consessi internazionali;
6. incarica l'FSC di presentare alla quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri del 2007, per il tramite della sua Presidenza, i rapporti sui progressi compiuti nel processo di attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/9/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.9/06
LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO
E LEGGERE EFFETTUATO PER VIA AEREA

Il Consiglio dei ministri,

intendendo sviluppare ulteriormente la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata dall'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri, nonché il documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), il Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali e altre decisioni pertinenti adottate nel quadro dell'OSCE,

riaffermando il suo sostegno all'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti,

determinato a contribuire alla riduzione del rischio di diversione delle SALW verso il mercato illecito, in particolare attraverso sforzi per contrastare il traffico illecito di SALW effettuato per via aerea,

accogliendo con favore l'inclusione del tema del traffico illecito di SALW effettuato per via aerea nel programma del Foro di cooperazione per la sicurezza,

accogliendo con favore il valore aggiunto che l'Ufficio del coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE può conferire al dibattito su tale questione,

1. approva la decisione del Foro di cooperazione per la sicurezza di tenere una riunione speciale su tale tema nel primo trimestre del 2007;
2. incoraggia un'ampia partecipazione a tale riunione speciale, estesa anche ai rappresentanti del settore del trasporto aereo di merci, nonché alle competenti organizzazioni internazionali;

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

3. incarica il Foro di cooperazione per la sicurezza di continuare ad occuparsi di tale questione e di riferire in merito ai progressi compiuti e ai risultati raggiunti, attraverso il rapporto generale di valutazione dell'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/10/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.10/06
SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DELLA
RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELLE NAZIONI UNITE

Il Consiglio dei ministri,

consapevole della minaccia posta dal fatto che soggetti non statali quali terroristi e altri gruppi criminali possano acquisire, sviluppare, commerciare o utilizzare armi nucleari, chimiche e biologiche, nonché i relativi vettori e i materiali connessi,

richiamando gli impegni dell'Organizzazione, in particolare i Principi OSCE che regolano la non proliferazione, adottati il 3 dicembre 1994,

intendendo dar prova dell'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE ad adempiere agli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare fornendo, come e ove appropriato, informazioni supplementari in merito alla loro attuazione a livello nazionale, come raccomandato dal rapporto dell'aprile 2006 del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1540 (2004) (Comitato 1540),

esprimendo sostegno alla decisione adottata dall'FSC di continuare ad occuparsi di tale questione nel 2007 anche attraverso eventuali ulteriori scambi di vedute, compresi scambi con i Partner OSCE per la cooperazione, come appropriato, in merito all'attuazione dell'UNSCR 1540, con l'obiettivo di consentire, tra l'altro, agli Stati partecipanti di sostenere, in modo coordinato e in piena collaborazione con il Comitato 1540, gli sforzi dell'ONU volti a promuovere la condivisione di esperienze e lezioni apprese e a facilitare l'individuazione delle esigenze di assistenza in materia di attuazione nazionale,

accoglie con favore la Decisione N.10/06 dell'FSC sul sostegno all'attuazione a livello nazionale della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ne sottolinea l'importanza.

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/11/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.11/06
FUTURO DIALOGO SUI TRASPORTI IN SENO ALL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

riconfermando gli impegni relativi ai trasporti nell'area dell'OSCE, con particolare riguardo a quelli contenuti nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale adottato dal Consiglio dei ministri di Maastricht (2003), nonché in altri pertinenti documenti dell'OSCE,

tenendo conto dell'importanza di appropriate attività sui seguiti dei Fori economici e ambientali,

riconoscendo l'importanza fondamentale della sicurezza delle reti di trasporto e dello sviluppo dei trasporti per rafforzare la cooperazione economica regionale e la stabilità nell'area dell'OSCE,

prendendo atto del ruolo determinante dei trasporti nel promuovere il commercio e favorire lo sviluppo economico in tutta l'area dell'OSCE,

basandosi sulle conclusioni riepilogative e sulle raccomandazioni politiche del quattordicesimo Foro economico dell'OSCE ed esprimendo compiacimento per la continuità conseguita nel quadro delle attività dei seguiti quali:

- il seminario sulla sicurezza del trasporto urbano, tenuto a Vienna il 4 e 5 maggio 2006,
- il seminario congiunto dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'OSCE sulla sicurezza nei porti, tenuto ad Anversa, Belgio, dal 4 al 6 ottobre 2006,
- il seminario sui trasporti, la sicurezza e l'ambiente, tenuto a Tonsberg, Norvegia, dal 16 al 18 ottobre 2006,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

- il seminario congiunto OSCE/UNECE avente ad oggetto la Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, tenuto a Mosca il 17 e 18 ottobre 2006,

riconoscendo che la cooperazione tra Stati e tra le pertinenti parti interessate è di fondamentale importanza per rispondere in modo adeguato alle sfide nel settore dei trasporti e ravvisando la necessità di un approccio integrato che includa attività nel campo del rafforzamento delle capacità, nonché appropriati seguiti, al fine di ottenere risultati a lungo termine,

nella convinzione che l'OSCE può sostenere, rafforzare e integrare le esistenti iniziative nel campo dei trasporti offrendo un pertinente quadro per il dialogo basato sul suo mandato globale nell'ambito della sicurezza e della cooperazione,

accogliendo con favore la cooperazione in atto tra le strutture dell'OSCE e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e riconoscendo l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, caso per caso, in stretta consultazione con gli Stati partecipanti,

ricordando la Piattaforma per la sicurezza cooperativa, quale elemento essenziale della Carta per la sicurezza europea del 1999 per rafforzare ulteriormente la cooperazione e la sinergia tra l'OSCE e altre organizzazioni internazionali al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza globale nell'area dell'OSCE,

rilevando che i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi affrontano sfide particolarmente impegnative connesse con il mancato accesso al mare aperto, la dipendenza dai servizi di transito e la difficoltà di accedere ai mercati,

tenendo conto della dichiarazione congiunta resa al quattordicesimo Foro economico dalle delegazioni degli Stati partecipanti dell'Asia centrale Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan,

riconoscendo che affrontare le necessità dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi è una questione di indifferibile interesse che richiede altresì un processo a lungo termine,

accogliendo con favore e riconoscendo l'importanza della Dichiarazione di Almaty e del Programma d'azione di Almaty (APA): affrontare le esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi nell'ambito di un nuovo quadro globale di cooperazione nel settore dei trasporti di transito per i Paesi in via di sviluppo di transito e privi di sbocchi marittimi, adottato dalla Conferenza internazionale a livello ministeriale dei Paesi in via di sviluppo di transito e privi di sbocchi marittimi, nonché dei Paesi donatori e delle Istituzioni internazionali finanziarie e per lo sviluppo, sulla cooperazione nel settore dei trasporti di transito, tenuta ad Almaty il 28 e 29 agosto 2003; accogliendo inoltre con favore il ruolo svolto a tale riguardo dall'Ufficio ONU dell'Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UN-OHRLLS),

impegnandosi ad appoggiare l'esame di medio termine dell'attuazione dell'APA,

riconoscendo altresì le sfide e le opportunità che lo sviluppo e la sicurezza dei trasporti presentano agli Stati partecipanti, nonché la necessità di un maggiore coordinamento e di uno scambio di migliori prassi,

riconoscendo il ruolo significativo del Documento di Maastricht sulla strategia dell'OSCE, in cui gli Stati partecipanti si sono impegnati ad un più stretto coordinamento nei settori della cooperazione economica, del buongoverno, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale,

considerando che l'OSCE, nel quadro del suo approccio globale alla sicurezza, potrebbe apportare contributi nel settore dei trasporti, tra l'altro:

- appoggiando l'adozione e l'attuazione di strumenti giuridici e di altri strumenti elaborati da pertinenti organizzazioni in relazione ai trasporti e alla promozione del commercio,
- fornendo sostegno politico e un quadro di dialogo per l'ulteriore sviluppo di reti e corridoi di trasporto, senza pregiudicare gli interessi di alcuno Stato partecipante nel settore dei trasporti, e svolgendo un ruolo di catalizzatore tra attori nazionali e internazionali,
- prestando la dovuta attenzione alle questioni dei transiti connesse ai trasporti, con particolare riguardo alle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi, e facilitando il dialogo e la cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE e i Partner OSCE per la cooperazione,
- incoraggiando lo sviluppo di partenariati più stretti tra gli Stati partecipanti nonché con pertinenti organismi internazionali nel campo dei trasporti, in particolare nel settore dello sviluppo e della sicurezza dei trasporti,
- promuovendo un'ampia diffusione e attuazione delle migliori prassi e degli standard elaborati dalle pertinenti organizzazioni nel campo della sicurezza dei trasporti, nonché un migliore coordinamento in tale campo tra gli Stati partecipanti e le organizzazioni partner,
- promuovendo la buona amministrazione sia a livello pubblico che imprenditoriale e contrastando la corruzione nel settore dei trasporti e dell'agevolazione degli scambi commerciali, con particolare riguardo alle operazioni doganali e transfrontaliere e allo sviluppo delle infrastrutture,
- avvalendosi pienamente e regolarmente delle pertinenti disposizioni del Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere,
- promuovendo e agevolando il dialogo tra settore pubblico e privato su questioni inerenti ai trasporti,
- ponendo l'accento sui legami tra lo sviluppo dei trasporti e l'ambiente e promuovendo scelte di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale,

- promuovendo il dialogo sui trasporti e su questioni più ampie ad essi attinenti, nel contesto dei processi di composizione dei conflitti nell'area dell'OSCE,
1. incoraggia gli Stati partecipanti a rafforzare la cooperazione fra di loro e con le pertinenti organizzazioni internazionali su questioni connesse ai trasporti, avvalendosi in particolare degli esistenti strumenti giuridici, standard e migliori prassi internazionalmente riconosciuti;
 2. si propone di rafforzare la cooperazione esistente con l'UNECE, nel quadro del Memorandum d'intesa tra le due organizzazioni, fornendo in particolare sostegno politico:
 - 2.1 all'attuazione delle pertinenti convenzioni tra gli Stati partecipanti, basandosi sull'esempio fornito nel quadro del Progetto pilota relativo alla Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli alle frontiere delle merci del 21 ottobre 1982, nonché attraverso
 - 2.2 l'attuazione del Programma generale dei progetti relativi alla rete autostradale transeuropea (TEM) e alla rete ferroviaria transeuropea (TER), nonché della Fase II del progetto relativo ai collegamenti di trasporto euroasiatici;
 3. incarica il Consiglio permanente di promuovere la cooperazione fra gli Stati partecipanti e di adottare iniziative volte a rafforzare il dialogo sui trasporti in seno all'OSCE, se del caso anche attraverso l'esame a scadenze regolari degli impegni assunti nel settore dei trasporti, come previsto dagli attuali meccanismi di verifica, al fine di intraprendere specifiche iniziative ove risulti necessario;
 4. incarica il Segretariato, in stretta consultazione con gli Stati partecipanti, di rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni partner nei settori in cui l'OSCE potrebbe offrire vantaggi comparativi, competenza e valore aggiunto finalizzati al rafforzamento delle capacità, allo scambio di migliori prassi, alla sensibilizzazione, nonché al rafforzamento del dialogo sui trasporti fra gli Stati partecipanti all'OSCE;
 5. incarica le strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro rispettivi mandati, di fornire sostegno agli Stati partecipanti, su loro richiesta, ai fini dell'attuazione dei pertinenti impegni OSCE e della mobilitazione dell'assistenza internazionale, tenendo conto del ruolo svolto dalle pertinenti organizzazioni internazionali;
 6. decide di appoggiare l'attuazione del Programma d'azione di Almaty (APA) nell'area dell'OSCE, al fine di migliorare il potenziale di transito dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi, rafforzando il dialogo politico a livello regionale e fornendo sostegno alle pertinenti strutture delle Nazioni Unite nell'ambito dei loro programmi di rafforzamento delle capacità;
 7. incoraggia il Segretariato a rafforzare la cooperazione con l'UN-OHRLLS in questo campo, in particolare nel quadro dell'esame di medio termine dell'APA;
 8. incarica il Consiglio permanente e il Segretariato di fornire assistenza agli Stati partecipanti all'OSCE, su loro richiesta, per l'attuazione dell'APA, nonché di aiutarli a mobilitare la necessaria assistenza internazionale, tenendo conto del ruolo svolto dalle pertinenti organizzazioni internazionali;

9. accoglie con favore l'offerta del Governo del Tagikistan di ospitare nel 2007 una conferenza dell'OSCE sulle prospettive di sviluppo del trasporto di transito transasiatico ed euroasiatico attraverso l'Asia centrale fino al 2015;

10. decide di convocare la predetta conferenza, conformemente alle Norme procedurali dell'OSCE, in stretta cooperazione con il Governo del Tagikistan e con le pertinenti organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, allo scopo di accrescere la consapevolezza e potenziare il dialogo politico sullo sviluppo dei trasporti interni e di transito in Asia centrale, nonché nei limitrofi Stati partecipanti all'OSCE e Partner per la cooperazione;

incarica il Segretariato di riferire al Sottocomitato economico e ambientale del Consiglio permanente in merito al processo preparatorio in corso;

11. incarica il Consiglio permanente e il Segretariato, nonché le presenze OSCE sul terreno, nell'ambito dei loro attuali mandati, di continuare a fornire sostegno agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti per creare condizioni appropriate che favoriscano il clima imprenditoriale, inevitabilmente legato allo sviluppo dei trasporti, promuovendo la Guida delle migliori prassi per la creazione di un clima favorevole all'imprenditoria e agli investimenti, presentata nel 2006, nonché organizzando tavole rotonde con la comunità imprenditoriale al fine di promuovere la trasparenza e affrontare le questioni connesse alla corruzione;

12. si propone di elaborare ulteriori percorsi di cooperazione fra gli Stati partecipanti, basandosi sulle convenzioni internazionali di cui essi sono parti e su standard stabiliti di comune accordo, al fine di rafforzare l'applicazione delle legislazioni nazionali sul trasporto illecito di rifiuti pericolosi;

13. incoraggia gli Stati partecipanti a considerare di firmare e ratificare gli accordi internazionali che mirano a ridurre l'impatto negativo delle attività economiche sull'ambiente, con particolare riguardo alle attività nel settore dei trasporti, e sollecita gli Stati partecipanti che sono parti di tali accordi a darvi applicazione;

14. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere, dare applicazione e condividere le migliori prassi nel campo dei progressi tecnologici volti a ridurre l'impatto negativo delle attività economiche sull'ambiente, con particolare riguardo alle attività nel settore dei trasporti.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/12/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.12/06
DIALOGO SULLA SICUREZZA ENERGETICA IN SENO ALL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni in materia di energia enunciati nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale, adottato dalla Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht del 2003,

prendendo atto del fatto che un alto livello di sicurezza energetica richiede un sistema di approvvigionamento energetico prevedibile, affidabile, economicamente accettabile, commercialmente valido ed ecologicamente compatibile che può essere realizzato solo attraverso contratti a lungo termine, ove appropriato,

riconoscendo che anche la sicurezza della domanda e gli interventi concertati dei produttori e dei consumatori di energia rivestono un ruolo fondamentale per il rafforzamento della sicurezza energetica,

rilevando la necessità di rispondere alla crescente interdipendenza energetica tra i Paesi produttori, consumatori e di transito attraverso un dialogo basato sulla cooperazione che consenta a tali Paesi di beneficiare appieno di tale interdipendenza e di promuovere ulteriormente la sicurezza energetica mondiale, tenendo in debita considerazione gli interessi di tutte le parti interessate,

ricordando che tale dialogo dovrebbe rafforzare il partenariato tra i Paesi produttori, consumatori e di transito al fine di migliorare la sicurezza energetica mondiale attraverso un approccio globale e concertato a cui partecipino anche l'industria e la società civile,

considerando la disponibilità di fonti affidabili e stabili di approvvigionamento di idrocarburi da e verso gli Stati partecipanti all'OSCE come una condizione favorevole per promuovere una cooperazione in campo energetico duratura e reciprocamente vantaggiosa,

prendendo nota degli sforzi volti a diversificare la domanda e l'offerta di energia, le fonti energetiche e le vie di trasporto, nonché ad accrescere la flessibilità dei sistemi di

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

trasporto di energia attraverso vie di approvvigionamento multiple o collegamenti integrati di trasporto ottimali, anche diretti, tra fornitori e consumatori, come appropriato, e a consentire un uso più efficiente delle risorse energetiche, tenendo in debito conto le considerazioni ambientali,

determinato a sostenere l'ulteriore sviluppo e utilizzo di fonti energetiche nuove e rinnovabili,

riconoscendo che un utilizzo su larga scala delle energie rinnovabili può offrire un contributo notevole all'approvvigionamento energetico a lungo termine senza produrre un impatto negativo sul clima,

considerando l'importanza di una buona amministrazione sia a livello pubblico che imprenditoriale, della trasparenza del mercato e della cooperazione regionale nel settore energetico ai fini della promozione e del miglioramento della sicurezza energetica, tenendo contemporaneamente conto degli interessi di tutte le parti interessate,

prendendo nota degli sforzi dell'OSCE volti ad accrescere la consapevolezza delle sfide nel campo della sicurezza energetica e a configurarsi come una piattaforma per il dialogo sulla sicurezza energetica, nonché a valorizzare e promuovere la cooperazione regionale e mondiale nel campo della sicurezza energetica,

rilevando le attività già svolte dall'OSCE nel 2006 nel campo della sicurezza energetica,

1. esprime il proprio sostegno ai principi e agli obiettivi volti a rafforzare la sicurezza energetica, concordati al Vertice del G8 di San Pietroburgo, Federazione Russa;
2. incarica il Consiglio permanente e, in stretta cooperazione e consultazione con gli Stati partecipanti, il Segretariato dell'OSCE, di promuovere un dialogo sulla sicurezza energetica, anche a livello di esperti, cui partecipino i Paesi produttori, consumatori e di transito;
3. incarica il Consiglio permanente e il Segretariato dell'OSCE di far crescere la consapevolezza e di promuovere il dialogo sul Piano d'azione del G8 sui cambiamenti climatici, l'energia pulita e lo sviluppo sostenibile (2005) nonché il Piano d'azione del G8 sulla sicurezza energetica mondiale (2006).

MC.DEC/12/06/Corr.1
5 dicembre 2006
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione della Svezia:

“In merito alla Decisione relativa al dialogo sulla sicurezza energetica in seno all'OSCE, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa, a nome delle Delegazioni della Lettonia, della Lituania, della Repubblica di Moldova, della Polonia, della Svezia, degli Stati Uniti d'America e dell'Ucraina.

Ci siamo uniti al consenso su tale decisione con il presupposto che essa non pregiudichi in alcun modo alcuna decisione nazionale in materia di trasporto o sicurezza energetica.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/13/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.13/06
LOTTA ALL'INTOLLERANZA E ALLA DISCRIMINAZIONE E
PROMOZIONE DEL RISPETTO E DELLA COMPrensIONE
RECIPROCI

Il Consiglio dei ministri,

ricordando che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

riconoscendo che le manifestazioni di discriminazione e di intolleranza minacciano la sicurezza dei singoli e la coesione sociale e possono dare origine a conflitti e a violenze su più vasta scala,

riconoscendo che la promozione di una cultura del rispetto e della comprensione reciproci e dell'uguaglianza, così come il perseguimento di pari opportunità per una partecipazione effettiva alle società democratiche richiedono un approccio sistematico, globale e a lungo termine,

esprimendo profonda preoccupazione per l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie,

riaffermando la necessità che gli Stati partecipanti affrontino con determinazione la lotta a tutti gli atti e le manifestazioni di odio, inclusi i crimini ispirati dall'odio, nella consapevolezza che gli sforzi necessari per affrontare tali fenomeni richiedono un approccio comune, e riconoscendo al contempo la specificità delle singole manifestazioni e del contesto storico di ciascuna forma,

ricordando i propri impegni in materia di tolleranza e di non discriminazione sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nel Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati partecipanti alla CSCE del 1991, nella Carta per la sicurezza europea del 1999, nonché nelle Decisioni del Consiglio dei ministri dell'OSCE adottate a Porto (MC(10).DEC/6), a Maastricht (MC.DEC/4/03), a Sofia (MC.DEC/12/04) e a Lubiana (MC.DEC/10/05),

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

ricordando l'accresciuta attenzione che l'OSCE ha rivolto alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione, nonché alla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, come enunciato nelle Conferenze di Vienna del 2003 sull'antisemitismo e sul razzismo, la xenofobia e la discriminazione, nella Conferenza di Berlino sull'antisemitismo dell'aprile 2004, nella Riunione di Parigi sul rapporto tra propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio del giugno 2004, nella Conferenza di Bruxelles sulla tolleranza e la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione del settembre 2004 e nella Conferenza di Cordoba sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza del giugno 2005, e ricordando gli esiti di tali conferenze,

riaffermando la propria determinazione ad attuare gli impegni OSCE esistenti in materia di tolleranza e non discriminazione e rilevando il contributo delle riunioni tematiche del 2006 incentrate sugli aspetti attuativi nella sfera della tolleranza, dedicate alla comprensione interculturale, interreligiosa e interetnica (Almaty), all'Educazione intesa a promuovere il rispetto e la comprensione reciproci e l'insegnamento dell'Olocausto (Dubrovnik) e alla Raccolta di dati relativi ai crimini ispirati dall'odio (Vienna),

riconoscendo il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno dello sforzo globale dell'OSCE volto a combattere l'intolleranza e la discriminazione, e auspicando che nel corso del 2007 il Presidente in esercizio, in consultazione con gli Stati partecipanti, svolga un riesame del loro contributo a tale sforzo,

riconoscendo il ruolo fondamentale che la società civile può svolgere nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci,

allarmato per la comparsa di partiti politici, movimenti e gruppi di qualsiasi tipo che incitano alla violenza,

nutrendo altresì preoccupazione, in tale contesto, per le manifestazioni violente di estremismo associate al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, al nazionalismo aggressivo e al neonazismo,

richiamando il contributo dell'OSCE all'Iniziativa dell'ONU per un'Alleanza delle civiltà al fine di forgiare una volontà politica collettiva e mobilitare iniziative concertate a livello istituzionale e della società civile per promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, e tenendo presente il rapporto che il Gruppo ad alto livello ha presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite il 13 novembre 2006 a Istanbul, che mira a istituire, sotto l'egida dell'ONU, partenariati fra organizzazioni internazionali che condividono gli scopi dell'Alleanza delle civiltà,

1. decide di convocare durante la prima metà del 2007 una Conferenza ad alto livello sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, nell'ambito dei seguiti della Conferenza di Cordoba sull'antisemitismo e su altre forme di intolleranza, e accoglie con favore l'offerta della Romania di ospitare tale Conferenza;

2. incarica il Consiglio permanente di esaminare, a partire dal 2007, le modalità per rafforzare ulteriormente l'efficacia, la coerenza e la continuità del lavoro dell'OSCE

nell'ambito della lotta all'intolleranza e alla discriminazione e della promozione del rispetto e della comprensione reciproci, nella prospettiva di giungere a un'attuazione più efficace degli impegni;

3. incoraggia gli Stati partecipanti a riconoscere il contributo positivo che tutte le persone possono apportare all'armonia e al pluralismo delle nostre società, promuovendo politiche incentrate sull'uguaglianza di opportunità, di diritti e di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e sulla promozione del dialogo e della partecipazione effettiva;

4. si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della diversità culturale e religiosa quale fonte di reciproco arricchimento delle società e a riconoscere l'importanza dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa quale elemento fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione;

5. invita gli Stati partecipanti ad affrontare le cause che sono alla base dell'intolleranza e della discriminazione, incoraggiando lo sviluppo di politiche e strategie globali a livello nazionale in materia di educazione nonché rafforzando le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che:

- promuovano una maggiore comprensione e rispetto della diversità culturale, etnica, religiosa o di credo;
- mirino a prevenire l'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, gli ebrei, i musulmani e i membri di altre religioni;
- promuovano la memoria e l'insegnamento della tragedia dell'Olocausto, e di altri genocidi, riconosciuti come tali conformemente alla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, nonché dei crimini contro l'umanità;

6. riconosce l'importante contributo che i giovani possono apportare alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e incoraggia a proseguire e a sviluppare ulteriormente buone prassi in materia di educazione precoce ai diritti dell'uomo in tutta la regione dell'OSCE, nonché a organizzare un evento giovanile OSCE nel 2007 tenendo conto dell'esperienza e delle competenze in tale campo di altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali al fine di evitare duplicazioni;

7. decide di promuovere il rafforzamento delle capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge attraverso corsi di formazione e l'elaborazione di linee guida sui metodi più efficaci e appropriati per rispondere ai crimini motivati dal pregiudizio, per intensificare un'interazione positiva fra polizia e vittime e per incoraggiare le vittime a denunciare i crimini ispirati dall'odio, ad esempio attraverso corsi di formazione per i funzionari principalmente interessati, l'attuazione di programmi atti a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di migliorare i rapporti fra la polizia e i cittadini, nonché attraverso attività di formazione per indirizzare le vittime verso i centri di assistenza e protezione;

8. deplora l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie e sottolinea che i rappresentanti politici possono svolgere un ruolo positivo nella promozione globale del rispetto e della comprensione reciproci ed esercitare una notevole influenza nel disinnescare le tensioni nella società, prendendo ferma posizione contro atti e incidenti motivati dall'odio

e riconoscendo i contributi positivi che tutte le persone possono apportare ad una società armoniosa e pluralistica;

9. riconosce il ruolo essenziale che mezzi di informazione liberi e indipendenti possono svolgere nelle società democratiche e la forte influenza che essi possono esercitare nel contrastare o esacerbare percezioni errate e pregiudizi, e in tal senso incoraggia i giornalisti ad adottare volontariamente standard professionali, codici di autoregolamentazione e altri meccanismi appropriati che garantiscano maggiore professionalità, precisione e osservanza degli standard etici in ambito giornalistico;

10. sottolinea quanto sia importante che gli Stati adottino un efficace quadro giuridico che garantisca l'uguaglianza davanti alla legge e una tutela giuridica adeguata, e perseguano politiche e programmi strategici che favoriscano la non discriminazione e l'uguaglianza di opportunità;

11. incoraggia gli Stati partecipanti ad intensificare i loro sforzi per l'attuazione dei loro impegni finalizzati a raccogliere e conservare dati e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall'odio, essenziali per la formulazione di politiche efficaci e l'assegnazione appropriata di risorse per contrastare incidenti motivati dall'odio; in tale contesto invita inoltre gli Stati partecipanti a favorire lo sviluppo di capacità della società civile al fine di contribuire al monitoraggio e alla segnalazione di episodi motivati dall'odio e di assistere le vittime dei crimini ispirati dall'odio;

12. decide che gli Stati partecipanti devono impegnarsi più attivamente per incoraggiare le attività della società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo e una cooperazione rafforzati fra società civile e autorità statali in materia di promozione del rispetto e della comprensione reciproci, di uguaglianza di opportunità e di integrazione di tutti i cittadini nella società, nonché di lotta all'intolleranza, anche attraverso la creazione di meccanismi di consultazione locali, regionali o nazionali, ove appropriato;

13. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di inserire nelle loro attività attuali e future componenti di lotta all'intolleranza e alla discriminazione, nonché di promozione del rispetto e della comprensione reciproci in tutta la regione dell'OSCE;

14. incoraggia l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), conformemente agli impegni esistenti, anche attraverso la cooperazione con pertinenti strutture esecutive dell'OSCE:

- (a) a rafforzare ulteriormente le attività nell'ambito del suo Programma per la tolleranza e la non discriminazione, in particolare i relativi programmi di assistenza, al fine di fornire sostegno agli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni;
- (b) a rafforzare ulteriormente l'attività del Comitato consultivo di esperti dell'ODIHR sulla libertà di religione o credo, nel prestare sostegno e assistenza specializzata agli Stati partecipanti;
- (c) a proseguire la sua stretta cooperazione con altre pertinenti agenzie intergovernative e settori della società civile impegnati nella promozione del rispetto e della

comprensione reciproci e nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione, anche attraverso la raccolta di dati relativi ai crimini ispirati dall'odio;

- (d) a continuare a servire da punto di raccolta di informazioni e statistiche fornite dagli Stati partecipanti sui crimini ispirati dall'odio e sulla pertinente legislazione, nonché a rendere accessibili al pubblico tali informazioni attraverso il suo sistema di informazioni sulla tolleranza e la non discriminazione e i suoi rapporti sulle sfide e le risposte a episodi motivati dall'odio nella regione dell'OSCE;
 - (e) a rafforzare, nell'ambito delle risorse esistenti, la sua funzione di preallarme al fine di individuare episodi e tendenze motivati dall'odio, di riferire e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, e di fornire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, raccomandazioni e assistenza in settori in cui sono necessarie risposte più adeguate;
15. incoraggia il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, nell'ambito delle risorse disponibili, a prendere in considerazione un esame delle migliori prassi in settori di sua competenza relativi alla lotta all'intolleranza;
16. resta in attesa di un'iniziativa dell'ONU relativamente al rapporto del Gruppo ad alto livello dell'Iniziativa per l'Alleanza delle civiltà, al fine di considerare un contributo appropriato dell'OSCE alla sua attuazione.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/14/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.14/06
POTENZIAMENTO DEGLI SFORZI VOLTI A COMBATTERE LA
TRATTA DI ESSERI UMANI, INCLUSO LO SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO, ATTRAVERSO UN APPROCCIO GLOBALE E FATTIVO

Il Consiglio dei ministri,

profondamente preoccupato dal fatto che tutte le forme di tratta di esseri umani, nonostante gli accresciuti sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere tale fenomeno, permangono diffuse nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che alimenta le reti della criminalità organizzata,

riconoscendo che l'applicazione della legge, il perseguimento dei responsabili, la tutela, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale delle vittime come appropriato, ivi incluso il loro accesso effettivo alla giustizia, nonché la prevenzione, anche attraverso misure che colpiscano la domanda, sono fattori importanti per combattere efficacemente la tratta di esseri umani,

sottolineando che la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani richiede una risposta multidimensionale da parte di più attori che dovrebbe essere coordinata a livello nazionale, regionale e internazionale,

riaffermando il sostegno degli Stati partecipanti alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

ribadendo l'importanza del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" approvato dal Consiglio dei ministri di Lubiana nel 2005, nonché l'importanza della sua attuazione da parte degli Stati partecipanti,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

prendendo nota degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, svoltasi nel novembre 2006,

richiamando la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare gli articoli 6 e 7 sul diritto al lavoro e al godimento di condizioni di lavoro eque e soddisfacenti,

1. invita gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi al massimo livello politico con il Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani;
2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettorati del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera, le organizzazioni della società civile, i centri di assistenza alle vittime, la comunità imprenditoriale e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;
3. sollecita gli Stati partecipanti, con il sostegno delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, qualora richiesto, a migliorare la ricerca e il sistema di raccolta e analisi dei dati, con debito riguardo alla loro riservatezza e, ove possibile, a distinguere le statistiche a seconda del sesso, dell'età e di altri fattori pertinenti, come appropriato, al fine di meglio valutare la natura e la portata del problema, nonché di elaborare politiche efficaci e mirate contro la tratta di esseri umani. A tal fine si raccomanda agli Stati partecipanti di considerare di nominare Relatori nazionali o analoghi meccanismi indipendenti di monitoraggio;
4. sollecita gli Stati partecipanti, in cooperazione con organizzazioni internazionali e ONG, ove appropriato, ad adoperarsi per ridurre il rischio che le vittime rimpatriate tornino ad essere oggetto di tratta, considerando in particolare i fattori che rendono le persone più esposte alla tratta di esseri umani, come la povertà, la discriminazione, la mancanza di accesso all'istruzione e alle opportunità economiche, l'abuso sessuale e la violenza domestica, e svolgendo valutazioni dei rischi per assicurare che il rimpatrio delle vittime avvenga con debito riguardo alla loro sicurezza;
5. sottolinea l'importanza di assicurare alle vittime della tratta un effettivo accesso alla giustizia, anche nei settori della consulenza e delle informazioni sui loro legittimi diritti in una lingua a loro comprensibile, nonché di offrire loro la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti, e invita gli Stati partecipanti ad attuare i loro obblighi ai sensi delle disposizioni della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e il suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;
6. incoraggia gli Stati partecipanti a combattere in modo più efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro anche attraverso le seguenti misure:

- (a) assicurando che la loro legislazione penale nazionale in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro sia conforme ai requisiti del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. A tal fine gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare che tali crimini siano adeguatamente individuati e perseguiti;
 - (b) assicurando che il loro diritto nazionale del lavoro preveda standard minimi e che le relative leggi siano applicate al fine di ridurre il potenziale della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro;
 - (c) svolgendo programmi di formazione per funzionari del settore, nonché per altre persone che possano venire a contatto con presunte vittime di tratta, come operatori sanitari, assistenti sociali, ispettori del lavoro e altri, al fine di migliorare la loro capacità di individuare le vittime di tratta e di indirizzarle ai servizi di assistenza e protezione;
 - (d) assicurando che le campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della tratta non contribuiscano a stigmatizzare ulteriormente i gruppi vulnerabili di persone che potrebbero essere in tal modo esposti in misura maggiore a violazioni dei diritti umani;
 - (e) promuovendo strategie divulgative, anche in cooperazione con pertinenti ONG, che informino le comunità di migranti e le persone con impieghi a bassa remunerazione e in settori particolarmente vulnerabili come l'agricoltura, l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento o della ristorazione o siano impiegati come collaboratori familiari, in merito alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, allo scopo di migliorare l'accesso delle vittime all'assistenza e alla giustizia e di incoraggiare persone in possesso di informazioni su possibili casi di tratta a indirizzare le vittime a detta assistenza nonché informare le autorità competenti qualora vi siano motivi ragionevoli di credere che sia stato commesso un reato;
 - (f) elaborando e impiegando metodologie investigative avanzate, in particolare al fine di individuare e perseguire casi di tratta senza affidarsi esclusivamente alla testimonianza delle vittime;
 - (g) condividendo le attuali migliori prassi operative delle indagini di polizia sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, e assicurando che le forze di polizia impegnate in indagini su casi di tratta abbiano contatti regolari con le loro controparti in altre agenzie preposte al monitoraggio delle condizioni di lavoro, come appropriato, e che adottino un approccio multidisciplinare per individuare e tutelare i diritti delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
7. incarica il Consiglio permanente di considerare i modi per rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a contrastare la tratta di esseri umani, inclusa quella a fini di sfruttamento del lavoro, tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE, del Piano di azione per la lotta alla tratta di esseri umani e degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, del novembre 2006.

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.15/06
LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un problema grave e di ampie proporzioni in tutta la regione dell'OSCE e al di fuori di essa, con manifestazioni molteplici e interconnesse di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, tra cui la prostituzione, la pornografia infantile, la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale, il turismo sessuale e i matrimoni forzati di bambini,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini offende la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è un crimine grave e efferato, che coinvolge in molti casi la criminalità organizzata e che è necessario prevenire, investigare, perseguire e sanzionare con tutti i mezzi disponibili,

sottolineando la necessità di affrontare la vasta gamma di fattori che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale, tra cui le disparità economiche, il mancato accesso all'istruzione e la discriminazione, ivi inclusa la discriminazione su base sessuale, nonché la necessità di contrastare la domanda di pornografia infantile e di turismo sessuale e di prevenire le azioni dei responsabili,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è in crescita e che si sta diffondendo attraverso l'uso di nuove tecnologie come Internet,

riconfermando tutti i pertinenti impegni OSCE,

prendendo nota della risoluzione sulla lotta alla tratta e allo sfruttamento dei bambini nella pornografia, adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Bruxelles in occasione della sua quindicesima Sessione annuale,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

tenendo presenti le relative disposizioni dei pertinenti strumenti internazionali, tra cui la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il relativo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché le decisioni e le raccomandazioni dei pertinenti organismi internazionali,

tenendo conto delle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) relative alla pornografia infantile,

richiamando la Dichiarazione e il Programma d'azione adottato dal primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale, tenutosi in Svezia nel 1996, nonché l'Impegno mondiale di Yokohama, adottato dal secondo Congresso mondiale tenutosi in Giappone nel 2001,

prendendo nota delle raccomandazioni formulate nello Studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini*, nonché del lavoro svolto dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

1. condanna lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme, in particolare:
 - (a) la prostituzione infantile e la pornografia infantile, ivi incluse azioni volte a offrire, ottenere, procurare, fornire o reclutare un minore a tali fini o trarre profitto dallo sfruttamento di un minore a tali fini;
 - (b) ove si faccia uso di coercizione, forza, frode o minacce, abuso di fiducia, autorità o influenza su un minore, ovvero si offra o si dia denaro o altre forme di remunerazione/controprestazione in cambio di attività sessuali, anche nel corso di conflitti armati o in situazioni postconflittuali;
 - (c) la produzione, distribuzione, divulgazione o trasmissione, l'offerta o comunque il mettere a disposizione materiale pornografico infantile in tutte le sue forme (tramite sistemi informatici, Internet o attraverso altri mezzi);
 - (d) l'acquisizione e il possesso intenzionali di materiale pornografico infantile;
 - (e) la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale;
2. invita gli Stati partecipanti a uniformare la loro legislazione in materia ai loro pertinenti impegni e obblighi internazionali;
3. esorta gli Stati partecipanti ad adottare un approccio olistico al problema dello sfruttamento sessuale dei bambini, affrontando i fattori che ne sono all'origine e che vi contribuiscono, tra cui la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento sessuale dei

* UNGA A/61/299 distribuito il 29 agosto 2006. Il rapporto del Segretario generale sulla violenza contro i bambini è stato presentato l'11 ottobre 2006 al terzo Comitato dell'Assemblea generale dall'esperto indipendente Paulo Sergio Pinheiro.

bambini, e ad elaborare strategie globali e fattive nonché misure atte a prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini;

4. esorta vivamente gli Stati partecipanti ad adottare tutte le misure giuridiche atte a perseguire lo sfruttamento sessuale dei bambini, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti. A tale riguardo, incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi crimini a sfondo sessuale contro minori, anche nel caso in cui tali crimini siano commessi in un altro Paese;

5. invita gli Stati partecipanti a rafforzare le capacità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge di avviare fattivamente indagini e perseguire i colpevoli;

6. invita gli Stati partecipanti ad agevolare la tutela giuridica, l'assistenza, le appropriate cure mediche, i programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittime dello sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il rientro in condizioni di sicurezza dei minori oggetto di tratta;

7. invita gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli sociali sul problema dello sfruttamento sessuale dei bambini;

8. consiglia agli Stati partecipanti di elaborare sistemi compatibili e interscambiabili di registrazione di dati riferentisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini, con il dovuto riguardo alla riservatezza dei dati personali, nonché di promuovere meccanismi globali di raccolta ed analisi dei dati sullo sfruttamento sessuale dei minori;

9. esprime sostegno alle misure degli Stati partecipanti, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) e con gli appropriati rappresentanti di pertinenti settori economici, quali l'industria del turismo, il settore alberghiero e quello dei media, per eliminare la domanda di sfruttamento sessuale dei bambini;

10. sollecita una più intensa cooperazione tra gli Stati partecipanti affinché i responsabili dello sfruttamento sessuale dei bambini siano individuati, indagati, perseguiti e puniti;

11. raccomanda agli Stati partecipanti di istituire programmi di formazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori per il personale impiegato, tra l'altro, nei settori della giustizia, della polizia, del turismo, dei trasporti, dell'assistenza sociale e sanitaria, della società civile, delle organizzazioni confessionali e dell'istruzione;

12. auspica che le pertinenti autorità degli Stati partecipanti, nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia di tutela dei dati personali, collaborino con i gestori dei servizi Internet, con le società di carte di credito, con gli istituti bancari ed altri enti, nonché con le pertinenti ONG, al fine di rilevare informazioni attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e renderle note;

13. raccomanda la creazione di servizi di assistenza telefonica o tramite Internet, eventualmente in collaborazione con organizzazioni non governative, ai quali i cittadini possano rivolgersi in via confidenziale per denunciare episodi di sfruttamento sessuale di minori, al fine di consentire l'avvio di indagini da parte delle istituzioni preposte all'applicazione della legge nonché fornire appropriato sostegno alle vittime e alle loro famiglie;

14. prende nota delle iniziative adottate dalla società civile volte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori, ivi incluso, tra l'altro, il Codice di condotta per la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale nel settore turistico, elaborato dall'ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes);
15. incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di esaminare modi e mezzi per assicurare l'appropriata formazione e sensibilizzazione dei funzionari OSCE sul problema dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo presenti il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale in materia di tratta di esseri umani;
16. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, a prestare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale dei minori, ivi inclusi i rapporti tra tale fenomeno e la tratta di esseri umani, e pone l'accento sulla necessità che tali strutture e gli Stati partecipanti cooperino con altre organizzazioni internazionali, ONG e con la società civile nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/16/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.16/06

STATUS GIURIDICO E PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

ai sensi della decisione del Vertice di Helsinki del 1992 di “prendere in considerazione l'importanza di un accordo che assicuri uno status internazionalmente riconosciuto” agli assetti istituzionali della CSCE,

richiamando le successive decisioni della Riunione del Consiglio dei ministri di Stoccolma del 1992 e della Riunione del Consiglio dei ministri di Roma del 1993, in particolare la Decisione del Consiglio dei ministri di Roma sulla capacità giuridica e i privilegi e le immunità (documento CSCE/4-C/Dec.2 del primo dicembre 1993),

in attuazione delle pertinenti disposizioni delle Decisioni di Budapest del 1994, della Carta per la sicurezza europea del 1999 e della Dichiarazione del Vertice di Istanbul del 1999,

tenendo conto dei dibattiti svoltisi nel 2000 e nel 2001 e del rapporto del Consiglio permanente al Consiglio dei ministri sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE (PC.DEC/383 del 26 novembre 2000),

riconfermando gli ulteriori compiti enunciati a tale riguardo dal Consiglio dei ministri alla nona Riunione di Bucarest (2001) e alla decima Riunione di Porto (2002),

richiamando la raccomandazione del Comitato di personalità eminenti sul rafforzamento dell'efficacia dell'OSCE (CIO.GAL/100/05 del 27 giugno 2005) che gli Stati partecipanti concordino una convenzione che riconosca la capacità giuridica dell'OSCE e assicuri privilegi e immunità all'OSCE e ai suoi funzionari, senza modificare il carattere politicamente vincolante degli impegni dell'OSCE,

richiamando la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

basandosi sulle raccomandazioni del gruppo di esperti giuridici istituito dalla Presidenza nel 2006 e sul rapporto relativo all'attuazione del primo paragrafo operativo della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana del 6 dicembre 2005 sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

tenendo conto del fatto che il summenzionato gruppo di esperti giuridici, dopo aver valutato le implicazioni derivanti dalla mancanza di uno status giuridico internazionale e di privilegi e immunità uniformi dell'OSCE a livello tecnico, ha rilevato l'esistenza di seri problemi dovuti alla mancanza di uno status giuridico internazionale e di privilegi e immunità uniformi dell'OSCE,

decide:

1. che il lavoro relativo ad un progetto di convenzione sulla personalità giuridica internazionale, la capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE proseguirà sulla base del testo presentato dagli esperti giuridici nel 2001 (ridistribuito come documento CIO.GAL/188/06);
2. di istituire un gruppo di lavoro informale a livello di esperti sotto la guida del Consiglio permanente, incaricato di finalizzare un progetto di convenzione sulla personalità giuridica internazionale, sulla capacità giuridica e sui privilegi e immunità dell'OSCE. Il gruppo di lavoro presenterà tale progetto di convenzione al Consiglio dei ministri attraverso il Consiglio permanente, affinché sia adottato dal Consiglio dei ministri, ove possibile, nel 2007.

MC.DEC/16/06/Corr.1
5 dicembre 2006
Allegato

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“Pur unendosi al consenso sulla decisione relativa allo status giuridico, ai privilegi e alle immunità dell'OSCE, la Delegazione russa insiste nel sostenere che l'unica possibilità di risolvere tale questione conformemente alle norme del diritto internazionale sia l'elaborazione di un documento costitutivo dell'OSCE sotto forma di Carta o Statuto. In assenza di una Carta l'OSCE non può essere considerata come un'organizzazione internazionale a pieno titolo. Riteniamo sia necessario basarsi sulla relativa raccomandazione del rapporto del Comitato di personalità eminenti, secondo la quale gli Stati partecipanti dovrebbero elaborare una concisa Carta o Statuto dell'OSCE contenente i suoi obiettivi e principi fondamentali, il riferimento agli impegni esistenti, nonché la struttura dei suoi principali organi direttivi.

In ogni caso, l'entrata in vigore di una Convenzione sui privilegi e le immunità, se e quando vi sarà un accordo in tal senso, sarà possibile solo parallelamente all'entrata in vigore di uno Statuto o Carta dell'OSCE.

La Federazione Russa intende difendere fermamente tale posizione nel corso dei prossimi negoziati in seno al Gruppo di lavoro di esperti sullo status giuridico dell'OSCE.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata e sia acclusa al giornale della seduta odierna.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/17/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.17/06

MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO CONSULTIVO

Il Consiglio dei ministri,

tenendo presente l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza, che comprende la dimensione politico-militare, economico-ambientale e umana e riconoscendo nel contempo la necessità di una prospettiva transdimensionale, sia in termini di approccio concettuale che di attività programmatiche,

prendendo atto della raccomandazione del Comitato di personalità eminenti di introdurre una struttura di comitati al fine di consentire una più ampia partecipazione al processo consultivo e decisionale e di renderlo più interattivo e trasparente, coinvolgendo tutti gli Stati partecipanti più attivamente e efficacemente, nonché aumentare il senso di appartenenza al processo di partecipazione,

richiamando la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

riconoscendo la necessità di migliorare le consultazioni e il dialogo, anche allo scopo di preparare i dibattiti, le conclusioni e le decisioni del Consiglio permanente,

consapevole della volontà di evitare l'istituzione di gruppi di lavoro e di scoraggiare la creazione di organi supplementari,

intendendo rafforzare la cooperazione, al fine di affrontare più efficacemente le nuove minacce alla sicurezza e di fornire un quadro globale più efficace per il dialogo politico fra tutti gli Stati partecipanti,

decide di istituire i seguenti comitati quali organi sussidiari informali del Consiglio permanente:

un Comitato per la sicurezza che svolgerà i seguenti compiti:

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

- discutere aspetti non militari e politici della sicurezza, inclusa l'attuazione degli impegni degli Stati partecipanti;
- esaminare, qualora richiesto dalla Presidenza in consultazione con gli Stati partecipanti, questioni transdimensionali attinenti in modo particolare ad aspetti non militari della sicurezza;
- dare sostegno alla preparazione della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza, tenendo conto di un contributo del Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) e di altre riunioni pertinenti;
- discutere raccomandazioni da presentare al Consiglio permanente sul programma di lavoro, inclusi i seguiti delle raccomandazioni formulate in seno alle riunioni summenzionate;

un Comitato economico e ambientale, che includerà l'esistente Sottocomitato economico e ambientale del Consiglio permanente e che svolgerà i seguenti compiti, in aggiunta a quelli enunciati nella Decisione N.3 del Consiglio dei ministri di Bucarest sulla promozione del ruolo dell'OSCE quale foro per il dialogo politico:

- discutere questioni economiche ed ambientali, inclusa l'attuazione degli impegni degli Stati partecipanti;
- dare sostegno alla preparazione delle riunioni del Foro economico e ambientale (EEF) e di altre riunioni su questioni economiche e ambientali;
- prendere in esame, qualora richiesto dalla Presidenza in consultazione con gli Stati partecipanti, questioni di natura transdimensionale attinenti in modo particolare ad aspetti economici e ambientali della sicurezza;
- discutere raccomandazioni da presentare al Consiglio permanente sul programma di lavoro, inclusi i seguiti delle raccomandazioni formulate dall'EEF;

un Comitato sulla dimensione umana che svolgerà i seguenti compiti:

- discutere questioni relative alla dimensione umana, compresa l'attuazione degli impegni degli Stati partecipanti;
- dare sostegno alla preparazione delle riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana e di altre riunioni in materia;
- prendere in esame, qualora richiesto dalla Presidenza in consultazione con gli Stati partecipanti, questioni di natura transdimensionale attinenti in modo particolare alla dimensione umana;
- discutere raccomandazioni da presentare al Consiglio permanente sul programma di lavoro, inclusi i seguiti delle raccomandazioni formulate alle riunioni nel quadro della dimensione umana;

decide inoltre che:

la Presidenza, all'inizio di ogni anno, in consultazione con gli Stati partecipanti, preciserà ulteriormente i compiti dei summenzionati comitati e stabilirà un programma di lavoro che rispecchi gli obiettivi e le priorità dell'Organizzazione, tenendo anche conto della necessità di assicurare una copertura adeguata delle questioni transdimensionali in esame.

Il Comitato consultivo per la gestione e le finanze continuerà ad operare nell'ambito del suo attuale mandato, come stabilito dalla Decisione N.552 del Consiglio permanente.

I comitati summenzionati si riuniranno in modo informale, riferiranno al Consiglio permanente, gli forniranno consulenza, formuleranno raccomandazioni e predisporranno pertinenti decisioni attraverso il Comitato preparatorio. Al lavoro dei comitati si applicheranno le pertinenti disposizioni delle Norme procedurali dell'OSCE, in particolare il Capitolo V(A).

Il Comitato preparatorio potrà essere convocato ad hoc dalla Presidenza al fine di valutare questioni generali e organizzative relative all'Organizzazione, inclusa la preparazione delle riunioni dei Consigli dei ministri/dei Vertici. Alle riunioni del Comitato preparatorio potranno essere esaminate questioni transdimensionali, nonché altre questioni non trattate dai tre comitati di nuova istituzione, qualora la Presidenza ritenga, in consultazione con gli Stati partecipanti, che esse meritino di essere discusse in tale quadro.

Di norma, ciascun comitato si riunirà almeno una volta al mese. Su iniziativa della Presidenza o del Presidente del Comitato, o su richiesta di uno o più Stati partecipanti, ciascun comitato potrà riunirsi ogni qualvolta necessario a seconda dell'esigenza di tenere consultazioni o prepararsi per processi decisionali del Consiglio permanente. La Presidenza e i Presidenti dei comitati eviteranno di convocare simultaneamente riunioni di organi sussidiari informali.

I comitati prenderanno in esame questioni di loro competenza su richiesta della Presidenza, del Consiglio permanente o di uno o più Stati partecipanti.

I paragrafi da 6 a 9 del Capitolo V(A) delle Norme procedurali dell'OSCE si applicheranno alla partecipazione alle riunioni dei tre comitati di recente istituzione nello stesso modo in cui essi si applicano alla partecipazione alle riunioni del Comitato preparatorio.

Il Segretariato dell'OSCE presterà sostegno alle attività dei comitati.

La presente decisione sarà applicabile per un periodo di un anno a partire dal primo gennaio 2007 e sarà oggetto di riesame da parte del Consiglio permanente alla fine del 2007 al fine di decidere in merito ad una sua eventuale proroga, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la nuova struttura.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/18/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.18/06
ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE
STRUTTURE ESECUTIVE DELL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

confermando il mandato del Segretario generale in conformità a quanto deciso alla riunione del Consiglio dei ministri di Stoccolma del 1992,

tenendo conto delle successive decisioni adottate in seno alle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, del Consiglio dei ministri e del Consiglio permanente, tra cui i documenti MC(10).DEC/8, MC.DEC/1/03, MC.DEC/15/04 e le Decisioni del Consiglio permanente N.485, 486, 550, 552 e 553, nonché del Rapporto del Comitato di personalità eminenti,

desiderando migliorare l'efficienza dell'OSCE, ivi inclusi il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno e precisare a tal fine il ruolo e le responsabilità del Segretario generale dell'OSCE,

richiamando la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

ricordando che l'autorità del Segretario generale emana dalle decisioni collegiali degli Stati partecipanti e che egli agisce sotto la guida del Presidente in esercizio,

decide quanto segue:

1. in merito all'ulteriore rafforzamento del ruolo del Segretario generale, il Consiglio dei ministri:

ribadisce il mandato del Segretario generale dell'OSCE;

incoraggia il Segretario generale ad avvalersi appieno del suo mandato, tra l'altro:

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

- portando all'attenzione del Consiglio permanente e del Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), in consultazione con le rispettive Presidenze, qualsiasi questione che ritenga pertinente al suo mandato;
- contribuendo e partecipando ai dibattiti su qualsiasi punto dell'ordine del giorno, ivi incluso l'esame di questioni correnti, fornendo, tra l'altro, informazioni di base, analisi e suggerimenti;
- presentando al Consiglio permanente le Linee generali di programma e la proposta di Bilancio unificato;
- mantenendo stretti contatti con tutte le delegazioni OSCE;
- riferendo agli Stati partecipanti, dopo consultazioni con la Presidenza, in merito al monitoraggio svolto dal Segretariato delle pertinenti decisioni adottate dagli organi decisionali dell'OSCE nonché riguardo ai relativi seguiti;

chiede al Segretario generale di tenere regolari riunioni di coordinamento con i capi delle istituzioni al fine di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni di programmi, nel rispetto dei mandati delle istituzioni;

ribadisce la funzione di coordinamento del Segretario generale nell'ambito della procedura di bilancio unificato, nonché la sua responsabilità di offrire assistenza agli amministratori dei fondi nel dare attuazione ai mandati e agli orientamenti politici forniti dagli Stati partecipanti. A tale riguardo, il Segretario generale offre sostegno agli amministratori dei fondi per l'appropriata applicazione del Sistema comune di regolamentazione della gestione, ivi inclusi i Regolamenti finanziari e lo Statuto del personale, nonché per l'ulteriore introduzione e applicazione del Bilancio per programmi sulla base dei risultati. Il Segretario generale dovrebbe garantire il coordinamento programmatico tra il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno, nonché tra le operazioni sul terreno, nel rispetto dei loro mandati e dei mandati attribuiti dagli Stati partecipanti agli amministratori dei fondi;

chiede al Segretario generale di riferire regolarmente agli Stati partecipanti in merito ai progressi nell'introduzione e applicazione del Bilancio per programmi sulla base dei risultati e di avanzare proposte per l'ulteriore sviluppo del sistema;

invita il Segretario generale a rafforzare ulteriormente la procedura di valutazione della gestione dei fondi e a informare regolarmente gli Stati partecipanti in merito ai risultati;

chiede inoltre al Segretario generale di agevolare la programmazione, ivi inclusa la programmazione pluriennale se del caso, da parte degli amministratori dei fondi nell'ambito di ciascuna operazione sul terreno e istituzione, nonché di assicurare il necessario coordinamento a tal fine;

2. in merito al rafforzamento del Segretariato, il Consiglio dei ministri:

incarica il Segretario generale di proporre all'approvazione degli Stati partecipanti una tabella riveduta degli effettivi da sottoporre all'approvazione degli Stati partecipanti, al

fine di adeguare la struttura del Segretariato alle attuali esigenze e priorità dell'Organizzazione;

incarica inoltre il Segretario generale di avanzare proposte agli Stati partecipanti volte a rafforzare il ruolo del Segretariato;

3. in merito all'efficacia delle operazioni OSCE sul terreno, il Consiglio dei ministri:

concorda che, ove lo Stato partecipante che ospita un'operazione sul terreno esprima il suo consenso, il mandato di tali operazioni debba avere una durata di un anno;

incarica il Segretario generale di assistere la Presidenza nell'introduzione di un sistema regolare di valutazione del rendimento per i capi missione e per i vice capi missione. Il rapporto di valutazione sarà elaborato sotto la responsabilità della Presidenza. Su tale base, invita la Presidenza, dopo essersi consultata con il Segretario generale e con il Paese ospitante, a incontrare annualmente ciascun capo missione per discutere i risultati raggiunti dalla missione nonché i progressi compiuti nell'adempimento del suo mandato. In tale contesto, si dovrebbero prendere in considerazione appropriati seguiti in vista di un ulteriore rafforzamento dell'efficacia della missione;

invita il Presidente in esercizio a garantire piena trasparenza e competitività nella procedura di selezione dei capi e dei vice capi delle operazioni sul terreno. I nominativi e la nazionalità di tutti i candidati per tali incarichi dovrebbero essere resi disponibili a tutti gli Stati partecipanti dopo il termine previsto per la presentazione delle candidature.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/19/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.19/06
RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato di personalità eminenti (CIO.GAL/100/05 del 27 giugno 2005),

adempiendo alla Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE,

riaffermando la sua piena adesione alle norme, ai principi e agli impegni dell'OSCE sanciti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e che si applicano in modo eguale a tutti gli Stati partecipanti,

sottolineando il ruolo dell'Organizzazione quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e quale strumento fondamentale per il preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione postconflittuale,

riaffermando l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza e l'importanza di tutte le tre dimensioni, politico-militare, economica e ambientale e umana, tenendo presente al tempo stesso che molte delle sue attività presentano un carattere transdimensionale,

riconoscendo le sfide comuni degli Stati partecipanti nonché la necessità di cooperare in uno spirito di partenariato e di intenti comuni,

invitando gli Stati partecipanti ad avvalersi appieno dell'Organizzazione quale foro per il dialogo politico,

incoraggiando gli Stati partecipanti ad avvalersi dell'assistenza offerta dalle istituzioni e dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, come appropriato, al fine di dare attuazione ai loro impegni,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

confermando la sua determinazione a rafforzare l'efficienza dell'OSCE e ad allineare costantemente i metodi di lavoro dell'Organizzazione alle esigenze del presente e alle sfide in evoluzione, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- focalizzare maggiormente il lavoro dell'Organizzazione nei settori in cui l'OSCE ha un vantaggio comparativo, accordandogli priorità,
- assicurare la coerenza a lungo termine delle priorità e dei piani d'azione in conformità agli impegni e alle decisioni dell'OSCE,
- migliorare la trasparenza e l'efficacia del processo decisionale basato sull'eguaglianza sovrana degli Stati e sulla regola del consenso,
- promuovere tra gli Stati partecipanti il senso della comunità di intenti e della condivisione delle responsabilità.

Sezione 1: Rapporto del Consiglio permanente

1. Ringrazia il Consiglio permanente per il lavoro svolto nel contesto del paragrafo 1 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato sotto la responsabilità della Presidenza (MC.GAL/2/06);
2. ricorda che il Consiglio dei ministri ha adottato:
 - le Norme procedurali dell'OSCE (MC.DOC/1/06);
 - la Decisione sul Consiglio superiore dell'OSCE (MC.DEC/4/06);
 - la Decisione sul miglioramento del processo consultivo;
 - la Decisione sullo status giuridico e i privilegi e le immunità dell'OSCE;
 - la Decisione sul rafforzamento dell'efficienza delle strutture esecutive dell'OSCE;
3. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio permanente delle seguenti decisioni:
 - Decisione sulla ridenominazione del Foro economico dell'OSCE (PC.DEC/743/06);
 - Decisione sulle linee guida per l'organizzazione di riunioni OSCE;
 - Decisione relativa a emendamenti allo statuto e regolamento del personale dell'OSCE;
 - Decisione sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle risorse umane dell'OSCE;
4. esprime l'auspicio che le summenzionate decisioni del Consiglio permanente contribuiranno a un reclutamento trasparente, equo e coerente del personale, miglioreranno la

professionalità del personale dell'OSCE, rafforzeranno la gestione delle sue risorse umane e incoraggeranno il mantenimento in servizio di membri del personale qualificati e capaci attraverso procedure competitive ed eque; riconosce l'esigenza di promuovere un equilibrio fra i sessi nell'ambito del personale, nonché una più ampia diversità di provenienza nazionale del personale dell'OSCE ai vari livelli;

5. prende nota con apprezzamento delle positive modifiche introdotte nella gestione del bilancio unificato e delle risorse fuori bilancio, che contribuiscono a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza delle attività dell'Organizzazione, ivi inclusi il loro finanziamento, valutazione e analisi;

6. si congratula con il Segretario generale per i suoi sforzi volti a migliorare ulteriormente un sistema atto a garantire che i contributi fuori bilancio siano accettati, iscritti a bilancio, assegnati, utilizzati, monitorati, rendicontati e riferiti sotto la sua autorità e controllo;

7. sottolinea la persistente necessità di migliorare le basi normative globali dell'OSCE in materia finanziaria e, in tale contesto, chiede alla Presidenza di riferire al Consiglio permanente, prima del 31 marzo 2007, circa i progressi compiuti nell'ambito dei negoziati sui Regolamenti finanziari; invita il Consiglio permanente ad adottare tali Regolamenti finanziari emendati, possibilmente entro il primo luglio 2007.

8. ritiene necessario esaminare ulteriormente se le missioni tematiche possano rivelarsi uno strumento utile ed efficace per affrontare le nuove minacce alla sicurezza emergenti, rispondendo in particolare alle necessità dell'intera area dell'OSCE, con l'intesa che, laddove e quando istituite, esse saranno sostanzialmente modellate sulla base di questioni concrete, tenendo inoltre conto delle implicazioni finanziarie;

9. decide che le iniziative volte a rafforzare l'efficienza dell'OSCE riportate nelle disposizioni contenute nella presente sezione nonché nelle decisioni in essa citate saranno perseguite e, a tal fine, incarica il Consiglio permanente di seguire costantemente la loro attuazione.

Sezione 2: Rapporto dell'ODIHR

1. Ringrazia l'ODIHR per il lavoro svolto nel contesto di quanto previsto nel paragrafo 2 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato il 10 novembre 2006;

2. riconosce che l'ODIHR, nell'assolvimento del suo mandato, ha dimostrato la capacità di assistere gli Stati partecipanti nell'adempimento dei loro impegni attinenti alla dimensione umana;

3. rammenta agli Stati partecipanti l'esigenza di mantenere le loro legislazioni e le loro prassi in linea con gli impegni OSCE;

4. prende nota della valutazione sullo stato corrente di attuazione degli impegni esistenti da parte degli Stati partecipanti e sottolinea, in particolare, che sono gli Stati partecipanti

stessi responsabili dell'efficace attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE. L'ODIHR, a tale riguardo, svolge un importante ruolo nell'assisterli;

5. incarica il Consiglio permanente, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'ODIHR e da altre istituzioni OSCE, di affrontare le difficoltà di attuazione nei settori specificati nel rapporto, considerando la possibilità di avvalersi meglio dell'assistenza dell'ODIHR;

6. prende nota dei suggerimenti formulati nel rapporto in merito a nuovi impegni e chiede al Consiglio permanente di riferire al riguardo, in tempo utile per la riunione del Consiglio dei ministri di Madrid del 2007;

7. riconosce la competenza dell'ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti attraverso le sue attività connesse alle elezioni, compresa la revisione della pertinente legislazione e l'osservazione elettorale;

8. si impegna a sviluppare ulteriormente le attività dell'OSCE in materia di elezioni e riafferma, a tale riguardo, le disposizioni contenute nel Documento della Riunione di Copenaghen sulla dimensione umana della CSCE (1990) quale fondamento degli impegni comuni dell'OSCE assunti dagli Stati partecipanti per la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi quelli necessari per lo svolgimento di elezioni democratiche;

9. rileva che le pertinenti disposizioni della Dichiarazione del Vertice di Budapest (1994), della Dichiarazione del Vertice di Lisbona (1996), della Dichiarazione del Vertice di Istanbul (1999), della Carta per la sicurezza europea (1999) e le successive decisioni delle riunioni del Consiglio dei ministri di Porto (2002) e di Maastricht (2003) hanno integrato tali impegni;

10. riafferma gli impegni degli Stati partecipanti di invitare osservatori elettorali di altri Stati partecipanti, dell'ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e da istituzioni e organizzazioni pertinenti che desiderino fungere da osservatori;

11. sottolinea che gli Stati partecipanti possono offrire un efficace contributo per migliorare l'integrità del processo elettorale attraverso l'invio di osservatori;

12. riconosce la costante esigenza di garantire la responsabilità, l'obiettività, la trasparenza e la professionalità delle attività di osservazione elettorale;

13. concorda che l'ODIHR debba attuare i miglioramenti e le raccomandazioni riguardanti le attività elettorali, compreso quanto contenuto nel rapporto, e in particolare come elencato qui di seguito, e sottoponga regolarmente rapporti sulla loro attuazione, per il tramite del suo Direttore, all'esame del Consiglio permanente, come appropriato:

- rafforzare ulteriormente i metodi d'osservazione e i programmi di assistenza;
- garantire una copertura geografica quanto più ampia possibile delle attività elettorali dell'ODIHR;

- diversificare ulteriormente la partecipazione di osservatori sia a breve termine che a lungo termine nonché di quelli facenti parte del “gruppo centrale”, sulla base di un maggiore sostegno offerto da un numero più elevato di Stati partecipanti, incoraggiando questi ultimi a contribuire al fondo per la diversificazione, appoggiando le attività nazionali di formazione e sviluppando reti su scala OSCE di osservatori elettorali professionisti;
 - rafforzare ulteriormente la trasparenza del reclutamento dei membri dei gruppi d’osservazione, rispettando al contempo i più elevati standard professionali, anche attraverso azioni attive di pubblicità, formazione, procedure di selezione e liste aperte per i capi delle missioni d’osservazione elettorale e per i membri dei “gruppi centrali”, trasmesse regolarmente agli Stati partecipanti e rese disponibili attraverso banche dati accessibili pubblicamente;
 - dedicare la massima attenzione all’indipendenza, all’imparzialità e alla professionalità dell’osservazione elettorale condotta dall’ODIHR;
 - ampliare la copertura linguistica e garantire che le lingue utilizzate non influenzino in alcun modo l’efficacia dell’osservazione;
14. sottolinea che l’osservazione elettorale è un impegno comune che coinvolge l’OSCE/ODIHR, l’Assemblea parlamentare dell’OSCE e altre istituzioni parlamentari;
15. riconosce che la stretta cooperazione con l’Assemblea parlamentare dell’OSCE rafforza in modo considerevole la visibilità delle attività di osservazione elettorale dell’OSCE, e esorta l’ODIHR a continuare a lavorare in partenariato con l’Assemblea parlamentare nell’ambito delle missioni di osservazione elettorale, sulla base dell’Accordo di cooperazione del 1997;
16. accoglie con favore le proposte di ulteriori iniziative volte a rafforzare l’efficacia dell’assistenza che l’ODIHR presta agli Stati partecipanti che ne fanno richiesta, ivi incluso attraverso un miglior uso delle riunioni nel quadro della dimensione umana.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/20/06/Corr.1*
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.20/06
FUTURA PRESIDENZA DELL'OSCE

Il Consiglio dei ministri,

esprimendo compiacimento per la proposta del Kazakistan di assumere la presidenza dell'OSCE,

considerando che l'obiettivo dell'OSCE è conseguire la piena attuazione degli impegni, delle norme e dei valori dell'OSCE attraverso la cooperazione tra gli Stati partecipanti,

considerando che uno dei motivi principali per cui gli Stati partecipanti all'OSCE si investono vicendevolmente delle più alte responsabilità direttive è la dimostrazione della volontà e della capacità di esercitare un ruolo di guida nell'ambito di tale cooperazione,

considerando che gli Stati partecipanti godono in uguale misura del diritto di offrire tale dimostrazione e pertanto del diritto di assumere le più alte responsabilità in seno all'OSCE,

considerando che il Kazakistan si è impegnato ad attuare un programma di azione e riforme politiche, nonché ad esercitare un ruolo guida a sostegno degli impegni, delle norme e dei valori dell'OSCE,

decide di prendere nuovamente in esame l'offerta del Kazakistan di assumere la presidenza dell'OSCE nel 2009, al più tardi durante la sua riunione che si terrà in Spagna nel 2007.

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

MC.DEC/20/06/Corr.1
5 dicembre 2006
Allegato 1

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione del Kazakistan:

“Signor Presidente,

in merito all'adozione della Decisione del Consiglio dei ministri sulla futura Presidenza dell'OSCE, desidero rendere una dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

Il Kazakistan esprime rammarico per l'assenza di consenso in merito alla designazione di uno Stato partecipante che svolga le funzioni della presidenza nel 2009, nonostante vi sia uno Stato, ed uno solo, che ha avanzato la propria candidatura e il fatto che, ai sensi della Decisione N.8 del Consiglio dei ministri di Porto e delle Norme procedurali dell'OSCE, una decisione deva essere adottata “di norma due anni prima dell'inizio del periodo di presidenza”.

Riteniamo che la decisione adottata non possa costituire un precedente per il futuro della nostra Organizzazione. Conformemente alle Raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki del 1973 “tutti gli Stati che partecipano alla CSCE/OSCE vi prendono parte quali Stati sovrani e indipendenti e in condizioni di piena uguaglianza”.

Abbiamo aderito a tale decisione restando inteso che gli Stati partecipanti continuino a occuparsi di tale questione nel corso del 2007 affinché la potenziale Presidenza del 2009 disponga di tempo sufficiente per la preparazione, come è avvenuto per la precedente Presidenza.

Il fatto che il Kazakistan si sia associato al consenso su questa particolare decisione testimonia ancora una volta la nostra adesione ad un approccio costruttivo nonché il nostro rispetto per le posizioni attuali di tutti gli Stati partecipanti.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione interpretativa sia debitamente messa agli atti.”

MC.DEC/20/06/Corr.1
5 dicembre 2006
Allegato 2

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'OSCE**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“Pur unendosi al consenso sulla Decisione del Consiglio dei ministri relativa alla futura Presidenza dell'OSCE, la Delegazione russa conferma che la Russia appoggia la candidatura del Kazakistan alla Presidenza dell'OSCE del 2009.

La nostra posizione è ben nota ed è conforme alla decisione del Consiglio dei Capi di Stato della Comunità di Stati Indipendenti, adottata a Kazan il 26 agosto 2005.

Inoltre, i tentativi di porre qualsiasi condizione alla definizione della Presidenza dell'OSCE sono per noi inaccettabili. Tale decisione non deve essere considerata come un precedente per il futuro, né pregiudicare i principi fondamentali dell'uguaglianza sovrana degli Stati partecipanti all'OSCE.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata e acclusa al giornale della seduta odierna.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006

MC.DEC/
5 dicembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

**DECISIONE SULLA DATA E IL LUOGO DELLA PROSSIMA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE,
SOGGETTA A UNA PROCEDURA DEL SILENZIO CHE SCADE
VENERDÌ 8 DICEMBRE 2006, ALLE ORE 17.00 (CET)**

Il Consiglio dei ministri decide che la quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell'OSCE si terrà a Madrid il 29 e 30 novembre 2007.